

116.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AGLIETTA: Per la sollecita indizione in Piemonte del previsto referendum sulla caccia, messo in pericolo dalla approvazione, da parte del consiglio regionale, di una legge in materia (4-05622) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>)	8255	il 7 marzo 1968 (4-15583) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	8259
ANDREIS: Per un intervento volto a verificare quanto pubblicato dalla rivista sportiva <i>Sport invernali</i> in ordine alla realizzazione di una pista da sci nei pressi del Pizzo Scorluzzo nel parco nazionale dello Stelvio (4-18299) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>)	8256	BRESCIA: Sull'affissione, da parte della sezione democristiana di Rionero in Vulture (Potenza), di un manifesto diffamatorio contenente i numeri dei procedimenti penali riguardanti ex amministratori del PCI (4-13383) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	8259
BATTISTUZZI: Sull'illegittimo assoggettamento all'IRPEF della pensione o dell'assegno rinnovabile concesso agli ex militari e graduati di truppa invalidi per servizio (4-04632) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>)	8257	BUFFONI: Per la presentazione di un disegno di legge che regolamenti la professione dell'investigatore privato (4-13464) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	8260
BIONDI: Per l'attuazione della sentenza della Corte dei conti concernente la maggiorazione della pensione agli ex combattenti collocati a riposo dopo		CANNELONGA: Sulla lentezza dell'iter processuale del ricorso presentato dai 269 lavoratori dello stabilimento ENICHEM Agricoltura di Monte Sant'Angelo (Foggia) sospesi dal lavoro nel novembre 1988, in conseguenza della fermata dell'impianto di caprolattame (4-16835) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	8262
		CARIA: Sui motivi e sulle responsabilità del mancato espletamento del con-	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1990

PAG.	PAG.
<p>corso a primario di chirurgia ortopedica pediatrica bandito dalla USL n. 18 di Catanzaro (4-14828) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 8263</p> <p>CAVAGNA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Vincenzo Valerio residente a Sesto San Giovanni (Milano) (4-18829) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8265</p> <p>CERUTI: Per un intervento volto a revocare la concessione edilizia rilasciata alla società Agroturistica sud per la costruzione di un vasto complesso turistico-alberghiero in località Divisa nel comune di Pizzo (Catanzaro) (4-18000) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 8266</p> <p>COLUCCI FRANCESCO: Per l'estensione anche ai mutilati ed invalidi per servizio dell'esenzione dal pagamento IRPEF sulle pensioni (4-02027) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 8266</p> <p>COLUCCI GAETANO: Per l'elevazione dei posti previsti dal concorso per impiegato nel ruolo delle direzioni provinciali del tesoro, riservato alla direzione provinciale di Salerno (4-18175) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8268</p> <p>COSTA RAFFAELE: Sui motivi per i quali, nel corso del 1987, le dipendenti della sede centrale del Ministero del tesoro hanno effettuato un numero di assenze ufficiali di gran lunga superiore alle assenze effet-</p>	<p>tuatate dalle colleghe degli uffici decentrati (4-16651) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) .. 8268</p> <p>COSTA RAFFAELE: Per l'accoglimento dell'istanza presentata da Giuliana Enriotti di Alessandria al fine di ottenere la liquidazione degli arretrati della pensione di reversibilità (4-16752) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8269</p> <p>CRISTONI: Per un intervento volto ad impedire la sospensione del corso di economia agraria presso la facoltà di economia e commercio dell'università di Modena (4-12325) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 8269</p> <p>CRISTONI: Per un intervento presso il CONI affinché sia affermato il principio della rappresentatività paritetica di tutte le associazioni venatorie, con particolare riferimento all'ARCI caccia (4-17351) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 8270</p> <p>D'AMATO LUIGI: Sulla mancata applicazione dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che riconosce la validità del servizio di leva per l'inquadramento economico e per il trattamento di previdenza dei dipendenti pubblici (4-12549) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8270</p> <p>DEL DONNO: Sui motivi della mancata assunzione della dattilografa Loredana Prospero che ha prestato servizio come trimestrale presso gli uffici giudiziari di Roma (4-17964) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8271</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1990

PAG.	PAG.
<p>DE LORENZO: Sui motivi della soppressione del carcere giudiziario di Cittanova (Reggio Calabria) (4-11063) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8271</p>	<p>GROSSO: Per il rispetto della legge che vieta a chiunque l'esercizio venatorio nei parchi nazionali (4-04638) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8276</p>
<p>FIORI: Per il riconoscimento della natura risarcitoria delle pensioni privilegiate dirette e di reversibilità (4-04339) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 8272</p>	<p>LUCCHESI: Per il finanziamento delle opere di viabilità deliberate dalla provincia di Livorno (4-13020) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8277</p>
<p>FIORI: Per il riconoscimento della natura risarcitoria delle pensioni privilegiate dirette e di reversibilità (4-04964) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 8272</p>	<p>LUCCHESI: Per un intervento volto a garantire al comune di Minucciano (Lucca) i finanziamenti previsti dalla legge 28 ottobre 1986, n. 730 per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici (4-18870) (risponde Lattanzio, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>) 8278</p>
<p>FIORI: Sulla mancata emanazione del decreto di attuazione della sentenza della Corte dei conti concernente la maggiorazione della pensione a tutti gli <i>ex</i> combattenti collocati a riposo dopo il 7 marzo 1968 (4-15582) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8274</p>	<p>LUCCHESI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione al ritardo con cui vengono consegnati ai pensionati i modelli 201, necessari per la compilazione della denuncia dei redditi (4-19599) (risponde Carli, <i>Ministro del tesoro</i>) 8278</p>
<p>FIORI: Per la sollecita emanazione del decreto di rideterminazione del trattamento economico per le singole posizioni alla luce dell'inquadramento del personale dei singoli ministeri in qualifiche funzionali e profili professionali ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (4-16199) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8274</p>	<p>MACERATINI: Per un intervento affinché l'ACOTRAL presti maggiore attenzione ai problemi dei pendolari che da tutto il Lazio si recano giornalmente nella capitale (4-11441) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8280</p>
<p>FUMAGALLI CARULLI: Per il potenziamento degli organici degli uffici giudiziari di Milano (4-13071) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8275</p>	<p>MACERATINI: Sulle disfunzioni della pretura di Tivoli (Roma) (4-12007) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8280</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1990

PAG.	PAG.
<p>MANNA: Per la revisione del piano regolatore predisposto per il comune di Castelvoturno (Caserta) (4-08590) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8280</p>	<p>PARLATO: Sui tempi relativi alla realizzazione del parco pubblico di Scampia a Napoli (4-15684) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8288</p>
<p>MASINI: Per l'adozione di provvedimenti volti ad ovviare al precario funzionamento delle nuove commissioni mediche militari per l'accertamento dell'invalidità civile, istituite con la legge 26 luglio 1988, n. 291, con particolare riferimento alla provincia di Forlì (4-19181) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8282</p>	<p>PARLATO: Sui reperti archeologici presenti nella zona di Fuorigrotta a Napoli e per la sollecita apertura al pubblico del complesso termale romano del II secolo avanti Cristo rinvenuto alcuni anni fa (4-19057) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 8289</p>
<p>MATTEOLI: Per un intervento presso l'amministrazione comunale di Pontedera (Pisa) affinché risolva il problema della organizzazione e gestione della casa-albergo per anziani (4-16285) (risponde Gava, <i>Ministro dell'interno</i>) 8282</p>	<p>PAZZAGLIA: Sulla legittimità di alcuni atti amministrativi emanati dalle amministrazioni locali del Friuli-Venezia Giulia, in quanto implicano la conoscenza e l'uso della lingua slovena (4-05654) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8290</p>
<p>PARLATO: Sull'ordinanza del Ministero della protezione civile del 19 aprile 1989 riguardante la raccolta ed il reimpiego delle alghe proliferate nella laguna di Venezia, con riferimento all'appalto conferito alla società Ecolmare (4-13954) (risponde Lattanzio, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>) 8283</p>	<p>PAZZAGLIA: Sulla recente decisione del presidente del consiglio provinciale di Gorizia di consentire alla consigliera comunista Alekandra Devetak di svolgere il proprio intervento in lingua slovena (4-08707) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8292</p>
<p>PARLATO: Sugli accertamenti effettuati sugli episodi di marca clientelare ed affaristica denunciati nell'opuscolo <i>Il gigante e la cascina</i>, presentato in occasione del <i>meeting</i> di Rimini promosso da Comunione e liberazione (4-15401) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8288</p>	<p>PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Maura Crespi di Busto Arsizio (Varese) (4-17130) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8293</p>
	<p>PELLEGATTA: Sulla riduzione della pensione a favore di Sebastiano Di Grazia di Catania (4-17267) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8293</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1990

PAG.	PAG.
<p>PERRONE: Per l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie e dell'equo indennizzo concesso ai dipendenti statali (4-04358) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 8293</p>	<p>mento della torre campanaria della chiesa parrocchiale di Crocemosso (4-16929) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 8301</p>
<p>POLI BORTONE: Per un intervento volto a verificare la legittimità dell'attuazione del progetto elaborato dalla Regione Puglia per la realizzazione del catasto degli immobili storici ed artistici della provincia di Taranto, con particolare riferimento ai contratti stipulati per l'assunzione di giovani diplomati (4-18391) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 8295</p>	<p>RUSSO SPENA: Sulla mancata adozione di provvedimenti in relazione alle irregolarità nella gestione dell'ISTAT emerse dalla ispezione effettuata dal dottor Cesare Muscolino, ispettore generale della ragioneria dello Stato (4-16456) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8301</p>
<p>RAUTI: Per un intervento volto a chiarire il principio della non imponibilità delle pensioni privilegiate tabellari concesse ai militari e graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (4-04703) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 8296</p>	<p>RUSSO SPENA: Per un intervento volto ad accertare la legittimità dei criteri seguiti dalla commissione costituita presso l'ISTAT per l'attribuzione dei profili di ricercatore (4-18198) (risponde Maccanico, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8303</p>
<p>RONZANI: Per un intervento volto ad impedire che l'autorizzazione della concessione mineraria alla ditta Minerali industriali di Mezzana Mortigliengo (Vercelli) determini danni irreparabili all'ambiente ed all'assetto idrogeologico dell'area interessata (4-12438) (risponde Ruffolo, <i>Ministro dell'ambiente</i>) 8299</p>	<p>SERRENTINO: Per un intervento volto a garantire la distinzione ai fini fiscali, tra il trattamento pensionistico privilegiato a base previdenziale ordinaria e quello privilegiato risarcitorio (4-04274) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 8306</p>
<p>RONZANI: Per la definizione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra giacenti presso la Corte dei Conti (4-16559) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8300</p>	<p>SERVELLO: Per l'incremento dei fondi stanziati per la formazione professionale degli insegnanti di sostegno (4-06871) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8307</p>
<p>RONZANI: Per il finanziamento del progetto presentato dal comune di Valle Mosso (Vercelli) per il consolida-</p>	<p>SERVELLO: Per un intervento volto a verificare l'idoneità ai fini della visibilità e della sicurezza del terzo anello dello stadio milanese di San Siro, in fase di ristrutturazione (4-18636) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 8307</p>

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1990

PAG.	PAG.
<p>SERVELLO: Per un intervento volto a garantire lo snellimento delle procedure necessarie all'avvio dei lavori di consolidamento delle torri Fraccaro e Maino di Pavia (4-19221) (risponde Facchiano, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 8308</p>	<p>TASSI: Per un intervento volto a garantire la correttezza e la celerità anche nei procedimenti che abbiano quali interessati i magistrati, in relazione al caso del dottor Angelo Milana (4-15701) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8313</p>
<p>SOSPIRI: Sulla regolarità delle prove concorsuali svoltesi il 3 ottobre 1988 nei locali della Fiera di Roma per l'assunzione di 45 collaboratori presso l'INPS, anche in relazione all'esposto presentato presso la stazione dei carabinieri di San Paolo (4-10564) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8310</p>	<p>TRANTINO: Per la sollecita applicazione della sentenza della Corte dei conti che prevede la concessione di una maggiorazione di due anni sulla pensione degli <i>ex</i> combattenti collocati a riposo dopo il 7 marzo 1968 (4-16113) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8313</p>
<p>SOSPIRI: Per la sollecita definizione della pratica di pensore di guerra di reversibilità intestata a Teresa Santilli, residente in Castelvechio Subequo (L'Aquila) (4-14290) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8311</p>	<p>TRANTINO: Sulla mancata presentazione del decreto di attuazione concernente la corresponsione, ad oltre due milioni di pensionati statali civili e militari, di quanto loro dovuto (4-18143) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8314</p>
<p>SIATI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sull'opportunità di adottare un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Raffaele Argirò, presidente della seconda sezione del tribunale civile di Roma (4-12871) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8312</p>	<p>TRETAGLIA: Sullo stato del ricorso per pensione di guerra a favore di Andrea Cavallari (4-16898) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 8314</p>
<p>TASSI: Sulla gestione dello IACP di Parma, con particolare riferimento all'affidamento a studi professionali di numerose attività (4-11432) (risponde Macchiano, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>) 8312</p>	<p>VALENSISE: Per l'esenzione dalla ritenuta IRPEF delle pensioni privilegiate per servizio a favore di mutilati ed invalidi civili e militari (4-06210) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) 8315</p>
	<p>VESCE: Per un intervento volto ad ovviare alle precarie condizioni igieniche e di detenzione riscontrate presso le carceri di Verona, Trento e Belluno (4-16445) (risponde Vassalli, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 8316</p>

AGLIETTA, VESCE, FACCIO e MODUGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

in data 23 marzo 1988 il consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge regionale « Modificazioni alla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 « Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 38 », legge che di fatto, se non riceverà opposizione da parte del Governo, impedirà lo svolgimento del *referendum* regionale ritenuto ammissibile cono D.P.G.R. 18 gennaio 1988, n. 206 su alcuni articoli della citata legge regionale n. 60 e successive modificazioni;

l'articolo 32 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni prevede che le operazioni relative allo svolgimento del *referendum* non hanno più corso « se prima della data dello svolgimento dei *referendum* la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati » e che, al contrario, la legge regionale appena approvata dal consiglio regionale piemontese non ha abrogato le norme soggette a *referendum*;

per le ragioni suesposte l'obiettivo prioritario della legge appena approvata dal consiglio regionale risulta essere quello di evitare la consultazione popolare, in netto contrasto con i diritti fondamentali dei cittadini di esprimere direttamente il proprio potere decisionale sulla materia in oggetto attraverso la consultazione referendaria, diritti che rappresentano un interesse nazionale prima-

rio che la legge regionale non può ledere e la cui lesione comporta un giudizio di illegittimità della legge stessa, che interviene in tal modo su poteri non di competenza delle regioni;

in base alle procedure previste dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, il presidente della regione Piemonte deve indire il *referendum* in una domenica compresa fra il 16 aprile e il 15 giugno, con proprio decreto da emanarsi fra il cinquantesimo e il settantesimo giorno precedente lo svolgimento del *referendum* stesso e cioè tra il 3 e il 24 aprile;

la tutela del buon svolgimento della consultazione popolare richiede un immediato e sollecito avvio delle operazioni elettorali —:

dal Presidente del Consiglio se il Governo intenda valutare attentamente la legge regionale citata in premessa per verificarne il contrasto con le norme vigenti, con gli interessi nazionali o se ecceda la competenza della regione;

dal ministro dell'interno come intende intervenire presso la Presidenza della regione Piemonte, al di là del possibile esito dell'*iter* della legge regionale, affinché venga emanato il decreto di indizione del *referendum* e abbiano inizio le operazioni di preparazione della consultazione, tutelando quindi il diritto dei cittadini ad esprimersi sull'esercizio dell'attività venatoria in Piemonte, dichiarato ammissibile e legittimo in base alle leggi vigenti. (4-05622)

RISPOSTA. — *Il consiglio regionale del Piemonte approvando la legge regionale:*

Modificazione alla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 38 ha esercitato una facoltà legittima propria di un organo legiferante quale esso è.

Il fatto che precedentemente sia stato proposto a livello regionale un referendum abrogativo concernente le norme che sono state oggetto di modifica non rileva ai fini del controllo di legittimità delle leggi regionali esercitato dal Governo in quanto la regione non incontra limiti al suo potere decisionale di modificare, integrare, sostituire o abrogare la sua legislazione.

Per completezza informativa si fa presente inoltre che analoga vicenda è accaduta con una legge della regione sulla legittimità dell'iniziativa legislativa in parola.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

ANDREIS e PROCACCI. — *Ai Ministri dell'ambiente e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

sulla pubblicazione « Sport Invernali », organo ufficiale della Federazione italiana sport invernali (FISI) aderente al CONI, n. 7 del 1989, a pagina 4, a firma Rolly Marchi è stato pubblicato l'articolo « Manuela tutta d'oro e contorno di campioni »;

nell'articolo sopra citato è scritto: « Abbiamo dunque saputo che Bormio esce dalla penombra, motivata anche dalla tremenda slavina di due anni fa, organizzando in febbraio i Giochi della Gioventù. A maggio, poi, nella seconda metà del mese, un grande avvenimento riscalderà lo Stelvio con la finale della Coppa del Mondo sul KL! Sì, perché l'imperatore delle ruspe, Veri Confortola, ha sbancato e plasmato una mezza montagna, il Pizzo Scorluzzo per disegnarvi la pista del brivido e della velocità, una riga verticale di oltre 1500 metri che si vedrà e godrà proprio di fronte alle ul-

time curve della celebre strada sul versante di Bormio. È prevedibile una velocità ai 210 km orari. L'opera è costata alcune centinaia di milioni di lire ma il richiamo per lo Stelvio e la zona sarà considerevole per cui il buon Veri, che è già cavaliere, dovrebbe essere innalzato subito a commendatore. »;

tutto ciò sarebbe avvenuto, se confermato, in pieno parco nazionale dello Stelvio —:

se quanto riferito dall'articolaista corrisponda al vero;

in caso affermativo quali iniziative i ministri interrogati intendano assumere a salvaguardia di uno dei territori più pregiati, dal punto di vista ambientale e naturalistico, di tutto il Paese;

in caso di avvenuto sbancamento se non intendano:

a) attivare l'autorità giudiziaria per verificare l'esistenza di ipotesi di reato in quanto accaduto;

b) attivarsi per il risarcimento del danno ambientale e per il ripristino di quanto distrutto, ai sensi della normativa in vigore;

c) prendere l'iniziativa perché al signor Veri Confortola — l'imperatore delle ruspe — venga tolto il titolo di cavaliere. (4-18299)

RISPOSTA. — *La direzione del parco regionale dello Stelvio rilasciava alla società a responsabilità limitata Sport Center Stelvio l'autorizzazione ad effettuare lavori di livellamento e rifinitura nella parte terminale del percorso d'una pista per attività di chilometro lanciato (KL) da attuare sulle pendici del monte Scorluzzo al passo dello Stelvio.*

I lavori vennero parimenti autorizzati dalla comunità montana dell'alta Valtellina ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 1976, limitatamente a quanto richiesto nella precitata istanza; non fu, invece acquisito il provvedimento autorizzativo del servizio beni ambientali della regione Lombardia ai sensi della legge n. 431

del 1985. Venne quindi, dato inizio ai lavori in assenza di tale provvedimento e, per altro, in difformità di quelli rilasciati dal parco nazionale dello Stelvio e dalla comunità montana dell'alta Valtellina: quest'ultimo ente provvedeva a ordinare la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Il comando stazione forestale di Bormio redigeva verbale di trasgressione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 8 del 1976 sopracitata e, in pari data, comunicava alla pretura di Tirano rapporto giudiziario per violazione della legge n. 431 del 1985. Il pretore di Tirano in data 16 ottobre 1989 delegava il corpo forestale di Bormio a porre sotto sequestro il cantiere.

In data 14 marzo 1980 perveniva all'autorità giudiziaria un'istanza di dissequestro, motivata dall'intervenuto rilascio, in data 29 gennaio 1990, dell'autorizzazione da parte del servizio beni ambientali della regione Lombardia: veniva pertanto disposto il dissequestro dei beni.

I lavori non sono ancora ripresi per le sfavorevoli condizioni climatiche ma, nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, questi vengono condizionati all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dalla regione Lombardia. Detto ente non ha infatti ritenuto le opere in questione, lesive dell'ambito tutelato, purché eseguite rispettando scrupolosamente quanto stabilito nelle autorizzazioni rilasciate sia dalla comunità montana che dal parco dello Stelvio.

Per completezza ed opportuna conoscenza si elencano le condizioni prescritte:

al fine di contenere e prevenire fenomeni di erosione superficiale, dovranno essere adottati opportuni sistemi per il drenaggio e lo smaltimento delle acque;

al fine di un corretto inserimento nell'ambito tutelato, i raccordi tra il terreno esistente e le scarpate in progetto siano, contrariamente a quanto proposto, il più possibile addolciti in modo da evitare la formazione di spigoli innaturali rispetto alla originaria morfologia del terreno;

le superfici oggetto di movimento di terra dovranno essere opportunamente iner-

bite adottando tutte le tecniche necessarie a tal fine.

La situazione appare ben controllata dalle locali autorità e pertanto, allo stato attuale, non si ravvisa necessità d'intervento da parte di questo Ministero.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

BATTISTUZZI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che viene assoggettata all'IRPEF la pensione o l'assegno rinnovabile concesso agli ex militari e graduati di truppa mutilati ed invalidi per servizio a seguito di lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di esso nell'espletamento del servizio militare di leva; che tale assoggettamento all'IRPEF è ingiusto e ingiustificato in quanto la pensione o l'assegno rinnovabile di cui trattasi non costituisce reddito, avendo esclusivamente natura di trattamento risarcitorio, come è stato riconosciuto dalla costante giurisprudenza —:

se non si ritenga indispensabile adottare con la massima urgenza i provvedimenti amministrativi del caso per la non imponibilità, a tutti gli effetti e nel loro importo complessivo, dei citati trattamenti. (4-04632)

RISPOSTA. — L'interrogante ha chiesto il riconoscimento da parte di questa amministrazione dell'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra: ciò in base al disposto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Invero in base alla vigente legislazione la pensione privilegiata ordinaria costituisce un normale trattamento pensionistico che viene erogato al beneficiario in relazione agli anni di servizio prestato oltre che in relazione alle infermità riportate, e conseguentemente non può non essere assoggettato ad imposizione al pari di ogni altro reddito. Di fatto il citato articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 implicitamente esclude dal suo ambito di applicazione le pensioni pri-

vilegiate ordinarie in parola. Leggendo infatti tale articolo 34 vediamo che il medesimo, al primo comma, così stabilisce:

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

Detto articolo indica quindi tassativamente casi in cui si applica tale esenzione e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Sulla discriminazione esistente, ai fini fiscali, tra pensioni privilegiate e pensioni di guerra si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 151 del 15 luglio 1981, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del riportato primo comma dell'articolo 34, nella parte in cui non si accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra, sostenendo in motivazione che le pensioni privilegiate ordinarie militari e civili, a differenza delle pensioni di guerra, hanno per presupposto un rapporto di impiego e di servizio e sono, pertanto, integrative o sostitutive delle pensioni normali.

Nell'occasione la Corte ha giustificato la diversità di trattamento fiscale sussistente tra le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie sulla base del diverso fondamento da cui esse hanno origine, elemento questo che esclude quella identità ed omogeneità di situazioni necessarie perché ci si possa appellare al principio di uguaglianza. La Corte Costituzionale ha, poi, ribadito il suo pensiero con le successive ordinanze n. 307 del 19 novembre 1985 e n. 276 del 16 dicembre 1986.

L'orientamento della Corte Costituzionale è stato da ultimo accolto anche dalla Corte di Cassazione — sezione primo civile — con sentenza n. 2104 del 5 maggio 1989.

« Nella pensione ordinaria privilegiata — afferma, infatti, la Corte di Cassazione nella citata sentenza — il presupposto neces-

sario sta nel rapporto di dipendenza, l'ammontare è determinato in relazione alla base pensionabile costituita dall'ultimo trattamento economico complessivo. Dalla normativa si evince che il trattamento di pensione privilegiata è integrativo, quando non sostitutivo di quello di pensione normale, ... Se questa è la natura della pensione privilegiata non è possibile enucleare dall'unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale. Deve, invero, ritenersi che la pensione privilegiata, in quanto ha la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, non può non considerarsi nella sua interezza reddito da lavoro ai sensi del ricordato comma secondo dell'articolo 46 (decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e n. 816 del 1986) ».

Viceversa, per quanto poi concerne l'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate a seguito di menomazione riportata a causa del servizio militare di leva, alle pensioni di guerra, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 387 del 14 luglio 1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria e non reddituale delle medesime pensioni tabellari, dichiarando « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva ». « Emerge quindi, — è detto nella sentenza n. 387 — la natura non reddituale della pensione ordinaria militare tabellare. Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie « comuni », le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria ».

In conformità con la citata sentenza della Corte Costituzionale sono state emanate le opportune istruzioni ministeriali con circolare n. 16 — protocollo n. 111/280 del 12 ottobre 1989.

Il Ministro delle finanze: Formica.

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1990

BIONDI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la sentenza della Corte dei conti n. 1931 del 14 aprile 1988 ha riconosciuto a tutti gli *ex* combattenti collocati a riposo dopo il 7 marzo 1968 la maggiorazione di anni due sulla pensione;

detto riconoscimento ha ovviamente efficacia generale e retroattiva;

il beneficio è vivamente atteso dai pensionati civili e militari —:

quali iniziative siano state assunte per dare la più rapida attuazione alla detta sentenza. (4-15583)

RISPOSTA. — *La delibera n. 1931, in data 14 aprile 1988, della Corte dei conti riguarda il personale in servizio, per cui l'estensione del principio affermato dall'organo di controllo verrebbe effettuata, in concreto, con la riliquidazione dei trattamenti pensionistici degli interessati, previa rideterminazione degli stipendi attribuiti all'atto della cessazione dal servizio.*

In sostanza, dovrebbero modificarsi posizioni già definite, per cui occorre apposita disposizione legislativa che consenta alle amministrazioni di adottare, a domanda degli interessati, gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del beneficio in parola.

In proposito, si richiama il disegno di legge, attualmente all'esame della Camera (atto Camera n. 4464), recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, nel quale, all'articolo 6, è previsto che, in attesa di ulteriori disposizioni legislative sugli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, non si proceda — specialmente per ragioni di ordine finanziario — al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica disposta da norme di carattere generale.

Le maggiorazioni eventualmente attribuite per ricostruzione economica sono conservate ad personam e sono riassorbite con la normale progressione economica di

carriera o con i futuri miglioramenti sul trattamento di quiescenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

BRESCIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in un manifesto diffamatorio della locale sezione democristiana contro i dirigenti ed *ex* amministratori del PCI di Rionero in Vulture (Potenza), fatto affiggere alcuni giorni fa, venivano riportati gli estremi di alcune comunicazioni giudiziarie (comprese quelle per le quali il giudizio di assoluzione o archiviazione è già stato emesso dalla magistratura competente) con il numero di protocollo della procura della Repubblica di Melfi;

il manifesto rappresenta una precisa forma di ritorsione politica per la messa sotto inchiesta di amministratori della giunta comunale DC-PSI di quel comune;

la sezione comunista ha già provveduto a sporgere querela per diffamazione contro i firmatari del manifesto —:

per sapere se le indicazioni relative ai nominativi delle persone nei confronti delle quali pende procedimento penale e quelle relative al numero del procedimento, quando esso pende dinanzi alla procura della Repubblica, siano coperte dal segreto istruttorio o dal segreto d'ufficio;

qualora siano coperti dal segreto per sapere chi abbia comunicato alla locale sezione democristiana di Rionero in Vulture i numeri dei procedimenti penali;

come intenda agire per evitare che tali gravi distorsioni possano ripetersi nel futuro. (4-13383)

RISPOSTA. — *A seguito degli accertamenti svolti dalla procura della Repubblica di Melfi, presso quell'ufficio veniva instaurato procedimento iscritto al registro C (atti relativi) per l'accertamento dei fatti e l'identificazione degli autori delle violazioni lamentate. Il relativo fascicolo è stato tra-*

smesso al pretore di Melfi, per competenza, in data 10 ottobre 1989. Il procedimento trovasi tuttora pendente in fase istruttoria.

Il procuratore della Repubblica di Melfi ha, poi, precisato che da tempo, nella stanza ove sono collocati il registro generale affari penali e le relative pandette, è affisso un cartello che vieta la consultazione di detti registri agli estranei. Inoltre il personale dipendente è stato sensibilizzato alla puntuale osservanza delle disposizioni impartite, anche se la ristrettezza del locale e la ubicazione dello stesso, in prossimità dell'ingresso, non consentono una adeguata riservatezza dell'ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

BUFFONI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il nuovo codice di procedura penale trasforma il processo da inquisitorio ad accusatorio;

l'informazione e la gestione delle informazioni è l'aspetto più importante ed essenziale;

in questo contesto rilevanza fondamentale riveste il cosiddetto diritto alla prova;

la pienezza dei poteri è attribuita al difensore ed al consulente tecnico ai quali è riconosciuta la facoltà di conferire con le persone che possono dare informazioni;

in particolare l'articolo 33 del progetto preliminare delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988, al fine di esercitare questo diritto alla prova prevista dall'articolo 190 del codice di procedura penale consente, tra l'altro, al difensore anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici di svolgere investigazioni per riuscire ad individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni e farsi rilasciare da esse dichiarazioni scritte;

il Consiglio superiore della magistratura nel formulare il proprio parere al competente Ministero sulle menzionate norme di attuazione, sottolinea la necessità, per quanto attiene all'attività investigativa, di potere essere svolte da investigatori autorizzati, e che necessita una profonda revisione di tutta la normativa concernente gli istituti di investigazione privata, attualmente regolati dagli articoli 134 e 135 del testo unico della legge di pubblica sicurezza del giugno del 1931 e dagli articoli 259 e 260 del relativo regolamento;

sin dall'inizio di questa legislatura, sono state ripresentate, da vari gruppi parlamentari, proposte di legge concernenti una nuova regolamentazione dell'ordinamento della professione di investigatore privato e l'istituzione di un albo professionale —:

se non si ravvisi l'opportunità di presentare un disegno di legge in tal senso che possa pienamente legittimare l'attività di questa attività professionale, armonizzandola con la linea direttrice del nuovo codice di procedura penale.

(4-13464)

RISPOSTA. — Sono allo studio le opportune iniziative legislative da intraprendere per regolamentare l'attività professionale degli investigatori privati.

A tal fine possono farsi intanto, in linea generale e di approccio problematico al tema e con le riserve che conseguentemente in questa fase si impongono, le considerazioni seguenti.

La disciplina della attività degli investigatori privati costituisce, come è noto, un tema di particolare delicatezza, specie in rapporto alle rilevanti novità che sono state introdotte dalla riforma del processo penale in materia di indagini difensive.

L'articolo 38 delle disposizioni di attuazione introduce, infatti, nello scenario processuale una norma di significativo risalto, che mira a scandire le facoltà conferite ai difensori per esercitare il diritto alla prova stabilito dall'articolo 190 del nuovo codice. Le consistenti variazioni che il testo dell'ar-

ticolo ha subito nei vari passaggi che hanno cadenzato l'iter di formazione del decreto legislativo n. 271 del 1989, testimonia, al pari dei copiosi interventi svolti da vari organi chiamati a esprimere il proprio parere, le notevoli difficoltà in cui il legislatore si è imbattuto per individuare l'ambito entro il quale espressamente consentire al difensore una attività lato sensu di indagine per la ricerca degli elementi di prova favorevoli al proprio assistito. Il testo normativo scaturito all'esito di una così approfondita elaborazione ha finito per delineare una disciplina di mero principio, anche se nelle osservazioni svolte in sede di presentazione del progetto definitivo, possono intravedersi ampi spazi per una più articolata ed organica rivisitazione del delicato argomento. Malgrado ciò, l'articolo 38 fissa una serie di punti fermi di indiscutibile rilievo: anzitutto, in aderenza al postulato della parità delle parti: in ogni stato e grado del procedimento (direttiva n. 3 della legge delega), viene ad essere riconosciuta ai difensori, siano essi dell'imputato come delle restanti parti private, la facoltà di svolgere investigazioni per la ricerca degli elementi di prova e di conferire con le persone che possano dare informazioni. Sicché, da un lato, è previsto un ampio spettro di attività innominata che si qualifica solo nei fini e nei soggetti legittimati a compierla, dall'altro, viene ad essere testualmente consentita l'audizione di persone in grado di fornire informazioni, quasi a configurare un corrispondente per la difesa della omologa attività svolta nel corso delle indagini dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. È questo secondo ovviamente, il profilo che presenta aspetti di maggior problematicità, giacché resta integralmente affidata alla prassi e all'etica professionale l'individuazione delle regole da osservare per introdurre e gestire colloqui con una categoria tanto ampia di soggetti, quale è quella genericamente definita dalla norma. Ma l'aspetto di novità offerto dall'articolo 38, che qui maggiormente rileva, riguarda i soggetti legittimati a svolgere l'indagine difensiva, giacché i difensori stessi possono compiere la relativa attività anche attraverso i sostituti o i consulenti

tecnici ovvero incaricare istituti privati autorizzati. Quest'ultima previsione ha quindi reso necessaria la formulazione di una apposita norma di coordinamento (articolo 222) al fine di armonizzare le particolarità insite nella attività di cui si è detto con le disposizioni dettate dal TULPS (testo unico leggi pubblica sicurezza) negli articoli 135 e seguenti (confronta, altresì, articoli 257 e seguenti del relativo regolamento) in tema di istituti di investigazione privata, stabilendosi, in particolare, i dati che devono essere annotati sull'apposito registro che va esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, la non applicabilità dell'articolo 139 TULPS (obbligo degli istituti di investigazione di prestare ausilio alla autorità di pubblica sicurezza) e la equiparazione degli investigatori autorizzati ai consulenti tecnici, ai fini della facoltà di astenersi dal deporre prevista dall'articolo 200 del codice.

L'indicata norma di coordinamento, per altro, si pone in una prospettiva dichiaratamente transitoria, giacché nel comma 1 dell'articolo 222 espressamente si precisa che il procedimento autorizzatorio ivi previsto sarà osservato fino alla approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati: evenienza, questa, ugualmente rimarcata nelle osservazioni governative che hanno accompagnato la stesura definitiva del decreto legislativo n. 271 del 1989, ove si chiarisce che la disposizione di cui si è detto è destinata ad avere valore transitorio in attesa di un complessivo riassetto normativo degli istituti di investigazione privata, che dovrà tener conto anche dell'esperienza che la pratica applicazione della nuova disciplina potrà offrire.

Diverse proposte di legge hanno inteso predisporre una disciplina della attività degli investigatori privati, facendo leva, anche, sul risalto che la stessa veniva ad assumere nel quadro del nuovo processo penale; ma il tratto che sembra unificare le varie iniziative parlamentari è quello di essere tutte rivolte alla istituzione di un apposito albo professionale, pur se i singoli articolati presentano notevoli differenze su aspetti anche qualificanti.

Se la strada da percorrere è quella della istituzione di un albo professionale, si pone, pregiudizialmente, il problema di stabilire se il controllo sulla attività delle singole agenzie di investigazione debba essere riservato agli organismi professionali del futuro ordine, ovvero se, a questo, possa aggiungersi una funzione di vigilanza da parte di altri organi: in particolare, occorre stabilire se residui uno spazio per mantenere quei poteri di controllo da parte degli uffici di pubblica sicurezza che, nell'ambito delle attività prese a riferimento dal TULPS, tradizionalmente riguardano soggetti non costituiti in ordine professionale. Va da sé, infatti, che la formazione di un albo e il riconoscimento di un apposito ordine professionale, mal si concilierebbe con poteri tanto incisivi attribuiti ad organi estranei alla categoria, per di più in potenziale conflitto di interessi nello specifico settore delle indagini difensive. Una soluzione intermedia, sul punto, potrebbe essere, salvo maggiore approfondimento, quella di ipotizzare un consiglio dell'ordine articolato su base circondariale e con un organismo nazionale, a composizione mista, con la partecipazione di esponenti della pubblica sicurezza e di magistrati del pubblico ministero, per rendere più penetrante e non corporativa la verifica sulla professionalità e correttezza dei singoli iscritti all'albo, con adeguata puntualizzazione dei requisiti per ottenere l'iscrizione, dei profili deontologici e del regime sanzionatorio.

In proposito, tuttavia, una ulteriore riflessione sembra opportuna. Le peculiarità che caratterizzano l'indagine difensiva, comportano che l'eventuale albo e la relativa disciplina debba essere distinta da quella concernente l'attività di investigazione che riguarda settori diversi da quello in esame (si pensi al ramo commerciale, finanziario e simili). Da ciò un ulteriore corollario: a prescindere dalla forma in cui l'attività viene gestita (società, ditta individuale eccetera), sembra necessaria la previsione che le indagini previste dall'articolo 38 decreto legislativo n. 271 del 1989 possano essere concretamente svolte solo dai soggetti abilitati e iscritti nel relativo albo professionale, senza che questi siano a loro

volta legittimati ad avvalersi di collaboratori privi dei necessari requisiti. Ove così non fosse, lo spirito della riforma verrebbe fin troppo agevolmente eluso e offerto ampio spazio a quei rischi di abusi che esperienze del passato hanno dimostrato essere tutt'altro che teorici.

Altro aspetto che merita di essere segnalato è la necessità che la futura disciplina si proietti anche in una prospettiva che tenga conto della prossima apertura dei mercati comunitari, così da scongiurare incontrollate immigrazioni di agenzie investigative straniere o procedure anomale di collaborazione che permettano di operare attraverso interposizioni fittizie di agenzie nazionali ed estere.

Per quanto ovvio, infine, l'emananda disciplina, naturalmente da concertare con il Ministero degli interni, dovrebbe riguardare esclusivamente gli istituti di investigazione, così da separare il relativo regime da quello degli istituti di vigilanza e delle guardie particolari, che attualmente costituiscono oggetto di trattazione unitaria sotto il titolo IV del TULPS.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

CANNELONGA, VIOLANTE e GALANTE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

269 lavoratori dello stabilimento ENICHEM Agricoltura SpA sito nel territorio del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), nel novembre del 1988, venivano sospesi dal lavoro senza retribuzione in conseguenza della fermata dell'impianto di caprolattame per il divieto di scaricare a mare i reflui industriali;

detti dipendenti ricorrevano alla magistratura contro la decisione dell'azienda, senza riuscire sinora ad ottenere un giudizio, a causa dei ripetuti rinvii delle udienze per i motivi più vari (ferie, malattie dei magistrati, ristrutturazione della pretura, sostituzione del giudice, ecc.);

nella udienza del 19 settembre un nuovo giudice incaricato ha ritenuto di dover ricominciare daccapo l'istruttoria; poichè quest'ultimo è a sua volta in attesa di trasferimento, tutto fa pensare che un nuovo magistrato sarà incaricato di seguire la vicenda e che molto probabilmente anche egli vorrà ricominciare da zero, con tutte le conseguenze immaginabili sui tempi di definizione della vertenza e sull'esigenza di tanti lavoratori di ottenere giustizia —:

quale è il giudizio del ministro sulla vicenda e se non ritiene di poter prendere una qualche iniziativa. (4-16835)

RISPOSTA. — *All'atto della entrata in vigore della legge istitutiva delle preture circondariali, relativamente alle cause di lavoro, il territorio di Foggia fu suddiviso fra i tre pretori allora addetti alla sezione lavoro ed uno di essi, fu destinato, di comune accordo, anche alla sezione distaccata di Monte Sant'Angelo.*

Il ruolo del predetto magistrato, però, rimase subito quasi del tutto bloccato per effetto, prima, del collocamento in aspettativa per infermità da lui fruito fino alla fine del giugno 89 e, poi, del periodo di congedo ordinario immediatamente successivo ed infine, ancora, del trasferimento alla procura della pretura circondariale di Foggia decorrente dal 24 ottobre 1989 per cui, ad eccezione di brevi intervalli, il magistrato in questione non esercitò la sue funzioni di giudice del lavoro dal maggio all'ottobre 1989.

Per ciò che riguarda, in particolare, la sezione distaccata di Monte Sant'Angelo, egli vi tenne una sola udienza, il 19 settembre 1989, in cui trattò le vertenze in oggetto pronunciando ordinanze di carattere istruttorio e rinviando, in prosieguo, alla fine di ottobre 1989.

Con comunicazione della presidenza della corte di appello di Bari del 22 novembre 1989, protocollo n. 7138, fu disposto che anche le vertenze contro l'ENICHEM di Monte Sant'Angelo ed in genere, tutte le cause di lavoro di Monte Sant'Angelo, dovessero essere trattate dai giudici della sezione lavoro rimasti, prescindendo, quindi,

da qualunque criterio di ripartizione territoriale e dalla effettiva copertura del posto rimasto vacante a seguito del trasferimento del terzo magistrato.

Nonostante la pendenza nel circondario di Foggia di oltre cinquemila cause di lavoro affidate alla cognizione di due soli magistrati, i predetti, al fine di trattare con una certa celerità le vertenze contro l'ENICHEM hanno fissato la udienza del 15 dicembre 1989, previa suddivisione fra loro delle centocinquanta controversie, solo apparentemente tutte uguali. Nella predetta udienza è stata dichiarata chiusa la istruttoria e fissata per la discussione conclusiva la udienza dell'8 febbraio 1990.

In definitiva, allora, dalla data della comunicazione di affidamento delle cause in oggetto al giorno della decisione, sono decorsi circa sessanta giorni per cui, eventuali ritardi sono imputabili a cause involontarie (infermità e trasferimento) e comunque precedenti alla comunicazione del 22 novembre 1989 della corte d'appello di Bari. Non si rinvergono in conclusione, elementi di rilievo disciplinare non essendo i ritardi registrati attribuibili a comportamenti censurabili dei magistrati addetti alle cause di lavoro.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

CARIA. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

in data 26 febbraio 1988 l'USL n. 18 di Catanzaro bandiva un concorso a primario di chirurgia ortopedica pediatrica;

esaurito l'iter amministrativo, il presidente della commissione del suddetto concorso convocava concorrenti e commissione a Roma il 25 luglio 1989 per iniziare le prove concorsuali;

il rappresentante effettivo del Ministero della sanità comunicava per telex la propria indisponibilità con la motivazione di non aver concordato la data del concorso e che la pratica relativa alla suddetta designazione ministeriale non era

stata perfezionata, pur avendo il Ministero emanato il decreto;

la direzione generale degli ospedali asserisce di non essere in possesso di alcun decreto ministeriale di designazione relativa al suddetto concorso;

lo stesso membro supplente si dichiarava indisponibile, e venivano meno, così, ambedue i funzionari del suddetto Ministero ad un dovere inderogabile dell'ufficio;

da più parti inoltre vengono esercitate forti pressioni affinché tale concorso non sia espletato in modo da favorire un altro concorrente, che a più riprese, ha manifestato la volontà di aspirare, per trasferimento, al posto di primario messo invece a concorso dall'amministrazione della USL n. 18 di Catanzaro;

il diniego infine dei rappresentanti del Ministero della sanità a garantire con la loro presenza l'effettuazione del suddetto concorso e, comunque, il mancato perfezionamento della pratica, può essere conseguenza di tali pressioni —:

se tutto questo corrisponda a verità, e in caso affermativo, se non ritenga che tutto questo costituisca un grave atto di omissione d'atti di ufficio e, da parte dei commissari ministeriali designati, mancato dovere dei propri compiti in quanto tutto ciò configurerebbe, direttamente o indirettamente, un atteggiamento diverso rispetto a quanto espresso dall'amministrazione della USL n. 18, che ha inteso ed intende privilegiare prioritariamente i concorsi pubblici per garantire selezione e professionalità. (4-14828)

RISPOSTA. — *La vicenda in essa segnalata si è svolta, nella realtà, secondo circostanze parzialmente diverse — ma in misura sostanziale — da quelle su cui risulta fondato tale atto parlamentare.*

È vero, infatti, che a cura della competente direzione generale degli ospedali di questo ministero sono stati a suo tempo designati, rispettivamente come componente effettivo e come componente supplente

quale rappresentante del Ministero della sanità in seno alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per primario di chirurgia ortopedica pediatrica presso l'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro, la dottoressa Anna Maria Martelli ed il dottor Luciano Aloise.

Tuttavia, è altrettanto vero che il relativo atto formale di designazione/comunicazione all'unità sanitaria locale medesima ed ai funzionari interessati, con protocollo n. 900/segr.18838, reca la data del 21 luglio 1989, come — del resto — dovrebbe essere ben noto da tempo all'unità sanitaria locale dianzi citata. Ciò rende, ovviamente, del tutto inspiegabile e, comunque, priva di qualsiasi fondamento ed attendibilità sotto il profilo giuridico-amministrativo, la comunicazione telegrafica frattanto già pervenuta alla dottoressa Martelli fin dall'11 luglio 1989, con cui le era stata notificata — a firma del presidente della stessa unità sanitaria locale — la convocazione per il giorno 25 luglio successivo, prescelto quale data d'inizio dei lavori della commissione giudicatrice del concorso e delle relative prove d'esame.

Ciò, infatti, avrebbe presupposto l'avvenuta, regolare costituzione della commissione stessa con formale delibera dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale, atto che — a sua volta — non avrebbe mai potuto prescindere dalla formale acquisizione agli atti da parte della stessa unità sanitaria locale della comunicazione ufficiale del Ministero della sanità di designazione dei propri rappresentanti (effettivo e supplente) per l'inserimento in tale organo collegiale.

Perciò, anche se è agevole presumere che gli uffici interessati dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro, nella comprensibile intenzione di accelerare l'iter del concorso, abbiano potuto apprendere telefonicamente, in via meramente ufficiosa, i nominativi dei funzionari proposti per detta designazione negli atti posti in firma, non sussiste dubbio alcuno che in mancanza di un'indispensabile designazione formale questa ultima deve considerarsi giuridicamente inesistente, sì da far ritenere fin dall'origine illegittimo un eventuale provvedimento co-

stitutivo della commissione esaminatrice frattanto adottato.

Ne consegue che la risposta telegrafica inviata il 13 luglio 1989 dalla dottoressa Martelli alla unità sanitaria locale di Cantanzaro (e per conoscenza alla competente direzione generale degli ospedali ed all'ufficio di gabinetto di questo ministero), con cui comunicava la propria motivata indisponibilità per la data suddetta (unilateralmente e prematuramente fissata dall'unità sanitaria locale), lungi dal poter configurare qualsiasi colpevole comportamento omissivo di doveri istituzionali, ha costituito — in realtà — un vero e proprio atto dovuto da parte di un funzionario ancora sprovvisto di legittimazione a rappresentare questo ministero nello specifico compito d'istituto, e, come tale — al contrario di quanto lamentato dall'unità sanitaria locale, interessata — giuridicamente impossibilitato ad accettare qualsiasi convocazione ufficiale per l'espletamento di un incarico non ancora conferitogli, e tanto meno per una data non concordata ma soltanto imposta a chi non avrebbe, comunque ancora avuto la potestà di concordarla.

Parzialmente diverso è il caso della successiva convocazione telegrafica inviata il 21 luglio al dottor Aloise, quale componente supplente, allorché presumibilmente l'unità sanitaria locale doveva aver ricevuto l'atto di designazione ufficiale dei due rappresentanti del ministero, nella stessa data notificatole per telex dalla competente direzione generale.

Anche nella circostanza, comunque, assai singolare appare il comportamento della stessa unità sanitaria locale, che, in mancanza di esplicita rinuncia del funzionario designato quale componente titolare (la dottoressa Martelli), mai avrebbe avuto il potere di inviare formale convocazione per le operazioni concorsuali al rappresentante supplente e, tantomeno, il diritto di lamentarne la mancata accettazione.

Nessuna censura, d'altra parte, può muoversi alla condotta del dottor Aloise, che, trovandosi nell'impossibilità di assicurare la propria presenza in seno alla relativa commissione per la data improvvisamente comunicatagli — nell'eventualità che

sussistessero i presupposti di legge cui era subordinato il proprio subentro alla collega titolare — riteneva necessario e corretto affrettarsi a comunicare telegraficamente lo stesso giorno la propria indisponibilità, per concomitanti impegni d'istituto in precedenza assunti.

Peraltro, indipendentemente dal suaccennato profilo di legittimità giuridico-amministrativa (tutt'altro che trascurabile, potendo oltretutto costituire sufficiente presupposto per potenziali ricorsi amministrativi di candidati non vincitori, ove le prove di concorso avessero avuto ugualmente luogo!), non si può ignorare l'illogico atteggiamento della unità sanitaria locale interessata verso i due funzionari ministeriali, con i quali avrebbe dovuto in qualche modo concordare — in ogni caso — (anziché pretendere di imporla) la possibile data per l'espletamento delle prove di concorso ed ai quali, quindi, sarebbe ora del tutto arbitrario ed ingiusto far carico di non aver adempiuto a detto incarico in una data autonomamente predeterminata e poi imposta.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

CAVAGNA. — Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979 intestata a Vincenzo Valerio, nato a Carapelle (FG), il 5 luglio 1927, residente a Sesto S. Giovanni via G. D'Arco n. 200/H. La richiesta è stata effettuata in data 8 maggio 1982. Il signor Valerio prevede il pensionamento nel 1990 e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-18829)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, con decreto n. 204997 del 19 febbraio 1990, in accoglimento della domanda prodotta dal signor Vincenzo VALERIO in data 8 maggio 1982, ha concesso al medesimo la ricongiunzione ex Legge 29/79, ai fini pensionistici, di anni 4, mesi 6 e giorni 29, mediante il pagamento del contributo di lire 1.867.170.

Il decreto predetto, è stato inviato, in data 28 febbraio 1990, all'interessato per l'accettazione ed all'amministrazione comunale di Busto Arsizio, per conoscenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

CERUTI e CARIA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se risponde a verità che la Società Agroturistica Sud avrebbe ottenuto una concessione edilizia per un vasto insediamento turistico-alberghiero in località Divisa del comune di Pizzo (provincia di Catanzaro);

ove la notizia risultasse fondata, quali iniziative e provvedimenti intendono adottare, con l'urgenza che il caso impone, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per bloccare ed impedire la costruzione della cittadella di cemento progettata che, se realizzata, comprometterebbe irreversibilmente una vasta fascia della rigogliosa pineta esistente. (4-18000)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale del 23 marzo 1989 questo ministero ha annullato, ai sensi della legge n. 431 del 1985 concernente la normativa di tutela paesistica, l'autorizzazione n. 1370 del 30 settembre 1988 alla ditta società Agrituristica sud srl per la costruzione del complesso turistico residenziale alberghiero cui si riferisce l'interrogante.*

Tale annullamento è sopravvenuto in considerazione del fatto che parte delle realizzazioni in progetto interessano aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della predetta legge in quanto trattasi di territorio costiero compreso nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia e contenente una macchia boschiva costituita da pini ed eucaliptus.

Tali tratti paesistico - ambientali caratterizzanti l'attuale morfologia del territorio, che rappresenta uno dei pochi episodi ancora integri, infatti, necessitano di ade-

guata tutela e costante opera di conservazione naturale.

Si fa presente, altresì, che il presidente della giunta regionale è stato invitato, con lo stesso decreto sopra citato, ad impartire le disposizioni conseguenziali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

COLUCCI FRANCESCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere - atteso che

a) a tutt'oggi esiste ancora lo scandalo del pagamento IRPEF sulle pensioni privilegiate per servizio al quale sono sottoposti circa centocinquantamila cittadini mutilati ed invalidi;

b) già nella scorsa legislatura, proprio al fine di eliminare una norma tanto ingiusta la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in sede referente, espresse parere favorevole in merito alla proposta di legge relativa alla esenzione-IRPEF sulle pensioni privilegiate per servizio;

c) la categoria attende da oltre quindici anni il beneficio di cui sopra che, non ancora esteso ai mutilati ed invalidi per servizio (in analogia a quanto già disposto a favore dei pensionati di guerra le cui pensioni sono state esentate dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) è stato invece applicato nei confronti dei mutilati INAM;

d) l'intera materia andrebbe regolata in maniera uniforme proprio per evitare disparità di trattamento tra le varie categorie -:

quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di eliminare rapidamente le discriminazioni esistenti in tale campo riportando così giustizia e serenità in categorie che, colpite già dalla sventura, non debbono subire ulteriori umiliazioni ed ingiustizie da parte dello Stato.

(4-02027)

RISPOSTA. — *L'interrogante ha chiesto il riconoscimento da parte di questa amministrazione dell'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra: ciò in base al disposto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.*

Invero in base alla vigente legislazione la pensione privilegiata ordinaria costituisce un normale trattamento pensionistico che viene erogato al beneficiario in relazione agli anni di servizio prestato oltre che in relazione alle infermità riportate, e conseguentemente non può non essere assoggettato ad imposizione al pari di ogni altro reddito. Di fatto il citato articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 implicitamente esclude dal suo ambito di applicazione le pensioni privilegiate ordinarie in parola. Leggendo infatti tale articolo 34 vediamo che il medesimo, al primo comma, così stabilisce:

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

Detto articolo indica quindi tassativamente casi in cui si applica tale esenzione e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Sulla discriminazione esistente, ai fini fiscali, tra pensioni privilegiate e pensioni di guerra si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 151 del 15 luglio 1981, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del riportato primo comma dell'articolo 34, nella parte in cui non si accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra, sostenendo in motivazione che le pensioni privilegiate ordinarie militari e civili, a differenza delle pensioni di guerra, hanno per presupposto un rapporto di impiego e di servizio e sono, pertanto, integrative o sostitutive delle pensioni normali.

Nell'occasione la Corte ha giustificato la diversità di trattamento fiscale sussistente tra le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie sulla base del diverso fondamento da cui esse hanno origine, elemento questo che esclude quella identità ed omogeneità di situazioni necessarie perché ci si possa appellare al principio di uguaglianza. La Corte Costituzionale ha, poi, ribadito il suo pensiero con le successive ordinanze n. 307 del 19 novembre 1985 e n. 276 del 16 dicembre 1986.

L'orientamento della Corte Costituzionale è stato da ultimo accolto anche dalla Corte di Cassazione — sezione primo civile — con sentenza n. 2104 del 5 maggio 1989.

« Nella pensione ordinaria privilegiata — afferma, infatti, la Corte di Cassazione nella citata sentenza — il presupposto necessario sta nel rapporto di dipendenza, l'ammontare è determinato in relazione alla base pensionabile costituita dall'ultimo trattamento economico complessivo. Dalla normativa si evince che il trattamento di pensione privilegiata è integrativo, quando non sostitutivo di quello di pensione normale, ... Se questa è la natura della pensione privilegiata non è possibile enucleare dall'unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale. Deve, invero, ritenersi che la pensione privilegiata, in quanto ha la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, non può non considerarsi nella sua interezza reddito da lavoro ai sensi del ricordato comma secondo dell'articolo 46 (decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e n. 816 del 1986) ».

Viceversa, per quanto poi concerne l'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate a seguito di menomazione riportata a causa del servizio militare di leva, alle pensioni di guerra, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 387 del 14 luglio 1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria e non reddituale delle medesime pensioni tabellari, dichiarando « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui

non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva». «*Emerge quindi, — è detto nella sentenza n. 387 — la natura non reddituale della pensione ordinaria militare tabellare. Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie «comuni», le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria.*».

In conformità con la citata sentenza della Corte Costituzionale sono state emanate le opportune istruzioni ministeriali con circolare n. 16 — protocollo n. 11/1280 del 12 ottobre 1989.

Il Ministro delle finanze: Formica.

COLUCCI GAETANO e RUBINACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che è in atto l'espletamento di un concorso per la copertura di numero otto posti di impiegato nella VI qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del tesoro, riservato alla direzione provinciale di Salerno (decreto ministeriale 28 dicembre 1987);

che la nomina di otto impiegati è assolutamente insufficiente a risolvere il grave problema di carenza di personale presso detta direzione provinciale;

che detta carenza ha determinato forti ritardi ed un arretrato di pratiche di difficile smaltimento con grave penalizzazione dell'utenza —:

se non ritenga opportuno elevare i posti disponibili presso la direzione provinciale del tesoro di Salerno almeno a 16 unità. (4-18175)

RISPOSTA. — *I posti destinati al concorso di cui trattasi sono stati aumentati da otto a dieci, per cui, allo stato, non è possibile disporre un ulteriore incremento.*

Infatti, a seguito delle disposizioni restrittive introdotte dalla legge 19 dicembre

1988, n. 554, non è consentito coprire tutte le vacanze esistenti.

Pertanto, la percentuale dei posti attribuibili agli idonei dei concorsi espletati è stata distribuita in ragione delle esigenze delle varie direzioni provinciali del Tesoro.

Si fa, comunque, rilevare che l'ufficio di Salerno presenta una carenza organica di non particolare gravità, al contrario di altri uffici ove si riscontra un rapporto di gran lunga più sfavorevole.

Infatti, con le dieci unità che saranno assunte si disporrà di centodieci impiegati, rispetto ad un organico di centotrentasei persone.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

COSTA RAFFAELE. — *Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.* — Per conoscere le ragioni per cui nel corso del 1987 le dipendenti della sede centrale del Ministero del tesoro si siano assentate — ufficialmente — dal lavoro, mediamente, per 40 giorni (ferie escluse), mentre le loro colleghe della periferia, e cioè degli uffici decentrati, si sono assentate dal lavoro per « soli » 22 giorni. (4-16651)

RISPOSTA. — *Il personale femminile dell'amministrazione centrale del Tesoro si è assentato, nel 1987, mediamente, per circa 38 giorni, nei quali sono compresi 7 giorni spettanti alle impiegate, in applicazione degli articoli 4, 5 e 7, 1° e 2° comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela della lavoratrice madre.*

La media delle assenze delle dipendenti dei ruoli periferici che prestano servizio presso le direzioni provinciali del Tesoro si attesta, invece, intorno ai 22 giorni lavorativi.

Nello stesso periodo, il personale femminile dipendente dagli uffici centrali della ragioneria generale dello Stato si è assentato dal lavoro in media per 23 giorni, mentre le dipendenti in servizio negli uffici periferici hanno totalizzato, in media, 29 giornate di assenza.

In proposito, si precisa che le assenze dovute a motivi di salute sono state regola-

rizzate mediante collocamento in aspettativa o in congedo straordinario, a seguito di documentate istanze, presentate dalle interessate, nonché sulla base di giudizi medico-legali formulati dalle unità sanitarie locali, territorialmente competenti, presso le quali le dipendenti sono state sottoposte ad accertamenti sanitari.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano le ragioni che ostano all'accoglimento dell'istanza presentata dalla signora Giuliana Enriotti, nata ad Asti l'8 luglio 1928 e residente ad Alessandria, per ottenere la trattazione anticipata del ricorso presentato alla Corte dei conti rubricato al n. 889470 al fine di ottenere gli arretrati della pensione di reversibilità della madre signora Rossetta Maretti, per il periodo 22 agosto 1983-1° giugno 1987 in addizione ad un trattamento pensionistico di guerra concessale con decreto direttoriale n. 6111 emesso dalla direzione provinciale del Tesoro di Asti.

Premesso altresì che la signora Giuliana versa da tempo in precarie condizioni di salute, affetta da infermità che le hanno procurato un'invalidità del 90 per cento, non riducibile mediante idoneo trattamento di riabilitazione, per cui la stessa risulta essere fermamente inabile al lavoro dalla data del 22 agosto 1983, per sapere quali provvedimenti s'intendono al più presto adottare per rimediare all'iniquo trattamento perpetrato ai danni della signora Enriotti. (4-16752)

RISPOSTA. — *Non risulta tuttora pervenuta alla predetta direzione provinciale la sentenza relativa alla decisione del ricorso di cui trattasi da parte della competente sezione giurisdizionale della corte dei conti alla quale sono stati inviati gli atti istruttori, con nota n. 9651 del 14 luglio 1989.*

Si soggiunge, altresì, che anche la direzione generale delle pensioni di guerra ha trasmesso alla suddetta magistratura, in

data 16 gennaio 1990, il fascicolo amministrativo n. 615425/G, riguardante la signora Enriotti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

CRISTONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la facoltà di economia e commercio della Università di Modena, costituita per rispondere a precise necessità richieste dal tessuto produttivo della provincia in materia di ricerca e di scienza economico-amministrativa;

la provincia è fra le prime cinque province italiane per *export* e fra le prime dieci per capacità produttiva;

particolare importanza riveste il settore primario e il comparto agro-industriale;

la CCIAA e i produttori agro-industriali hanno sviluppato iniziative lodevoli per la qualità dei prodotti agricoli e per il sostegno dell'economia agricola e agro-industriale della zona —:

se risponde al vero che preside e consiglio di istituto abbiano deciso di mettere a disposizione la cattedra di economia agraria tenuta dal professor Fanfani dato il suo passaggio all'Università di Bologna; e quali provvedimenti intenda assumere per eventualmente evitare tale presunto atto che lederebbe le aspettative dei giovani e graverebbe sull'apparato produttivo modenese specie nella prospettiva di una scuola universitaria di livello sempre più europeo. (4-12325)

RISPOSTA. — *La predetta facoltà, nella piena autonomia didattica che istituzionalmente le compete, nella seduta del 19 aprile 1989, ha deliberato di attribuire il posto di professore di 1^a fascia, già assegnato alla cattedra di economia e politica agraria, alla cattedra di organizzazione del lavoro chiedendone la relativa copertura mediante trasferimento.*

La vacanza della cattedra di organizzazione del lavoro è stata successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1889.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

CRISTONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e spettacolo. — Per sapere — premesso che:*

il CONI costituisce la struttura chiamata a rappresentare tutta l'attività sportiva nazionale;

in campo venatorio esistono più associazioni ma solo una di esse aderisce al CONI nonostante esistano altre richieste;

se è vera la situazione è discriminatoria e crea premesse per un contenzioso interpretativo della legge istitutiva del CONI —:

quale iniziativa s'intende adottare per rimuovere gli ostacoli che finora hanno impedito l'affermazione del principio della rappresentatività paritetica di tutte le associazioni venatorie;

quali sono le ragioni per le quali il CONI non ha inteso finora riconoscere l'ente di promozione sportiva dell'ARCI CACCIA (CSAA), pur in presenza di altri riconoscimenti rivolti a strutture di recente costituzione. (4-17351)

RISPOSTA. — *Tenuto conto degli elementi informativi forniti dal comitato olimpico nazionale sugli aspetti tecnici del problema.*

L'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, (norme di attuazione della legge istitutiva del CONI del 16 febbraio 1942, n. 426) stabilisce che per uno stesso sport può essere riconosciuta una sola federazione. Pertanto, anche se in campo venatorio esistono oggi più associazioni riconosciute dalla legge, una sola di esse, la federazione italiana della caccia, costituita con regio decreto 5 giugno 1939,

n. 1016, è riconosciuta dal CONI fin dalle origini (legge 16 febbraio 1942, n. 426).

Da parte della federazione italiana della caccia, fin dal marzo 1988, era stata offerta alle altre associazioni venatorie, una ipotesi organizzativa, con stesura di apposito e circostanziato statuto, che prevedeva nella Federaccia una confederazione delle associazioni venatorie riconosciute che avrebbe anticipato i contenuti della riforma della legge sullo sport. Con tale proposta, che non è stata accettata dalle associazioni venatorie — stante la normativa vigente dettata dal citato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 — si offriva alle associazioni venatorie il vantaggio di far parte del CONI pur mantenendo la propria autonomia, di fruire dell'assicurazione SPORTASS e di partecipare alle attività agonistiche federali con la conseguente opportunità di superare le critiche connesse ad una pretesa egemonia della FIdC nell'ambito venatorio.

Per quanto riguarda il riconoscimento dell'ARCICACCIA quale ente di promozione sportiva si fa presente che in attesa della legge quadro sullo sport che ha tra gli obiettivi primari il riordino e la definizione di tali enti il CONI ha sospeso i riconoscimenti rinviando ogni decisione in proposito.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

d'AMATO LUIGI. — *Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

la legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha stabilito, con l'articolo 20, di riconoscere validità al periodo di servizio militare per l'inquadramento economico e per la determinazione del trattamento di previdenza di dipendenti del comparto pubblico;

a distanza di due anni e mezzo circa la legge non è stata ancora applicata con gravissimo danno per i lavoratori che nel frattempo sono andati in quiescenza;

la nostra Costituzione obbliga tutti ad osservare e ripetere le leggi, non ponendo alcuna eccezione, salvo errori ed omissioni, per le amministrazioni statali;

sono stati chiesti pareri al Consiglio di Stato sulle esatte modalità di applicazione del beneficio, a scopo puramente dilatorio, e che il predetto consesso ha già dato risposta in un caso ed è in attesa di ulteriori documentazioni da parte della funzione pubblica in un altro per poter esprimere il giudizio definitivo —:

1) quanto tempo ancora dovrà attendere il « suddito » affinché il « principe » si compiaccia di emanare il responso grazioso e di applicare la citata legge;

2) quali sono gli ipotizzati ostacoli interpretativi da superare, dato che il testo dell'articolo 20 è chiarissimo;

3) quali responsabilità di ordine giuridico ed amministrativo (quelle di ordine morale e politico appartengono alla storia) sono imputabili al Governo che sta pervicacemente disapplicando una legge di Stato, commettendo quindi un plateale reato di omissione. (4-12549)

RISPOSTA. — Per dirimere le incertezze interpretative derivanti dalla predetta disposizione, è stato richiesto il parere al consiglio di Stato, il quale, in data 12 luglio 1988, ha espresso l'avviso che per la concreta applicazione del beneficio sia necessario un apposito intervento legislativo.

A tal fine, si informa che sono stati avviati contatti con il dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero della difesa, a cui spetta la competenza primaria, per la predisposizione di uno schema di disegno di legge recante modifiche alle norme previste dal citato articolo 20 della legge n. 958 sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

Si soggiunge, infine, che per la valutazione del servizio militare ai fini del trattamento previdenziale del personale statale, l'ENPAS ha diramato alle amministrazioni interessate apposite circolari.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

DEL DONNO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere quali motivi ostino all'accoglimento della domanda di assunzione come dattilografa della signorina Loredana Prosperi, presentata il 12 maggio 1989, al Ministero in indirizzo. L'interessata, avendo già lavorato per due trimestri presso gli uffici giudiziari di Roma, ha potuto concorrere in base al decreto ministeriale del 4 aprile 1989, che prevede l'assunzione definitiva di circa 500 unità fra coloro che hanno prestato servizio come trimestralisti. (4-17964)

RISPOSTA. — La signorina Loredana Prosperi, nata a Roma il 14 luglio 1959, nel concorso pubblico a 507 posti di dattilografo riservato ai coadiutori dattilografi trimestralisti si è classificata al n. 4273 della graduatoria nazionale generale di merito, con il punteggio di 1,65 e 316^a nella graduatoria regionale per il Lazio.

Dopo l'assunzione dei vincitori del concorso, tra cui ovviamente non rientra la Prosperi, si sta procedendo alla assunzione degli idonei in base alle graduatorie regionali per provvedere alla copertura dei posti vacanti nei distretti delle singole corti di appello. Tale assunzione di idonei potrà avvenire in base alle predette vacanze nel termine di due anni dalla approvazione della graduatoria.

Allo stato pertanto non è dato sapere se le necessità di copertura di organico della corte di appello di Roma saranno tali da consentire nel termine sovraindicato l'assunzione della Prosperi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

DE LORENZO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che è stato recentemente soppresso il carcere giudiziario di Cittanova (Reggio Calabria) —:

se tale soppressione rientra in un piano di riordinamento delle strutture carcerarie nella regione ed in tale caso da quali strutture è stato sostituito, oppure in caso contrario, chiede di sapere quali

siano i motivi che hanno portato a tale decisione ministeriale. (4-11063)

RISPOSTA. — *La soppressione di alcuni istituti penitenziari, tra i quali la casa circondariale di Cittanova, è stata decisa su base nazionale in relazione ai seguenti criteri: capienza e detenuti presenti, esistenza di strutture viciniori utilizzabili, condizioni edilizie, valutazione della opportunità della presenza di istituti nei centri storici ed infine eccessiva onerosità dei costi di mantenimento in rapporto alle presenze.*

Tanto premesso, si comunica che l'attuale capienza degli istituti penitenziari situati nella regione Calabria, a seguito di un recente controllo effettuato in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Ministero della sanità (decreto ministeriale del 5 luglio 1975), corrisponde a complessivi 916 posti per detenuti uomini e donne.

Peraltro, tale capienza subirà un notevole aumento all'atto della consegna dei nuovi fabbricati. Infatti, per gli istituti in fase di costruzione (case circondariali di: Castrovillari, Catanzaro e Paola) è prevista una capienza di 525 posti, mentre per quelli già programmati (Vibo Valentia, Rossano Calabro, e Reggio Calabria) è prevista una capienza di 600 posti.

Pertanto, una volta perfezionato il programma della nuova edilizia, atteso che i vecchi istituti penitenziari saranno sostituiti dalle nuove strutture, si potrà raggiungere una capienza complessiva di 1819 posti.

Si rappresenta, infine, che alla data del 31 dicembre 1989 la popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari della Calabria era di 702 uomini e 18 donne. Appaiono, quindi, oltremodo soddisfatte le esigenze penitenziarie dell'intera regione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

FIORI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se non si ritiene che sia finalmente giunto il momento dopo la chiara, incontestabile decisione n. 3068 del 9 aprile 1987 della

Commissione Tributaria Centrale (circa la defiscalizzazione della pensione privilegiata diretta e di reversibilità) emessa nei confronti del grande invalido per servizio Luigi De Santis di Frosinone, per il ministro delle Finanze di diramare una circolare esplicativa di concerto con il ministro del tesoro, intendendo che l'assegno di pensione privilegiata non è qualificato reddito da lavoro ma concetto risarcitorio delle menomazioni fisiche contratte in servizio nelle Forze armate, nei Corpi di Polizia e al servizio della pubblica amministrazione. Giova tener presente anche le leggi n. 539/50 articolo 1 e n. 474/58 che equiparano a tutti gli effetti le pensioni file Vlegiate alle pensioni di guerra; la legge n. 482/68 unica sul collocamento al lavoro, la legge n. 974/67 che prevede l'opzione alla pensionistica di guerra delle pensioni di reversibilità, elementi tutti di valore giuridico e morale che concorrono al principio costituzionale della eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Infine, da considerare la circolare esplicativa n. 1/RT del 15 dicembre 1973 che esclude dalla tassazione le pensioni INAIL pur essendo le stesse citate nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e, le circolari n. 29 prot. 8/1206 del 31 maggio 1975 e n. 18 del 18 febbraio 1982 del ministro delle finanze. (4-04339)

FIORI. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa.* — Per conoscere quali decisioni si intendono adottare in merito al riconoscimento ministeriale della natura risarcitoria e di mera reintegrazione patrimoniale e non funzione sostitutiva od integrativa della retribuzione, in quanto finalizzate a reintegrare il danno alla salute e determinate con riguardo alla perdita o diminuzione dell'attitudine al lavoro, delle pensioni privilegiate tabellari corrisposte ai militari e graduati di truppa che hanno riportato lesioni od infermità in servizio e per causa di esso. (4-04964)

RISPOSTA. — *L'interrogante ha chiesto il riconoscimento da parte di questa ammini-*

strazione dell'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra: ciò in base al disposto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Invero in base alla vigente legislazione la pensione privilegiata ordinaria costituisce un normale trattamento pensionistico che viene erogato al beneficiario in relazione agli anni di servizio prestato oltre che in relazione alle infermità riportate, e conseguentemente non può non essere assoggettato ad imposizione al pari di ogni altro reddito. Di fatto il citato articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 implicitamente esclude dal suo ambito di applicazione le pensioni privilegiate ordinarie in parola. Leggendo infatti tale articolo 34 vediamo che il medesimo, al primo comma, così stabilisce:

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

Detto articolo indica quindi tassativamente casi in cui si applica tale esenzione e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Sulla discriminazione esistente, ai fini fiscali, tra pensioni privilegiate e pensioni di guerra si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 151 del 15 luglio 1981, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del riportato primo comma dell'articolo 34, nella parte in cui non si accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra, sostenendo in motivazione che le pensioni privilegiate ordinarie militari e civili, a differenza delle pensioni di guerra, hanno per presupposto un rapporto di impiego e di servizio e sono, pertanto, integrative o sostitutive delle pensioni normali.

Nell'occasione la Corte ha giustificato la diversità di trattamento fiscale sussistente tra le pensioni di guerra e le pensioni privi-

legiate ordinarie sulla base del diverso fondamento da cui esse hanno origine, elemento questo che esclude quella identità ed omogeneità di situazioni necessarie perché ci si possa appellare al principio di uguaglianza. La Corte Costituzionale ha, poi, ribadito il suo pensiero con le successive ordinanze n. 307 del 19 novembre 1985 e n. 276 del 16 dicembre 1986.

L'orientamento della Corte Costituzionale è stato da ultimo accolto anche dalla Corte di Cassazione — sezione primo civile — con sentenza n. 2104 del 5 maggio 1989.

« Nella pensione ordinaria privilegiata — afferma, infatti, la Corte di Cassazione nella citata sentenza — il presupposto necessario sta nel rapporto di dipendenza, l'ammontare è determinato in relazione alla base pensionabile costituita dall'ultimo trattamento economico complessivo. Dalla normativa si evince che il trattamento di pensione privilegiata è integrativo, quando non sostitutivo di quello di pensione normale, ... Se questa è la natura della pensione privilegiata non è possibile enucleare dall'unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale. Deve, invero, ritenersi che la pensione privilegiata, in quanto ha la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, non può non considerarsi nella sua interezza reddito da lavoro ai sensi del ricordato comma secondo dell'articolo 46 (decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e n. 816 del 1986) ».

Viceversa, per quanto poi concerne l'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate a seguito di menomazione riportata a causa del servizio militare di leva, alle pensioni di guerra, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 387 del 14 luglio 1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria e non reddituale delle medesime pensioni tabellari, dichiarando « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai

militari di leva». «*Emerge quindi, — è detto nella sentenza n. 387 — la natura non reddituale della pensione ordinaria militare tabellare. Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie « comuni, le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria*».

In conformità con la citata sentenza della Corte Costituzionale sono state emanate le opportune istruzioni ministeriali con circolare n. 16 — protocollo n. 11/1280 del 12 ottobre 1989.

Il Ministro delle finanze: Formica.

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che con sentenza 1931 del 14 aprile 1988 la Corte dei conti ha concesso a tutti gli ex combattenti posti in pensione dopo il 7 marzo 1968 la maggiorazione di due anni di anzianità di servizio sulla pensione, a norma dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 — perché a tutt'oggi il Ministero del tesoro non ha ancora emesso il relativo decreto di applicazione. (4-15582)

RISPOSTA. — *La delibera n. 1931, in data 14 aprile 1988, della corte dei conti riguarda il personale in servizio, per cui l'estensione del principio affermato dall'organo di controllo verrebbe effettuata, in concreto, con la riliquidazione dei trattamenti pensionistici degli interessati, previa rideterminazione degli stipendi attribuiti all'atto della cessazione dal servizio.*

In sostanza, dovrebbero modificarsi posizioni già definite, per cui occorre apposita disposizione legislativa che consenta alle amministrazioni di adottare, a domanda degli interessati, gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del beneficio in parola.

In proposito, si richiama il disegno di legge, attualmente all'esame della Camera (atto Camera n. 4464), recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, nel quale, all'articolo 6, è previsto che, in

attesa di ulteriori disposizioni legislative sugli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, non si proceda — specialmente per ragioni di ordine finanziario — al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica disposta da norme di carattere generale.

Le maggiorazioni eventualmente attribuite per ricostruzione economica sono conservate ad personam e sono riassorbite con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti sul trattamento di quiescenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che la Corte dei conti ha provveduto alla registrazione dei decreti di inquadramento del personale dei vari ministeri in qualifiche funzionali e profili professionali ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

che il ministro del tesoro ha preso atto del suddetto provvedimento e con circolare telegrafica n. 25 del marzo 1989 si è riservato di emanare un proprio decreto per l'avvio dei provvedimenti formali di rideterminazione del trattamento economico per le singole posizioni;

che a tutt'oggi il ministro del tesoro non ha ancora emesso il suddetto decreto —:

i motivi per i quali il ministro del tesoro non ha ancora provveduto ad emanare il decreto di cui sopra, lacuna che provoca una situazione di grave disagio e malcontento nel personale statale;

e se corrisponde a verità che le organizzazioni sindacali avrebbero imposto il blocco del decreto in argomento, in previsione di un affidamento del lavoro di ricognizione e meccanizzazione alla SOGEL. (4-16199)

RISPOSTA. — *La ragioneria generale dello Stato con la citata circolare n. 25, mentre autorizzava, a decorrere dal 1° luglio 1989, la corresponsione dei nuovi stipendi iniziali annui e delle relative competenze accessorie, si riservava di impartire successive istruzioni in ordine alle concrete modalità di rideterminazione del trattamento economico derivante dalla retroattività dell'inquadramento medesimo.*

Si informa, comunque, che in data 26 gennaio 1990 è stata emanata altra circolare, già trasmessa alle amministrazioni interessate, recante istruzioni per l'uniforme applicazione del citato articolo 4, 8° comma, che ha richiesto un particolare approfondimento delle problematiche connesse al mutato quadro normativo.

Il Ministro di Stato per il tesoro: Pavan.

FUMAGALLI CARULLI, SANGALLI, BARUFFI, BORRUSO, ORSENIGO e FORMIGONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il presidente della Corte d'appello di Milano in una recente missiva ufficiale sottoscritta pure dal procuratore generale nonché dal presidente dell'ordine degli avvocati di Milano ha lamentato, documentandola, la grave situazione degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti, tenuto conto anche del rapporto statistico tra numero dei magistrati in organico e popolazione e raffrontato il medesimo con quello presente in altri distretti;

rilevato che i magistrati recuperati dalle preture non andranno comunque a colmare i vuoti della Corte d'appello e della procura generale;

evidenziato che detta situazione in grave crisi già da almeno cinque anni, come più volte ha sottolineato il presidente della Corte d'appello in ripetuti esposti sia al Ministero di grazia e giustizia sia al CSM, rischia di impedire ogni funzionale applicazione non solo della vigente procedura ma altresì e soprattutto del nuovo codice di procedura penale —:

quali iniziative intenda prendere al fine di porre rimedio a una così grave situazione;

e se non intenda promuovere un aumento degli organici come atteso dai magistrati milanesi. (4-13071)

RISPOSTA. — *Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989 sono state ampliate le piante organiche dei magistrati della procura della Repubblica di Busto Arsizio, Lecco, Lodi, Vigevano e Voghera rispettivamente di tre sostituti per la prima e di un sostituto per le altre.*

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1989 le piante organiche di alcuni uffici giudiziari milanesi sono state aumentate secondo il seguente prospetto:

tribunale per i minorenni Milano 2 giudici;

procura repubblica presso tribunale minorenni 1 sostituto;

procura repubblica di Busto Arsizio 1 sostituto;

procura repubblica di Lecco 1 sostituto;

procura repubblica di Lodi 1 sostituto;

procura repubblica Vigevano 1 sostituto;

procura repubblica di Voghera 1 sostituto;

procura repubblica presso le preture circondariali:

Como 1 sostituto;

Milano 12 sostituti;

Monza 2 sostituti;

Pavia 1 sostituto;

Sondrio 1 sostituto;

Varese 2 sostituti.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1989, inoltre, si è

proceduto agli ulteriori sottoindicati aumenti:

corte di appello 2 presidenti di sezione;

5 consiglieri;

procura generale 3 sostituti;

ufficio sorveglianza 2 magistrati.

. Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

GROSSO. — *Al presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

non sono possibili interpretazioni alternative ed accomodanti di una norma una volta tanto esemplare nella chiarezza: « È vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali » — legge n. 968 del 1977 articolo 20 (primo comma lettera B). Tale problema non riguarda solo l'aspetto protezionista e naturalista ma soprattutto il problema del rispetto delle leggi in generale in Italia —:

quali iniziative il Governo intende intraprendere per dare credibilità alla legge dello Stato ripetutamente ignorata. Per esempio, è stata approvata e promulgata, senza che sia stata fatta obiezione alcuna da parte del commissario del Governo, la legge regionale istitutiva del Parco del Conero. ugualmente è avvenuto per la legge della regione Lombardia che consente la caccia nell'ambito del Parco Regionale del Ticino e l'Emilia Romagna tenta di aggirare l'ostacolo del divieto dell'esercizio venatorio nei parchi attraverso la creazione di « pre-parchi », e la regione Toscana attraverso l'apertura alla caccia nelle foresaniali e in aree all'interno del parco di Migliarino S. Rossore.

(4-04638)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in parola è stata proposta per conoscere quali iniziative si intendono intraprendere perché possa essere garantito il rispetto del divieto dell'eser-*

cizio venatorio nei parchi nazionali, in quelli regionali e nelle riserve naturali, così come sancito dall'articolo 20 — primo comma — lettera « b » della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il caso del parco del Conero, evidenziato con il proposto atto ispettivo, si è potuto verificare per l'ulteriore corso avuto dalla legge regionale delle Marche istitutiva del parco medesimo (legge regionale 23 aprile 1987, n. 21) non perché vistata dal Governo, ma per il superamento del limite temporale assegnato al controllo dall'articolo 127 della Costituzione.

Però, mentre la citata normativa regionale individua una parte del parco quale zona non costituente riserva naturale, con conseguente possibilità di esercizio venatorio si osserva che la legge regionale che disciplina la caccia, di converso è stata oggetto di rinvio governativo nel gennaio 1988 e, pertanto, il divieto sancito dalla legge n. 968 del 1977 è operante anche nel territorio del parco del Conero.

Per quanto si riferisce all'esercizio venatorio nella regione Lombardia va osservato che l'articolo 22 delle norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco — di cui alla legge regionale 22 marzo 1980 n. 33 — fa richiamo alla legge regionale 31 luglio 1978 n. 47 che ha regolamentato la materia nell'ambito della globalità del territorio regionale.

Inoltre il successivo articolo n. 37 della medesima legge regionale vieta, tra l'altro, la caccia nelle zone di parco con destinazione a riserva integrale ed orientata, previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58.

Le medesime previsioni sono state estese alle riserve naturali.

Ne consegue che il divieto di caccia è stato imposto anche al di là delle zone protette di cui all'articolo 2 lettera c) e d) della sopracitata legge regionale, appositamente istituite per la funzione educativa, ricreativa e turistico sportiva ovvero per finalità specifiche.

In ordine alla creazione dei pre-parchi nella regione Emilia-Romagna che potrebbero rappresentare lo strumento di aggiramento degli ostacoli frapposti all'indiscrimi-

nato esercizio venatorio, è necessario tenere presente che tali zone non rientrano fra quelle di cui alle previsioni dell'articolo 20 della legge n. 968 del 1977 e nelle quali la caccia è vietata.

Il Governo in proposito, però non può censurare quelle scelte, autonome e discrezionali proprie della regione intese ad individuare una zona quale pre-parco, nella quale ne consegue un non impedibile esercizio venatorio.

In questa ipotesi, del tutto particolare, è bene precisare, che la legge regionale 2 aprile 1989 n. 11, al secondo comma dell'articolo 7 pone in essere detta possibilità, a termini di una speciale regolamentazione nelle sole zone pre-parco di una caccia controllata non in contrasto però, con le finalità istitutiva del parco, nel quale però è fatto assoluto divieto di praticare l'esercizio venatorio.

Per ultimo, circa l'assunto di una apertura di caccia nelle foreste demaniali ed in alcune aree interne al parco di Migliarino San Rossore, è possibile affermare che nessun atto normativo della regione Toscana è stato sottoposto al controllo del Governo.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

LUCCHESI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria 1988 ha disposto fra l'altro il concorso dello Stato per il finanziamento, nella misura del 90 per cento della spesa necessaria per interventi sulla viabilità finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione dello Stato;

la provincia di Livorno ha redatto, nei termini previsti i sottoindicati progetti esecutivi per un importo complessivo di 11.125 milioni:

adeguamento a quattro corsie del tratto della strada provinciale n. 5 « della Valle Benedetta » di raccordo tra la variante alla strada statale n. 1 « Aurelia » e la vecchia strada statale — importo complessivo lire 6.425 milioni:

eliminazione di tratti pericolosi, aggiornamento della segnaletica e manutenzione straordinaria della viabilità provinciale dell'isola d'Elba — importo complessivo lire 3.000 milioni;

sistemazione e bitumazione della strada provinciale n. 33 « della Parata » — importo complessivo lire 1.700 milioni —:

quali iniziative intenda assumere per far sì che queste opere fondamentali non soltanto per l'isola d'Elba, ma anche per la città di Livorno, richieste da tempo nei modi e nei tempi prescritti al Ministero dei lavori pubblici vengano finanziate con sollecitudine, considerando anche l'importanza che questi lavori sono necessari, oltre che per i necessari collegamenti fra la mai completata variante Aurelia e la vecchia strada statale n. 1, anche per la sicurezza e la riqualificazione delle strade. (4-13020)

RISPOSTA. — Il Ministero dei lavori pubblici ha reso noto che il progetto, dell'importo di 6.425 milioni relativo alla strada provinciale n. 5 della Valle Benedetta è compreso tra quelli di cui è stata autorizzata la concessione del mutuo da parte della cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 67 del 1989, con decreto ministeriale n. 992 del 18 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n.0)1 della Gazzetta Ufficiale in data 23 luglio 1989.

Il predetto dicastero inoltre ha comunicato che con decreto ministeriale n. 100 del 18 gennaio 1990 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati altresì autorizzati i mutui per il finanziamento dei progetti relativi all'eliminazione dei tratti pericolosi e aggiornamento della segnaletica della viabilità provinciale dell'isola d'Elba e alla sistemazione della strada provinciale n. 33 della Parata, per i rispettivi importi di 3.000 milioni e di 1.700 milioni.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

LUCCHESI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 730 del 1986 sono stati stanziati 40 miliardi di lire per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici delle province di Massa e di Lucca;

il comune di Minucciano (Lu) ha subito nell'ultimo secolo un gran numero di eventi sismici con danni rilevanti;

con delibera della regione Toscana n. 94 del 12 febbraio 1985, Minucciano è stato classificato ad alto rischio sismico (classe 1);

purtuttavia il programma per la ripartizione dei fondi della legge n. 730 del 1986, approvato con ordinanza 1062/PPC 2 A del 16 luglio 1987 e 1859/PPC VL del 30 dicembre 1989 della regione Toscana esclude dai finanziamenti il comune di Minucciano;

il programma utilizza solo parzialmente i fondi per gli scopi previsti dalla legge n. 730 del 1986, mentre riserverebbe una parte degli stanziamenti per interventi relativi al dissesto idrogeologico —:

quali iniziative e quali controlli sono stati disposti perché i 40 miliardi stanziati dalla legge n. 730 del 1986 siano effettivamente impiegati per i fini previsti;

se non si ritenga opportuno prevedere in qualche modo interventi a salvaguardia da eventi sismici di alcuni edifici di Minucciano e, in particolare, del palazzo comunale, della scuola elementare di Gorfigliano, della scuola elementare di Gramolazzo, della scuola elementare di Pieve San Lorenzo, della scuola materna di Pieve San Lorenzo. (4-18870)

RISPOSTA. — *Il mancato inserimento del comune di Minucciano tra quelli beneficiari delle provvidenze di cui alle ordinanze n. 1062/FPC/ZA del 16 luglio 1987 e n. 1859/FPC del 30 dicembre 1989 è dovuto alla limitatezza dei fondi messi a di-*

sposizione dalla legge n. 730 del 1986 rispetto alle esigenze reali.

Al riguardo si fa presente che una apposita commissione presieduta dal direttore del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti ha effettuato uno studio, con criteri di originalità e di rigore tecnico-scientifico, per la determinazione della priorità degli interventi in base al livello di rischio dei singoli edifici, determinato dall'incrocio di parametri di vulnerabilità, pericolosità ed esposizione. È stato quindi definito un programma generale degli interventi da cui la Regione Toscana ha elaborato il programma operativo tenendo anche conto delle modifiche apportate dall'ordinanza n. 1859/FPC del 30 dicembre 1989 alla predetta ordinanza n. 1062/FPC/ZA.

Il citato programma operativo è stato approvato dalla commissione di cui sopra, e tradotto in autorizzazione di spesa mediante il decreto ministeriale n. 156 del 9 marzo 1990 per l'avvio delle progettazioni.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Lattanzio.

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che una alta percentuale di pensionati dello Stato che ricevono gli assegni elaborati del centro elettronico di Latina non hanno ricevuto fino ad oggi il modello 201, documento indispensabile per la compilazione della denuncia dei redditi —:

quali siano i motivi del ritardo;

come si concilia l'idea della efficienza degli organi dello Stato con il verificarsi di una così grave inadempienza, tenuto conto anche delle pesanti sanzioni che lo Stato prevede a carico dei privati nel caso non rispettino la scadenza del 30 aprile per la consegna dei corrispondenti modelli 101 per i lavoratori dipendenti o le certificazioni relative ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo sottoposte a ritenute d'acconto;

se si intenda aprire una inchiesta che porti eventualmente alla adozione di

provvedimenti disciplinari nei confronti del personale delle direzioni provinciali del tesoro eventualmente responsabile del grave ritardo e se invece si debbano ascrivere carenze e ritardi a deficienza di personale e mezzi (assumendosi in tal caso la responsabilità politica della inadempienza);

se, nel caso i modelli 201 non possano essere consegnati alla totalità dei pensionati dello Stato entro il 15 maggio, sia intenzionato a proporre al Consiglio dei ministri in tempi ragionevoli e senza il consueto ricorso a provvedimenti dell'ultimo minuto, una proroga di 15 giorni dei termini di scadenza di tutti gli adempimenti fiscali connessi con la presentazione della denuncia dei redditi (ivi compreso l'acconto di imposta sui redditi '90 in scadenza al 31 maggio) per i contribuenti che, fra gli altri redditi, godono della pensione statale. (4-19599)

RISPOSTA. — Negli anni passati, la consegna dei certificati di cui trattasi è stata sempre eseguita nel rispetto dei termini di legge atteso che detti certificati costituivano parte integrante degli assegni di pensione relativi alla rata del mese di aprile ed erano perciò tempestivamente recapitati agli interessati.

Per quanto riguarda la predisposizione e la spedizione dei certificati modello 201 per l'anno corrente, si fa rilevare che la legge 22 novembre 1988, n. 516, ha radicalmente innovato in ordine alla ripartizione dell'IRPEF, consentendo, tra l'altro, al titolare del reddito la scelta tra diverse destinazioni della quota dell'8 per mille. Le profonde modificazioni apportate dalla richiamata legge hanno, conseguentemente, comportato la modifica nel sistema di stampa, taglio, piegatura ed imbustamento dei moduli, dovendo i certificati essere recapitati in tre esemplari in unica busta.

Per tale motivo, non è stato possibile effettuare la spedizione dei certificati modello 201 in un unico contesto con gli assegni di pensione del mese di aprile, ma si è dovuto utilizzare, previa sperimentazione, un nuovo modulo a tre fogli autori-

calcanti, in carta chimica, il cui allestimento, presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ha richiesto un approfondito studio di fattibilità, anche per varie difficoltà correlate alle operazioni di imbustamento. Peraltro, tale operazione si è conclusa in tempi notevolmente ristretti, atteso che il decreto con il quale sono state fissate ed approvate le caratteristiche del nuovo modulo è stato pubblicato dal Ministero delle finanze nella Gazzetta Ufficiale in data 15 gennaio 1990. Lo stesso istituto poligrafico, impegnato in altre indifferibili produzioni, non ha potuto compiutamente rispettare i tempi di consegna del nuovo modulo, così come era stato tassativamente richiesto.

Le maggiori difficoltà nelle operazioni necessarie per l'approntamento e la spedizione dei certificati in parola si sono verificate in sede di stampa (che si è dovuta necessariamente eseguire con le stampanti ad impatto in luogo delle più veloci laser per consentire l'allestimento contemporaneo di tre fogli), nonché in sede di imbustamento, soprattutto in conseguenza del fatto che la confezione del modulo e la grammatura della relativa carta utilizzata per la produzione del modulo stesso, non risultando sempre uniforme, hanno costretto gli operatori addetti alle macchine imbustatrici ad eseguire continui aggiustamenti e regolazioni dei sistemi di alimentazione delle macchine stesse, peraltro, impiegate per la prima volta nella trattazione di moduli a più fogli.

Di fronte alle difficoltà dianzi indicate, l'intero personale dei centri di Bologna e Latina ha operato con il massimo impegno, prodigandosi anche con turni notturni e festivi, al fine di conseguire la massima tempestività, tant'è che il centro interregionale di Latina ha portato a compimento la spedizione dei certificati in argomento entro la fine del mese di aprile, mentre il ritardo, cui fa riferimento l'interrogante, è stato circoscritto a poche province gestite dal centro interregionale di Bologna e limitatamente alle pensioni delle ferrovie e degli enti locali. Tuttavia, va rilevato che le operazioni di spedizione sono state integralmente portate a compimento entro il giorno 11 mag-

gio 1990. Si è, altresì, provveduto ad informare l'amministrazione postale in ordine alla necessità di inoltrare, con la massima urgenza, i pieghi verso le rispettive destinazioni.

Il Ministro del tesoro: Carli.

MACERATINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che l'ACOTRAL si mostra nella maggior parte dei casi assolutamente insensibile ai problemi dei pendolari e a ciò basti questo esempio: ci sono a Bomarzo (Viterbo) una trentina di pendolari per Roma che non possono usare il mezzo pubblico poiché prendono il treno per recarsi al lavoro alle 6,02 e il *pullman* di linea per il collegamento giunge a Bomarzo alle 6,00 cosicché basterebbe anticipare di soli dieci minuti l'arrivo dell'automezzo ACOTRAL per consentire a detti operai di poter raggiungere la stazione (6 chilometri) in tempo utile per la coincidenza con detto treno —:

quali iniziative ritenga di poter urgentemente assumere perché l'ACOTRAL presti maggiore attenzione ai problemi dei pendolari che da tutto il Lazio si riversano giornalmente nella capitale, così come l'episodio sopra indicato dimostra purtroppo non sempre avvenire. (4-11441)

RISPOSTA. — *La materia dei trasporti in ambito regionale esula totalmente dalle responsabilità del Governo appartenendo alla competenza dell'ente locale, a norma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Pertanto, il problema evidenziato è stato rappresentato all'assessorato ai trasporti della Regione Lazio, che non ha mancato di svolgere il proprio interessamento.*

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

MACERATINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il mandamento della pretura di Tivoli comprende un territorio di oltre 200 mila abitanti;

l'organico della pretura anzidetta è incompleto dopo che il 28 ottobre 1988 un magistrato ha lasciato il servizio;

in particolare risente della situazione di disbrigo delle cause di lavoro, in ordine alle quali l'ultima sentenza è stata emessa in data 11 ottobre 1988 e centinaia di lavoratori e decine di aziende sono in attesa delle decisioni giudiziali che li riguardano;

un esempio di questi deplorabili ritardi è costituito da una vertenza fra la CISNAL e la società UNICEM, iniziata il 30 gennaio 1987 e non ancora decisa —

quali urgenti iniziative intenda assumere per quanto di sua competenza per restituire un minimo di efficienza a questo importante ufficio giudiziario.

(4-12007)

RISPOSTA. — *A seguito dell'approvazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, recante: Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate, sono state determinate, con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle preture circondariali.*

Per quanto riguarda la pretura di Tivoli, la stessa è divenuta sezione distaccata della pretura circondariale di Roma, la cui pianta organica prevede il consigliere pretore dirigente, 7 consiglieri pretori e 148 pretori. Con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1989 la pianta organica in questione è stata aumentata di 7 pretori.

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

MANNA e PARLATO. — *Ai Ministri per gli affari regionali e i problemi istituzionali, dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, commercio ed artigianato, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sa-

pere se non ritengano di dover intervenire, ciascuno attivando i competenti meccanismi di controllo, al fine di scongiurare il pericolo che le dominanti cosche politiche riescano ad imporre alla indifesa città di Castelvoturno (11.916 abitanti) un piano regolatore generale che — redatto da un abbastanza duttile commissario su loro indicazioni precise — si prefigge, spregiudicatamente, l'obiettivo della ulteriore rapina democratica del territorio comunale: prevede l'isolamento e dunque la condanna progressista del centro storico, punta alla mortificazione delle tradizionali attività produttive ed alla devastazione delle superstiti risorse naturali, destina le rapinande aree ad una urbanizzazione che — queste le sue dichiarate velleità — possa consentire la trasformazione della cittadina dimora (che nel decennio 1975-1985 ha fatto registrare un incremento di poco più di 7.500 abitanti, nonostante l'elefantiaca espansione di Pinetamare) in una metropoli marittima di ben 150.000 abitanti, e cioè in un colossale sversatoio delle città e delle province di Napoli e di Caserta: come dire in un trapianto di culture che costituirebbero non già apporti ma invadenze, e, per effetto della soverchiante quantità, finirebbero per stravolgere, oltre che l'ambiente, le attitudini, le tradizioni, la memoria storica, la mentalità di un insediamento umano che, mai estemporaneo, si è formato e consolidato attraverso lente e consapevoli scelte e, conseguenzialmente, attraverso assimilazioni spontanee di modelli esistenziali ancora chiaramente connotabili.

All'inderogabile necessità che venisse predisposto un piano regolatore rispondente in pieno alle pressanti esigenze della collettività (necessità fatta presente più volte, nelle sedi competenti, dai consiglieri comunali del MSI Antonio Boccone e Vincenzo De Simone), le paranze della speculazione in marcia hanno replicato con la proposta del progetto in questione che è proteso, in maniera più che arrogante, verso l'ennesimo saccheggio del demanio comunale e il privilegiamento degli uzzoli cementificatori dei so-

liti palazzinari, i quali disporranno di indici di fabbricazione incredibilmente alti: e tutto ciò a discapito degli allevamenti bufalini (i cui territori verranno espropriati, sicché finiranno per sparire), del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato, del piccolo commercio, della piccola proprietà, delle pluricentinarie masserie della riva destra del Volturno, nonché dello stesso nucleo antico attorno al quale la comunità castellana crebbe e si sviluppò. Né la contro replica dei consiglieri comunali del MSI — i quali hanno denunciato il perverso progetto alla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere — è valsa a far recedere gli speculatori del regime, ormai lanciati verso la privatizzazione del pubblico interesse, nei loro propositi: la magistratura nicchia tuttora, e le cosche si decideranno a convocare il civico consesso soltanto dopo aver concluso felicemente le interpartitiche trattative che, sotto il fradicio arco costituzionale, fervono, e riguardano, manco a dirlo, la fissazione delle quote, la codificazione banditesca delle carature che a ciascuna delle combriccole verranno riconosciute ad affare fatto.

(4-08590)

RISPOSTA. — Il piano regolatore generale del comune di Castelvoturno è stato approvato dal commissario ad acta ingegnere Andrea Farinero, con delibera n. 1), in data 26 luglio 1989. Risulta altresì che tali proposte di interventi programmatici di assetto urbanistico del territorio hanno creato notevoli polemiche e malcontento diffuso nella cittadinanza.

Il consiglio comunale traduceva tali istanze di malcontento in un voto di bocciatura di tale piano regolatore, delibera del 19 ottobre 1988, n. 549, riservandosi di rappresentare nelle sedi competenti tutti gli elementi che hanno concorso a determinare tale voto negativo, invitando, nel contempo, il comitato tecnico regionale presso la provincia, l'amministrazione provinciale e le forze politiche in seno alla stessa ad adeguarsi alla volontà del consiglio.

Il comitato regionale di controllo di Caserta che aveva già sospeso con atto del 18

agosto 1988 la deliberazione commissariale anzidetta, per motivi attinenti l'errata compilazione di documentazione di supporto prodotta, ha successivamente annullato anche la deliberazione commissariale numero 2), « avendo rilevato che il commissario ad acta, nel fornire i chiarimenti richiesti, non aveva tenuto conto delle osservazioni del consiglio comunale di Castelvoturno in ordine alla delibera commissariale n. 1) del 26 luglio 1988.

Allo stato delle informative pervenute risulta che sono stati esperiti dei contatti tra il commissario ad acta e i rappresentanti della maggioranza del nuovo consiglio comunale nel frattempo formatosi al fine di avanzare proposte di modifica del piano regolatore generale, senza mutare le caratteristiche essenziali, quantitative e strutturali del piano e i suoi criteri di impostazione.

Il Ministero di grazia e giustizia ha informato che relativamente all'oggetto dell'interrogazione è stato prodotto un esposto da parte dei consiglieri comunali di Castelvoturno, Boccone e De Simone, su cui è stata disposta l'archiviazione degli atti con decreto del 3 maggio 1989.

Sui fatti esposti si ritiene di non esprimere alcuna valutazione in quanto la materia urbanistica è di stretta competenza degli enti locali e al Governo non è consentita alcuna forma di intervento.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

MASINI, FILIPPINI GIOVANNA e BRESCIA. — Ai Ministri del tesoro e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

con legge 26 luglio 1988, n. 291, sono state istituite le nuove Commissioni mediche militari per l'accertamento della invalidità nonostante lo stato di confusione e paralisi provocato dal provvedimento;

con legge 25 gennaio 1990, n. 8, sono state trasferite alle stesse Commissioni militari le competenze rimaste alle USL, relative alle domande di esenzione

dei tickets, di forniture di protesi, di collocamento a riposo e di assunzione obbligatoria. A seguito dei due provvedimenti di legge si è determinata una drammatica situazione di paralisi;

nella provincia di Forlì e del circondario di Rimini al 26 marzo 1990 le pratiche in attesa di accertamento da parte della Commissione medica militare risultavano essere circa 14.000. La Commissione medica effettua, stante l'organico attuale, circa 50 visite alla settimana e sussistono gravi difficoltà ad effettuare le visite a domicilio per i casi più gravi;

si stanno per altro verificando chiamate per le visite a persone che nel frattempo sono decedute;

stante l'attuale situazione le richieste potranno essere evase solo fra molti anni. È del tutto evidente che così vengono chiaramente negati i diritti degli invalidi —

quali provvedimenti intendano assumere per porre rimedio a tale assurda e drammatica situazione. (4-19181)

RISPOSTA. — Con decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, e con il successivo decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1990, n. 52, sono state emanate nuove disposizioni volte alla ristrutturazione, al potenziamento e ad una più efficiente articolazione delle menzionate commissioni. Tali iniziative dovrebbero consentire una più rapida istruttoria delle pratiche, accogliendo le legittime aspettative delle categorie interessate.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

MATTEOLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il 1° maggio 1989 il sindaco di Pontedera (PI) ha inaugurato la casa albergo per anziani:

in data 27 settembre 1989 il consiglio comunale dello stesso comune ha approvato un regolamento che:

a) non considera, nè specifica, come e da chi dovrà essere gestita la casa albergo;

b) non indica la data di apertura del centro stesso;

c) non stabilisce la cifra della retta per i pensionanti;

d) non esamina il problema del personale nè dal punto di vista qualitativo nè quantitativo;

l'amministrazione comunale di Pontedera ha ritenuto di dover respingere una proposta della Misericordia per la gestione della casa albergo, proposta che avrebbe risolto gran parte dei problemi ancora esistenti;

considerato che con tale comportamento l'amministrazione di Pontedera penalizza ulteriormente gli anziani ed è venuta meno ad un impegno ormai ventennale —

se non ritenga che sia da stigmatizzare il comportamento dell'amministrazione comunale di Pontedera e se non ritenga, inoltre, necessario inviare *in loco* un ispettore ministeriale per controllare il regolare svolgimento delle operazioni relative a tutta la vicenda casa albergo per anziani. (4-16285)

RISPOSTA. — *La casa albergo segnalata — la cui apertura è prevista entro il corrente mese di marzo — sarà gestita dal comune di Pontedera. La struttura — che dispone di 14 posti-letto — è destinata ad accogliere persone autosufficienti ed in grado di sostenere le spese, alle quali verranno garantite, di intesa con la competente unità sanitaria locale, tutte le prestazioni mediche, infermieristiche e di geriatria generale richieste dalle particolari condizioni fisiche dovute all'età.*

L'amministrazione comunale, una volta determinato l'importo della retta mensile,

stabilirà direttamente la quota che ogni ospite dovrà corrispondere sulla base dei propri redditi.

Il Ministro dell'interno: Gava.

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e dell'interno.* — Per conoscere — premesso:

quanto forma oggetto dell'ordinanza 1697/FPC del 19 aprile 1989 del ministro per il coordinamento della protezione civile, con la quale sono state emanate « disposizioni urgenti per la raccolta ed il reimpiego delle alghe proliferate nella laguna di Venezia » e l'appalto conferito alla società ECOLMARE, capofila di un gruppo al quale partecipano le società ECOLAG, GIBELLI e consorzio San Marco —:

quali siano i contenuti del « Progetto Venezia » per quanto riflette gli aspetti regolati dalla predetta ordinanza;

se sia vero che il progetto sia stato redatto su incarico del consorzio « Venezia Nuova »;

quali siano gli enti che prendano parte a tale progetto e se sia vero che ne facciano parte le società FIATIMPRESIT, ed il gruppo IRI e la società MAZZI;

quali siano le risorse di cui disponga il consorzio;

in base a quale pubblica gara sia stato conferito l'appalto alla ECOLMARE ed al gruppo di cui è capofila e quali altre ditte abbiano partecipato alla gara;

chi siano i componenti del consorzio San Marco e se sia vero che tra essi vi siano le società MALTAURO, DEL FAVERO, GRASSETTO e FURLANIS;

quali siano le principali controprestazioni di tale appalto e se risponda a verità che esso apparentemente sia limitato ad un anno ed a dodici miliardi di lire mentre sostanzialmente tempi ed importi siano destinati a quintuplicarsi;

se si giustifichi il fatto che il tutto viene fatto passare come una « mini-commissa sperimentale », il che in pratica, a giudizio degli interroganti, non è affatto;

rispetto a quanto previsto per il primo e a quanto sembra niente affatto unico anno, se siano davvero impiegati 21 battelli di vario tipo e 12 chiatte e se essi stiano raccogliendo ventimila quintali di alghe al giorno;

in ogni caso dall'inizio dell'attività alla data della risposta al presente atto quanti quintali di alghe siano stati raccolti e con quale media giornaliera;

se risponda al vero che le alghe raccolte appaiono inadatte all'utilizzo di emendante di terreni agricoli, e la loro essiccazione abbia inquinato ed inquinato, suscitando vivissime ed allarmate proteste, le località nelle quali sono state poste in essiccazione, specie nel comune di San Giorgio di Nogaro e se inoltre non appaia soddisfacente ed idoneo all'utilizzazione successiva nè il trattamento di stabilizzazione nè quello di trasformazione della biomassa algale;

quale sia alla data delle risposte al presente atto la valutazione data sia alla sperimentazione in corso che alle sue prospettive, sotto il profilo economico funzionale e produttivo dell'operazione;

quali iniziative, non tramite interventi di raccolta della abnorme biomassa prodottasi ed in corso continuo di produzione ma incidendo direttamente sui meccanismi di eutrofizzazione, siano in corso e con quale esito attuale ed in prospettiva, anche temporale. (4-13954)

RISPOSTA. — *1° quesito: Le disposizioni urgenti per la raccolta e lo smaltimento delle alghe proliferate nella laguna di Venezia, oggetto dell'ordinanza n. 1697/FPC del 19 aprile 1989, del ministro per il coordinamento della protezione civile rientrano nell'ambito della legge n. 798 del 29 novembre 1984 che detta le linee-guida per la salvaguardia di Venezia e per il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale*

ed economico; l'articolo 3 elenca gli obiettivi degli interventi di competenza dello Stato.

In particolare, il comma a) del suddetto articolo 3 comprende studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto ed all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare ed all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, nel cui ambito appunto può inquadarsi specificatamente la suddetta ordinanza.

Tutti gli interventi previsti per la salvaguardia di Venezia sono stati pianificati ed inseriti in un piano generale di interventi chiamato Progetto Venezia.

2° quesito: Il Progetto Venezia è stato redatto dal Consorzio Venezia nuova, che ha in concessione la realizzazione delle opere previste da tale piano, su incarico del Magistrato delle acque di Venezia.

3° quesito: Il Progetto Venezia è realizzato in concessione ed in base a singole convenzioni dal Consorzio Venezia nuova che è costituito dalle seguenti imprese o consorzi di imprese:

consorzio Cogefar Recchi per Venezia;

consorzio Italveneziana (gruppo IRI - Italstat);

Co.Ve.Co. (consorzio veneto cooperative);

Co.Ve.La. (consorzio veneto lavoratori);

Fincosit SpA;

Girola SpA;

Impresit SpA;

Lodigiani SpA;

Mazzi SpA;

Saipem SpA;

consorzio San Marco costruttori veneti;

4° quesito: Il Consorzio Venezia nuova (CVN), oltre che avvalersi della rilevante qualificazione tecnico-professionale della impresa che lo compongono, ha instaurato rapporti di consulenza professionale con un

gran numero di tecnici, professionisti, ed esperti italiani e stranieri che assicurano un notevole supporto scientifico alle elaborazioni progettuali.

È evidente che essendo i lavori affidati in concessione, l'ente concedente ha esaminato con particolare attenzione le risorse imprenditoriali disponibili in ciascuna impresa e la connessione funzionale delle stesse imprese costituenti il consorzio.

5° quesito: Il progetto di arresto ed inversione del processo di degrado del bacino lagunare connesso alla proliferazione di macroalghe è stato redatto dai servizi tecnici del CVN, su richiesta del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 (adunanza del 21 dicembre 1988). Il progetto è stato elaborato secondo i criteri emersi nel corso di specifici incontri di carattere tecnico promessi dal Magistrato alle acque ed a cui — oltre al Consorzio Venezia nuova — hanno partecipato esperti del Ministero dell'ambiente, della Regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia. Tale progetto, approvato dal comitato tecnico di magistratura il 28 febbraio 1989 è stato assentito dal comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 798 del 1984 nell'adunanza del 2 marzo 1989.

Il Consorzio Venezia nuova, nelle more della redazione ed approvazione tecnico-amministrativa della variante alla convenzione rep. 6479 (necessaria per consentire l'utilizzo dei fondi) ha intrapreso una indagine esplorativa al fine di individuare aziende che — in possesso delle attrezzature e dei macchinari speciali idonei allo scopo — potessero garantire, nel complesso, l'intervento di raccolta, trasporto acqueo, trasporto via terra e smaltimento, e riuso delle biomasse algali. A tal fine il Consorzio Venezia nuova ha inviato alla fine del mese di dicembre 1988 una lettera di richiesta di offerte ad un gruppo di imprese (di cui alcune facenti parte, attraverso il consorzio San Marco, dello stesso Consorzio Venezia nuova) che — da una approfondita indagine esplorativa preliminare da esso effettuata — risultavano le sole ad essere dotate dei requisiti oggettivi (possesso di idonee attrezzature) e soggettivi (affidabilità tecnico-eco-

nomica, capacità imprenditoriale, esperienza sul particolare ambito territoriale operativo) necessari per realizzare l'intervento.

Tali Imprese sono: Ecolmare SpA, Ferrari ingegner Ferruccio, F.lli Scuttari Sas, Ideco Srl, Carsea Srl, Cooperativa San Martino Srl, Bresciani Srl, Impresa Sider SpA, Geom. Baruelli (Codogno), Italmar Srl, Ecolag Srl, Seram Srl, Kerubin Srl. Le predette aziende sono peraltro qualificate nei diversi settori interessati dall'intervento e cioè: la raccolta, il trasporto (acqueo e terrestre) e il riuso o lo smaltimento delle alghe.

Alcune ditte interpellate — con diverse motivazioni — non hanno ritenuto di corrispondere con una propria offerta alla richiesta del Consorzio Venezia nuova, in particolare: Bresciani Srl, Geom. Baruelli (Codogno), Impresa Sider SpA, Kerubin Srl. Altre, invece, hanno presentato proposte operative basate sull'applicazione di metodologie non utilizzabili immediatamente anche se interessanti sotto il profilo tecnico.

Il Consorzio Venezia nuova, nella valutazione delle offerte, ha tenuto presente la necessità primaria di verificare l'adeguatezza — sotto il profilo tecnico — delle attrezzature e della organizzazione aziendale alle metodologie di intervento previste dal progetto esecutivo. Il Consorzio ha potuto constatare che, autonomamente, sia l'organizzazione proposta dalla Ecolmare che quella ipotizzata dall'eventuale associazione temporanea costituita tra le imprese Ferrari ing. Ferruccio, Scuttari Srl, cooperativa San Martino, Seram Srl, Ecolag Srl ed Ideco Srl, non avrebbero corrisposto alle esigenze progettuali; viceversa, un impiego contemporaneo delle due organizzazioni aziendali avrebbe garantito il rispetto delle previsioni di progetto, permettendo di disporre di un numero adeguato di mezzi per l'esecuzione della raccolta nei mesi critici.

Le ditte Ecolmare Srl, Ecolag Srl, Seram Srl, Ferrari ing. Ferrucci, F.lli Scuttari Sas, cooperativa San Martino Srl hanno successivamente formato tra loro un raggruppamento d'impresе a cui hanno chiamato a partecipare anche le ditte Boscolo e Tiozzo costruzioni generali SpA e Ideco Srl in

quanto detentori di attrezzature e competenze specialistiche complementari.

A tale raggruppamento il Consorzio Venezia nuova in base alle prerogative concessigli dall'istituto della concessione, ha proceduto poi definitivamente all'affidamento diretto dei lavori di intervento per l'arresto e l'inversione del processo di degrado del bacino lagunare.

6° quesito: I componenti del consorzio San Marco costruttori veneti sono le seguenti imprese:

Furlanis costruzioni generali SpA;

Grassetto costruzioni SpA;

SACAIM SpA;

Vittadello SpA;

Maltauro SpA;

Del Favero SpA;

Rizzi SpA;

CCC SpA;

Cos.Ma. SpA;

consorzio Rialto, comprendente: cooperativa San Martino Srl; Boscolo e Tiozzo SpA; F.lli Scuttari Sas; Ferrari ing. Ferruccio; Busetto; Rossi Sas; Foccardi Snc;

e quindi risponde al vero che di detto Consorzio fanno parte le Società Maltauro, Del Favero, Grassetto e Furlanis.

7° quesito: In base a stime indicative effettuate con l'ausilio di rilevamenti da satellite e sulla base di osservazioni locali dirette, si può realisticamente assumere che la diffusione delle alghe interessi larga parte della laguna di Venezia (circa cento chilometri quadrati), con concentrazioni diverse da zona a zona e variabili nel corso delle stagioni.

Per avere un impatto significativo sugli effetti ambientali della enorme proliferazione delle alghe, è apparso necessario poter intervenire con asportazioni meccaniche ripetute su più cicli annuali su almeno 50 chilometri quadrati. Per poter avere un'efficacia duratura è infatti necessario che questo tipo di intervento sia ripetuto per più anni.

Il progetto di intervento per l'arresto e l'inversione del processo di degrado conseguente al fenomeno di proliferazione algale, finanziato con la convenzione fra Magistrato alle acque e CVN rep. 6479 del 12 luglio 1985, prevedeva di intervenire con operazioni di asportazione e raccolta di biomassa algale in una superficie complessiva di circa 20 chilometri quadrati per circa 110 giorni lavorativi nelle sei zone critiche indicate nella planimetria di progetto. Le alghe raccolte sono state avviate a terra e impiegate come emendante di terreni agricoli, in aree esterne alla conterminazione lagunare, come indicato dal Ministero dell'ambiente, sia direttamente che previo ciclo di trattamento di strizzatura ed essiccazione. Tutte queste attività sono state effettuate con il nulla osta dei comuni interessati e con il controllo delle USL competenti.

Non sono state invece utilizzate le aree previste nel progetto a San Giorgio di Nogaro, nelle quali era previsto un processo di riuso delle biomasse nei terreni agricoli nella stagione autunnale, effettuando un ciclo di stabilizzazione mediante essiccazione naturale (fienagione). Tale procedimento, particolarmente conveniente, non è stato utilizzato per la opposizione delle autorità locali.

Le somme disponibili per i lavori di rimozione e smaltimento delle biomasse algali ammontavano a lire 7.603 milioni circa, cui andavano aggiunti lire 840 milioni per studi per l'ottimizzazione degli interventi di disalga e per la sperimentazione di interventi pilota per lo smaltimento alghe; gli altri oneri per direzione lavori, per le funzioni del concessionario e per IVA hanno fatto ammontare l'importo complessivo dell'intervento a lire 12 miliardi.

Gli interventi per gli anni successivi, come più sopra ampiamente descritto, sono comunque legati alla disponibilità di finanziamenti.

8° quesito: Il progetto di intervento per l'arresto e l'inversione del processo di degrado conseguente al fenomeno di proliferazione algale è essenzialmente un intervento di asportazione e smaltimento algale con l'impiego di mezzi speciali progettati e rea-

lizzati per questo scopo. Il progetto prevede comunque la realizzazione di due studi riguardanti sia l'ottimizzazione degli interventi di disalga (logistica, programmazione, tecniche operative) sia la individuazione di tecniche atte a valorizzare le opportunità di riuso delle alghe raccolte. Tale complesso di studi è stato affidato all'ENEA.

In funzione della realizzazione degli studi e di nuove tecniche di disalga sempre possibili si può parlare anche, e a buona ragione, di progetto sperimentale che dovrà dare indicazioni sulle metodologie di disalga e smaltimento da utilizzare nei prossimi anni.

9° quesito: Le operazioni di rimozione e smaltimento della biomassa algale di cui alla citata convenzione rep. 6479 sono iniziate il 22 marzo 1989 e sono terminate ai primi di agosto 1989.

I natanti impiegati durante la campagna di raccolta e smaltimento sono i seguenti:

14 motobarche raccoglitrice a nastro;

27 barche appoggio per trasporto delle alghe dalla zona di raccolta ai burchi di carico stazionati in zone con fondale;

13 burchi da carico per il trasporto delle alghe alle zone di smaltimento, oltre ai natanti ausiliari.

10° quesito: Durante i cento giorni di raccolta sono stati raccolti 44.200 metri cubi circa di alghe con una produzione media giornaliera di 4.400 metri cubi circa.

11° quesito: Le alghe raccolte vengono utilizzate come emendante di terreni agricoli. Nessun inquinamento significativo è stato riscontrato dalla essiccazione delle biomasse algali.

In proposito si fa presente che sia USL n. 8 Bassa friulana della Regione Friuli-Venezia Giulia che le USL nn. 16, 31, 32 e 36 della Regione Veneto hanno ufficialmente dichiarato che le biomasse algali utilizzabili a fini agricoli, anche previo compostaggio e trattamento di stabilizzazione, non rientrano tra le tipologie di rifiuto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 e pertanto non sono soggette alle autorizzazioni ivi descritte.

È vero tuttavia che all'inizio del conferimento delle biomasse algali nel comune di San Giorgio di Nogaro sono state elevate delle proteste da parte della popolazione che hanno indotto l'amministrazione comunale a ritirare l'autorizzazione allo scarico e spargimento delle alghe precedentemente accordata con il parere favorevole della USL n. 8 Bassa friulana.

La rimozione delle biomasse algali è drasticamente condizionata dal reperimento di idonee modalità di riuso e di aziende agricole interessate alle pratiche agronomiche connesse nonché all'ottenimento degli opportuni assensi da parte dei comuni e delle USL. Muovendo da questo obiettivo stato di difficoltà e procedendo nelle linee tecniche dell'intervento, anche in previsione di ulteriori fasi di rimozione delle masse algali, il consorzio ha segnalato al Magistrato la necessità di attivare un procedimento operativo innovativo consistente nella pressatura delle alghe fresche per ridurre il contenuto di acqua aderente alle biomasse algali e contenute negli interstizi di queste, il loro trasporto alle industrie di trasformazione ove, con tecniche opportune, vengono essiccate in forno rotativo e quindi pellettizzate ed utilizzate sia come emendanti di qualità per terreni agricoli, stabili e di facile impiego, sia come additivi di fertilizzanti organici.

12° quesito: La campagna di rimozione algale attualmente ha dato dei risultati che possono ritenersi soddisfacenti sia sotto il profilo igienico-sanitario che sotto il profilo biologico. Infatti, nell'anno 1989 in laguna non si è verificato nessun momento critico anossico ed eutrofico degno di rilievo, al contrario delle situazioni allarmanti verificatesi gli anni passati. L'asportazione massiva delle alghe ha sicuramente impedito la putrefazione estiva di estesi letti di Ulva che, raggiunto il massimo dello sviluppo, non trovano adeguate fonti di ossigeno per sopravvivere durante la fase notturna di respirazione; la decomposizione di queste biomasse avviene prima con fase aerobica che tende a sottrarre ulteriore ossigeno disciolto al corpo idrico, rendendo sempre più critico l'ambiente per la sopravvivenza di altre biomasse algali. La decomposizione, per ca-

renza d'ossigeno, procede quindi con una fase anaerobica con conseguente sviluppo di gas maleodoranti o tossici quali H_2S (acido solfidrico), mercaptani, eccetera e con evidenti alterazioni locali all'ambiente lagunare, tali da mettere in forse la sopravvivenza di numerose specie vegetali ed animali, sia bentoniche che pelagiche.

13° quesito: In prospettiva appare evidente che l'asportazione delle masse algali dovrà procedere ancora per qualche anno, ma parallelamente sono stati avviati studi ed interventi atti ad incidere direttamente sui meccanismi di eutrofizzazione lagunare in modo da limitare l'accrescimento delle alghe riportando il fenomeno a livelli fisiologici.

Il Consorzio Venezia nuova ha in corso interventi di ricostruzione della morfologia lagunare, atti ad assicurare una migliore circolazione idrodinamica ed una migliore ossigenazione delle acque. Ha inoltre proposto la realizzazione di un programma sperimentale di riduzione degli apporti inquinanti di origine agricola in un'area pilota.

Gli interventi finalizzati all'abbattimento degli apporti inquinanti del bacino scolante sono di competenza della Regione Veneto che anche attraverso il comitato tecnico permanente per l'ambiente ha iniziato i lavori preliminari di predisposizione di un piano organico.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: Lattanzio.

PARLATO e MANNA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

al Meeting di Rimini promosso da « Comunione e liberazione » e dai « cattolici popolari » è stato quest'anno presentato il « libro bianco » denominato « Il gigante e la cascina », poi pubblicato quale supplemento al n. 35 de *Il Sabato* del 2 settembre 1989;

l'opuscolo narra di varie vicende di marca clientelare ed affaristica il cui approfondimento, partendo proprio dai dati

contenuti nella pubblicazione, potrebbe far rinvenire fattispecie concretanti specifiche e gravi ipotesi di reato a carico di vari esponenti politici —:

se consti che la magistratura abbia avviato accertamenti in ordine ai fatti esposti nel detto opuscolo che, peraltro, è stato per più giorni alla ribalta delle cronache, suscitando vari clamori ma, a quanto si sa — ed è inquietante — nessuna querela, come se le affermazioni gravi ivi contenute fossero del tutto fondate, ivi compresi i presumibili fatti illeciti esplicitamente ed implicitamente riconducibili a quanto esposto. (4-15401)

RISPOSTA. — Sono state assunte informazioni presso la procura generale della Repubblica di Milano e Bologna dalle quali è emerso che presso i tribunali dei relativi distretti non vi sono procedimenti penali pendenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

PARLATO e MANNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere —

premessò che nel quartiere napoletano di Scampia — un vergognoso, invivibile ghetto nel quale subvivono centomila cittadini, in incredibili condizioni di degrado civile e sociale, senza servizi e con una diffusissima criminalità — avrebbe dovuto essere realizzato, da anni ed anni, un parco pubblico della eccezionale dimensione di ben ventotto ettari da parte del commissariato straordinario di Governo;

tuttavia — ignobilmente perché un rilevante contributo il grande parco lo avrebbe fornito e, se realizzato, lo fornirebbe al recupero di vivibilità del quartiere — del parco non si vede finora nemmeno l'ombra di una foglia —:

se sia pronto, e chi lo abbia redatto, il relativo progetto e per quali costi;

perché ritardi, ed a chi risalga la responsabilità, la realizzazione dell'opera;

se sia stato affidato, a chi, attraverso quale gara, per quale controvalore, l'appalto dell'esecuzione dell'opera;

in quali tempi si prevede che la realizzazione del parco pubblico di Scampia verrà avviata ed in quali tempi verrà conclusa. (4-15684)

RISPOSTA. — Con convenzione del 10 dicembre 1985, rep. n. 74, veniva definito fra l'altro l'affidamento al consorzio EDIFAR della realizzazione — nell'area centrale della 167 di Secondigliano — di un parco pubblico e relative attrezzature; opera già prevista nella originaria convenzione stipulata il 1° agosto 1981, rep. n. 6, fra l'amministrazione straordinaria ed il consorzio EDIFAR, concessionario di tutte le opere ricadenti nel comparto della 167 di Secondigliano;

benché una prima redazione del progetto sia stata approvata nel novembre 1986, è emersa, in corso d'opera, la necessità — ai fini di garantire la fattibilità dell'opera, nonché la sua corretta gestione — di procedere ad una revisione generale dell'intero progetto, che ha comportato, inevitabilmente, dei rallentamenti dei tempi di esecuzione;

l'elaborazione del progetto esecutivo del parco con le dovute varianti ha, quindi, richiesto, per la sua redazione definitiva, continue fasi di verifica da parte di questa gestione, al fine di ottenere il raggiungimento degli obiettivi definiti ed il rispetto dei limiti di spesa fissati in convenzione;

il progetto è stato redatto dall'architetto G. Fioravanti, coadiuvato da professionisti esperti in materia di verde (professore Pizzetti, Studio architetti paesaggisti associati di Roma;

che i lavori proseguono regolarmente ed allo stato attuale, sono state realizzate quasi tutte le opere in c.a. (cascata, laghi, bastioni) e sono in corso le opere di finitura, impiantistiche, nonché la piantumazione di buona parte delle essenze arboree;

il termine dei lavori è stato previsto entro novembre del 1990;

con ordinanza n. 8916 del 9 novembre 1989, il costo complessivo dell'intervento « comprensivo degli importi delle opere soggette a revisione e di quelle di cui alle prescrizioni » è stato fissato in 14 miliardi (lire 81), in tal modo tenendosi fermo l'importo originario, quale previsto in convenzione 520/CE.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

PARLATO e MANNA. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

in risposta all'interrogazione n. 4-15904 dell'11 ottobre 1989 relativa alla mancata apertura al pubblico del complesso termale romano databile al II secolo dopo Cristo rinvenuto qualche anno fa' nella zona di via Terracina a Fuorigrotta a Napoli, il Ministro per i beni culturali ed ambientali, con nota n. 809 del 12 febbraio 1990, assicurava che erano in corso da parte della soprintendenza archeologica di Napoli delle iniziative atte a garantire al più presto l'apertura al pubblico del complesso per inserirlo, in futuro, in un percorso di visita che valorizzasse anche le altre presenze archeologiche nell'area del quartiere di Fuorigrotta —:

quali siano le iniziative in corso da parte della soprintendenza archeologica di Napoli;

quali siano le altre presenze archeologiche dell'area di Fuorigrotta alle quali si riferisce la nota ministeriale e le iniziative che riguardano ciascuna di esse.

(4-19057)

RISPOSTA. — Attualmente sono in corso i lavori di restauro e sistemazione del complesso termale, finanziati da questo ministero, che prevedono, tra l'altro, la realizzazione di un accesso su via Terracina e la

creazione di un percorso di visita all'interno dell'edificio. Si è anche provveduto con arbusti e alberature fornite dal comune di Napoli al rinfoltimento dell'area verde che cinge l'edificio ed è prevista da parte dello stesso comune di Napoli, a seguito di richiesta della competente soprintendenza archeologica di Napoli, la realizzazione di un impianto di illuminazione dell'area archeologica.

Nell'area di Fuorigrotta sono presenti anche i seguenti monumenti archeologici:

tratto di strada di epoca romana e mausoleo funerario nell'area della Mostra d'oltremare e del giardino zoologico;

resti di un acquedotto e di strutture probabilmente pertinenti ad una villa lungo via Terracina, nell'area antistante la mensa universitaria;

resti di un tratto di acquedotto in via Vecchia Agnano;

statua di marmo di epoca romana all'interno del rione Miraglia.

Per la salvaguardia e fruizione di tali reperti sono stati programmati interventi di scavo, consolidamento, restauro e sistemazione, nella previsione di inserire tali complessi in itinerari turistico-culturali che dalla città di Napoli conducano ai Campi Flegrei.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

PAZZAGLIA e PARIGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. — Per sapere — premesso

che con interrogazione del 9 febbraio corrente anno (4-04351) a firma degli interroganti stessi si chiedeva se si fosse a conoscenza che i dipendenti di alcuni comuni della comunità montana del Collio e di quella del Carso, con appositi moduli, avevano indebitamente chiesto una indennità di bilinguismo;

che con interrogazione del 18 febbraio corrente anno (4-04595) si chiedeva

se si fosse a conoscenza che in alcuni comuni della provincia di Trieste venivano rilasciati documenti di identità personale, predisposti dal Poligrafico dello Stato in forma bilingue (lingua italiana e slovena);

che con interrogazione del 9 marzo (4-05082) si reiteravano precedenti interrogazioni tutte sinora rimaste inevase —:

dal ministro dell'interno se sia a conoscenza che nel *Bollettino Ufficiale* della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 13 febbraio corrente anno, l'amministrazione provinciale di Gorizia ha fatto pubbl. «13. Dil. bando per un «Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un posto di collaboratore amministrativo (conoscenza lingua slovena) di Ruolo presso il I Dipartimento (promozione delle attività culturali, ricreative e sportive)» firmato dal presidente, professor Silvio Cumpeta, dove illegalmente, arbitrariamente, incostituzionalmente si chiede — ed a chiare lettere nel titolo e nel testo del bando — che i concorrenti e soprattutto il vincitore del concorso debbono conoscere la lingua slovena;

se il ministro dell'interno sia a conoscenza che il comune di Sgonico, il 20 novembre 1987, ha bandito una prova selettiva per l'assunzione di un impiegato appartenente alla V qualifica funzionale prescrivendo la conoscenza della lingua slovena;

se il ministro dell'interno non ritenga che i bandi sopra indicati siano illegittimi e pertanto possano essere ritualmente impugnati davanti alle magistrature dello Stato per l'imposizione ai concorrenti della conoscenza di una lingua straniera che oltretutto comporta l'introduzione surrettizia del bilinguismo in una regione dove unica lingua ufficiale è quella italiana. Identici rilievi vanno sollevati per l'avviso indebitamente bilingue emanato sempre dalla «regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione regionale delle foreste — Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste», senza data, che pubblica in lingua italiana e

slovena un'ordinanza a firma del direttore dell'ispettorato, architetto Roberto Barocchi, sull'« Abbandono dei rifiuti »:

dal presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'interno, se direttamente, o tramite gli organi di controllo, non si ritenga di intervenire con la massima energia ed urgenza per ricordare a chi di dovere che la « autonomia » della regione Friuli Venezia Giulia si manifesta e si estrinseca nei limiti posti dalle leggi dello Stato, e che costituisce un indebito superare arbitrariamente le norme legittimamente poste, in particolare quando si investe un problema politico di una delicata zona di confine;

nel contempo si chiede al Presidente del Consiglio dei ministri, ed in particolare al ministro degli affari esteri, di fronte alla reiterazione da parte di organi e di amministrazioni dello Stato che si manifestano con sospetta frequenza — quasi che negli ultimi mesi abbiano ricevuto direttive in proposito — se per caso non siano state fatte, sul piano delle relazioni internazionali, concessioni o condiscendenze, senza che il Parlamento ne sia stato minimamente informato;

infine di fronte a questa delicata situazione, che presenta preoccupanti aspetti di ambiguità (chi ha ordinato al Poligrafico dello Stato di stampare carte di identità bilingui?) si chiede, anche tenuto conto delle precedenti interrogazioni non ancora evase, un immediato intervento per riconfermare i limiti della autonomia della regione Friuli Venezia Giulia nell'esercizio delle sue attività e funzioni amministrative e, nel contempo, di informare il Parlamento se da parte del ministro degli affari esteri, nei recentissimi incontri diplomatici, siano state fatte concessioni o riconoscimenti sull'uso di altra lingua che non sia quella italiana, nei territori della frontiera orientale della nostra Repubblica. (4-05654)

RISPOSTA. — *La Regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che, circa il pro-*

blema dell'indennità di bilinguismo, a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, il ministro della funzione pubblica, ha inviato in data 5 dicembre 1987 una nota con cui, tra l'altro, si dichiara che « l'attuale realtà giuridico-istituzionale della Repubblica italiana non conosce altre regioni a statuto speciale, oltre alla Valla D'Aosta e al Trentino-Alto Adige, in cui possano rinvenirsi tutte le condizioni per l'attribuzione del compenso per il bilinguismo ».

È stato inoltre riferito che i tre comuni a maggioranza slovena della provincia di Gorizia (Savogna d'Isonzo, Doberdò del Lago e San Floriano del Collio) avevano deliberato di attribuire ai propri dipendenti l'anzidetta indennità, prevista dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 per il personale in servizio negli enti che abbiano sede nelle regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente con carattere di obbligatorietà il sistema del bilinguismo.

Il comitato provinciale di controllo ha annullato tutte le cennate deliberazioni per illegittimità conseguente ad eccesso di potere, nella considerazione che in quella regione non si è avuto alcun riconoscimento giuridico, in forma istituzionale e con carattere di obbligatorietà, della parificazione della lingua della minoranza etnica a quella italiana.

Secondo informazioni pervenute allo scrivente dalla prefettura di Gorizia, la delibera del bando di concorso dell'amministrazione provinciale di Gorizia per il conferimento di un posto di collaboratore amministrativo pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 13 febbraio 1988, è stata ravvisata legittima dal comitato centrale di controllo in data 26 maggio 1987.

Per quanto riguarda l'indizione da parte del comune di Sgonico dell'unica prova selettiva per l'assunzione di personale straordinario nulla è stato eccepiuto dal competente organo di controllo nella seduta del 26 dicembre 1985. È stato infatti ritenuto conforme al regolamento dell'ente che per l'accesso al profilo professione denominato applicato d'ordine sia prevista la cono-

scenza da parte del candidato della lingua slovena, da accertarsi mediante una conversazione nell'ambito della prova orale.

Il competente ufficio provinciale di Trieste ha dichiarato che « non essendosi operata alcuna innovazione circa i requisiti richiesti per l'accesso al posto di cui trattasi, si ritiene che gli atti posti in essere dall'ente siano stati adottati in perfetta conformità alle norme attualmente vigenti ».

Per quanto concerne il riconoscimento del bilinguismo nella regione in questione, nel confermare che non esiste un formale impegno di carattere interregionale che vincoli il nostro paese, va tenuto presente come la tutela della minoranza di lingua slovena, già oggetto di specifiche disposizioni nel memorandum d'intesa di Londra del 1954 e dell'annesso statuto speciale, costituisce puntuale osservanza dell'obbligo prescritto dall'articolo 6 della vigente Costituzione italiana.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

PAZZAGLIA e PARIGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se è a conoscenza dell'episodio accaduto durante una recente seduta del Consiglio provinciale di Gorizia, quando la consigliere comunista Aleksandra Devetak ha preteso di svolgere il proprio intervento in sloveno;

per sapere se risponda a verità che il presidente del Consiglio provinciale di Gorizia abbia permesso alla consigliere comunista di intervenire in sloveno nulla eccependo se non la richiesta di traduzione simultanea per la quale si è offerto il consigliere dell'Unione Slovena Spazzapan;

per conoscere il giudizio del Governo sui fatti suddetti che hanno suscitato vive proteste fra i consiglieri ed hanno indotto il consigliere del MSI-destra nazionale Cosma ad abbandonare la seduta e l'aula;

per conoscere, infine, quali concrete forme di intervento intende assumere al fine di evitare ulteriori episodi di turbativa come quello anzidetto. (4-08707)

RISPOSTA. — Da elementi informativi pervenuti dalla prefettura di Gorizia, risulta quanto segue:

a) che, in data 21 settembre 1988, in occasione della prima seduta del neo eletto consiglio provinciale di Gorizia, presieduto dal consigliere anziano avvocato Ezio Volli, il Consigliere Aleksandra Devetak iniziava il proprio intervento in sloveno;

b) che il presidente ha subordinato la prosecuzione dell'intervento in lingua slovena alla contestuale traduzione dello stesso in italiano;

c) che la traduzione in lingua italiana è stata assicurata dal consigliere Federico Spazzapan;

d) che il consigliere Cosma ha abbandonato l'aula in segno di protesta.

In base alla normativa vigente, i fatti di cui sopra non giustificano il ricorso ad interventi repressivi di pertinenza dello Stato. Infatti secondo l'articolo 323 testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1915 (come modificato dall'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839): « I consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi di ordine pubblico o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti dalla legge, persistano a violarli ». Né l'uno né l'altro presupposto ricorre nella specie. Tanto più se si considera che — come ha avuto occasione di chiarire la Corte costituzionale — a seguito dell'avvento della vigente Costituzione « La tutela della autonomie locali postula criteri restrittivi nella valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento dei normali organi amministrativi degli enti » (sentenza n. 40 del 1961).

A ciò si aggiunge che, secondo l'articolo 6 della Costituzione, « La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche » e che tale disposto si è tradotto nell'approvazione da parte del Consiglio dei

ministri di un apposito disegno di legge (atto Senato n. 2073).

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Maura Crespi, nata a Busto Arsizio il 14 luglio 1952 ed ivi residente in via Lucca 19.

L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso dei due TRC/01 bis dell'INPS di Milano e di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 4 giugno 1982; la signora Crespi è in attesa del relativo decreto. (4-17130)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979 della signora Maura Crespi, cui è stato attribuito il n. 0383393 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e di Milano nonché la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio, questa amministrazione con nota del 30 marzo 1990 ha richiesto a quest'ultimo di far conoscere l'esatto recapito della interessata.*

Non appena perverrà tale indicazione, questa amministrazione disporrà, tramite il centro elaborazioni dati, la sollecita emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Sebastiano Di Grazia, nato a Catania il 21 febbraio 1923, ex dipendente delle Poste, è titolare della pensione numero di iscrizione 14953529, in pagamento presso la direzione provinciale del tesoro di Catania:

senza alcuna comunicazione esplicativa e senza un plausibile motivo la pensione « base » del signor Di Grazia è stata decurtata a partire dalla rata relativa al mese di settembre 1989 —:

quali siano i motivi reali che hanno determinato la riduzione della non lauta pensione del signor Di Grazia;

se si sia trattato di mero errore di calcolo, quali provvedimenti devono essere messi in atto per la correzione dello stesso e del ripristino della pensione nella misura esatta spettante al signor Di Grazia. (4-17267)

RISPOSTA. — *Nei confronti del signor Di Grazia è stato accertato un credito erariale di lire 280.023, per effetto del conguaglio fra gli acconti corrisposti dall'amministrazione delle poste, dall'1° gennaio 1989 al 31 agosto 1989, e le spettanze dovute a titolo di pensione provvisoria per lo stesso periodo. È stato, pertanto, disposto il recupero del debito, mediante l'applicazione della ritenuta mensile di lire 93.341, dal mese di settembre al mese di novembre 1989.*

La direzione provinciale ha, infine, precisato che il provvedimento di recupero è stato debitamente motivato ed inviato all'interessato con nota n. 14953 del 25 agosto 1989.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

PERRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che

il decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 ha esentato le pensioni di guerra dall'imposta IRPEF;

le pensioni di invalidità corrisposte dall'INAIL ai lavoratori privati sono pure esenti da IRPEF;

l'equo indennizzo concesso ai dipendenti civili e militari dello Stato non è

soggetto all'IRPEF (come da risoluzione dell'amministrazione finanziaria n. 9/972 del 20 ottobre 1975 e n. 18 dell'8 febbraio 1982);

le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai dipendenti civili e militari dello Stato sono assoggettate all'IRPEF;

numerose Commissioni tributarie da anni si esprimono per la non tassabilità delle pensioni privilegiate ordinarie;

la discriminazione cui sono sottoposti i cittadini italiani lavoratori dipendenti dallo Stato nei confronti degli altri lavoratori è una violazione palese della Costituzione;

la discriminazione lamentata si trascina da circa quindici anni e non viene ancora definita con grave danno per oltre 150 mila pensionati, mentre si potrebbe creare altro grosso contenzioso tributario che vedrebbe soccombere il Ministero delle finanze con riflessi negativi per il fisco sulla attività delle Commissioni tributarie e con un debito per lo Stato —:

quali iniziative intendono porre in essere per sanare con immediatezza la grave discriminazione evidenziata;

i motivi per i quali l'amministrazione finanziaria non ha ancora sanato detta discriminazione con una propria risoluzione come fatto per l'equo indennizzo che ha la stessa natura risarcitoria della pensione privilegiata ordinaria.

(4-04358)

RISPOSTA. — *L'interrogante ha chiesto il riconoscimento da parte di questa amministrazione dell'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra: ciò in base al disposto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.*

Invero in base alla vigente legislazione la pensione privilegiata ordinaria costituisce un normale trattamento pensionistico che viene erogato al beneficiario in relazione agli anni di servizio prestato oltre che in relazione alle infermità riportate, e conseguentemente non può non essere assogget-

tato ad imposizione al pari di ogni altro reddito. Di fatto il citato articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 implicitamente esclude dal suo ambito di applicazione le pensioni privilegiate ordinarie in parola. Leggendo infatti tale articolo 34 vediamo che il medesimo, al primo comma, così stabilisce:

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

Detto articolo indica quindi tassativamente casi in cui si applica tale esenzione e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Sulla discriminazione esistente, ai fini fiscali, tra pensioni privilegiate e pensioni di guerra si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 151 del 15 luglio 1981, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del riportato primo comma dell'articolo 34, nella parte in cui non si accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra, sostenendo in motivazione che le pensioni privilegiate ordinarie militari e civili, a differenza delle pensioni di guerra, hanno per presupposto un rapporto di impiego e di servizio e sono, pertanto, integrative o sostitutive delle pensioni normali.

Nell'occasione la Corte ha giustificato la diversità di trattamento fiscale sussistente tra le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie sulla base del diverso fondamento da cui esse hanno origine, elemento questo che esclude quella identità ed omogeneità di situazioni necessarie perché ci si possa appellare al principio di uguaglianza. La Corte Costituzionale ha, poi, ribadito il suo pensiero con le successive ordinanze n. 307 del 19 novembre 1985 e n. 276 del 16 dicembre 1986.

L'orientamento della Corte Costituzionale è stato da ultimo accolto anche dalla Corte di Cassazione — sezione primo civile — con sentenza n. 2104 del 5 maggio 1989.

« Nella pensione ordinaria privilegiata — afferma, infatti, la Corte di Cassazione nella citata sentenza — il presupposto necessario sta nel rapporto di dipendenza, l'ammontare è determinato in relazione alla base pensionabile costituita dall'ultimo trattamento economico complessivo. Dalla normativa si evince che il trattamento di pensione privilegiata è integrativo, quando non sostitutivo di quello di pensione normale, ... Se questa è la natura della pensione privilegiata non è possibile enucleare dall'unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale. Deve, invero, ritenersi che la pensione privilegiata, in quanto ha la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, non può non considerarsi nella sua interezza reddito da lavoro ai sensi del ricordato comma secondo dell'articolo 46 (decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e n. 816 del 1986) ».

Viceversa, per quanto poi concerne l'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate a seguito di menomazione riportata a causa del servizio militare di leva, alle pensioni di guerra, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 387 del 14 luglio 1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria e non reddituale delle medesime pensioni tabellari, dichiarando « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva ». « Emerge quindi, — è detto nella sentenza n. 387 — la natura non reddituale della pensione ordinaria militare tabellare. Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie "comuni", le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita); mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria ».

In conformità con la citata sentenza della Corte Costituzionale sono state emanate le opportune istruzioni ministeriali con circolare n. 16 — protocollo n. 11/1280 del 12 ottobre 1989.

Il Ministro delle finanze: Formica.

POLI BORTONE, SERVELLO e PARLATO. — Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per i beni culturali ed ambientali e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

alcuni giovani diplomati hanno partecipato per il periodo 30 dicembre 1988-30 dicembre 1989, al progetto della regione Puglia 537 legge n. 67, avente per oggetto « Catasto degli immobili storici ed artistici della Provincia di Taranto »;

detto progetto è stato attuato dalla Progeco industriale con sede in Taranto viale Virgilio 148;

l'attestato di partecipazione dei giovani è stato rilasciato, a firma dell'ingegner CORDISCO della PROIND srl con sede in Taranto, viale Virgilio 148, a Napoli, piazza Bovio 22 (partita IVA 00880740733) —:

che rapporto esiste fra la Progeco e la Proind;

a chi, nella realtà, è stato affidato il progetto;

con quale tipo di contratto sono stati assunti i giovani;

se la Progeco e la Proind hanno rispettato le norme contrattuali per assistenza e previdenza;

quanti giovani hanno usufruito del contratto nel periodo citato;

se, e chi, qualcuno dei giovani è stato riconfermato nel contratto e con quale motivazione;

per quanti anni è stato finanziato il progetto e per quale ammontare complessivo. (4-18391)

RISPOSTA. — Sul progetto della Regione Puglia n. 537 attuato dalla Progeco industriale di Taranto questo ministero non ha svolto alcuna attività di controllo in quanto non ha partecipato in alcun modo alla sua realizzazione.

Ciò premesso si comunica quanto rappresentato dal competente Ministero del la-

voro e della previdenza sociale a riguardo. Il progetto di cui all'interrogazione in oggetto è stato affidato inizialmente alla Progeco industriale Srl che in data 23 febbraio 1989 ha cambiato la propria ragione sociale diventando PROIND Srl, con la stessa partita IVA.

I giovani sono stati assunti con contratto previsto all'articolo 23 della legge n. 67 del 1988 a tempo parziale per un orario non superiore a 80 ore mensili e per un periodo di 12 mesi. In particolare sono stati utilizzati per il progetto n. 537 mirato alla formazione di un catasto degli immobili storici ed artistici della provincia di Taranto. Nei confronti dei giovani soggetti alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è stata rispettata la normativa vigente essendo stati assicurati debitamente alla sede INAIL di Taranto.

I giovani che hanno usufruito del contratto nel periodo 30 dicembre 1988-30 dicembre 1989 sono stati complessivamente 278. Nessuno dei giovani è stato riconfermato anche perché la legge non prevede proroghe di sorta al progetto.

Infine il progetto è stato finanziato solo per l'anno 1989 per un ammontare di lire 2 miliardi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

RAUTI, BAGHINO e TASSI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se non ritiene opportuno — ed anzi doveroso, per i motivi che verranno successivamente esposti e documentati — emettere apposito provvedimento amministrativo (decreto ministeriale o circolare interpretativa) con il quale venga definitivamente sancito il principio della non imponibilità — a tutti gli effetti e nel loro importo complessivo — delle pensioni privilegiate « tabellari » concesse ai militari e graduati di truppa (soldato, caporale, caporal maggiore) dell'Esercito, Marina e Aeronautica.

Come è noto, con sentenza n. 525 A/87 del 27 gennaio 1987, della Corte dei conti — Sezioni unite — Presidente Giuseppe Carbone, Relatore Mario Ristuccia, fu

ammessa l'automatica rivalutazione dei crediti di pensione a carico dello Stato « con esclusione delle pensioni di guerra e delle pensioni privilegiate militari tabellari ». Nelle motivazioni di diritto la Corte dei conti afferma quanto segue: « Entrambe queste categorie, del tutto estranee ad un rapporto di lavoro con lo Stato, traggono fondamento dal principio di riconoscimento e di solidarietà nei confronti di coloro che abbiano subito una menomazione fisica o la perdita di un congiunto per causa della a o per avere adempiuto al dovere dello svolgimento del servizio militare » ... « la natura delle pensioni di guerra e delle pensioni militari « tabellari » non può che essere quella di obbligazione di valuta, dovendosi ad esse carattere di indennizzo per attività legittima ». Già nel 1980 — con sentenza PR. 1060 la Corte dei conti deliberava: « La pensione privilegiata si fonderebbe su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli posti a base del trattamento pensionistico ordinario, dato che per la prima prescinde dalle esigenze di un rapporto di impiego e dalla durata del servizio, come è dimostrato dal fatto che può beneficiarne un militare di leva che abbia effettuato un solo giorno di servizio ». È evidente che con tali sentenze il fisco non potrà più insistere nel negare la non tassabilità delle « privilegiate per servizio militare » solo perché sono confuse con le « privilegiate ordinarie ». A filo di logica le corresponsioni economiche a riscontro di lesioni contratte al servizio della comunità nazionale non hanno nulla in comune con le pensioni normali, ordinarie, che hanno natura previdenziale. La connotazione diversa di questi due tipi di pensione sta infatti nelle differenti cause che le determinano: è ordinaria, se deriva da contributi previdenziali; è privilegiata, quando ha origine da una lesione invalidante contratta per causa di servizio. La privilegiata, dunque, non è retributiva; è una semplice obbligazione di valuta con la quale lo Stato indennizza un evento dannoso subito in attività legittima. A conferma che il trattamento complessivo di pensione privilegiata militare « tabellare »

ha natura esclusivamente risarcitoria e come tale non assoggettabile ad Irpef, si citano:

9 dicembre 1980 – Risposta del Ministro delle finanze *pro tempore* Reviglio alla interrogazione parlamentare degli onorevoli Tassone e Accame: « Infatti il trattamento pensionistico attribuito agli invalidi per servizio pur avendo carattere "privilegiato" costituisce pur sempre un trattamento ordinario di quiescenza derivante da un rapporto di impiego od anche di servizio, al quale sono applicabili tutti i miglioramenti connessi alle pensioni ordinarie »;

15 luglio 1981 – Sentenza Corte costituzionale n. 151: « ...La pensione privilegiata ordinaria militare o civile ha per necessario presupposto un rapporto di impiego o di servizio »;

18 febbraio 1985 – Risposta del Ministro del tesoro *pro tempore* Gorla all'interrogazione parlamentare del senatore Orciari: « ... si è tuttavia dovuto convenire, tenuto conto dell'avviso espresso sulla proposta di legge Fiori (atto Camera n. 1860) che il diverso regime fiscale trova la sua giustificazione nelle obiettive differenze che caratterizzano le pensioni privilegiate ordinarie... »;

30 ottobre 1985 – Commissione tributaria centrale – Decisione n. 9060, Sez. XX: « ...la pensione privilegiata militare o civile ha per necessario presupposto un rapporto di impiego o di servizio... »;

aprile 1987 – Risposta del Ministro delle finanze Visentini all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Moreno Bambi: « ... le pensioni privilegiate hanno come presupposto un rapporto di impiego civile o di servizio... ».

Con la legislazione più recente il Parlamento ha voluto indirettamente riconoscere la particolare natura risarcitoria delle pensioni concesse ai graduati e militari di truppa (Esercito, Marina e Aeronautica) definendo tali pensioni non più « ordinarie » ma soltanto « pensione o as-

segno privilegiato tabellare »: legge 26 gennaio 1980, n. 9, articolo 15 – legge 2 maggio 1984, n. III, articolo 8. La Corte costituzionale con sentenza n. 151 del 15 luglio 1981, le risposte alle interrogazioni parlamentari, le decisioni della Commissione tributaria centrale, le Sentenze della Corte dei conti, hanno fatto un esplicito, indiretto accenno alla posizione dei « tabellari » *ex* militari di truppa, i quali non hanno avuto rapporti di dipendenza con lo Stato, per il che le loro funzioni sono normalmente liquidate al di fuori di ogni base pensionistica, unicamente in funzione delle menomazioni fisiche contratte durante il Servizio militare e secondo apposite tabelle. Conseguentemente, la Corte costituzionale, la Corte dei conti, i Ministri delle finanze e del tesoro, e la stessa Commissione tributaria centrale hanno così voluto « codificare » le particolari motivazioni che devono presiedere in materia, all'esonero fiscale delle pensioni privilegiate tabellari e cioè: mancanza di ogni riferimento a rapporto di dipendenza – ammontare della pensione determinato in funzione del danno subito e secondo apposite tabelle – funzione risarcitoria per la diminuita capacità lavorativa a causa delle lesioni od infermità subite. In effetti, non si tratta, come fanno dubitare la stessa Corte costituzionale e le risposte dei Ministri delle finanze e del tesoro di allargare la sfera di esenzione prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ma di chiarire una volta per tutte che è assurdo ed erroneo oltre che incostituzionale, assimilare ai redditi di lavoro dipendente le somme aventi natura di mera reintegrazione patrimoniale quali risultano essere le pensioni privilegiate tabellari. Inoltre è da rilevare che la sentenza della Corte costituzionale si limita in sostanza a considerare la classifica P.P.O. in cui, accanto ad una modesta quota risarcitoria, è presente e prevalente il trattamento di quiescenza (cioè un compenso differito: un reddito soggetto ad Irpef). La pensione privilegiata tabellare non derivante da un rapporto di lavoro dipendente ma solo discendente da evento invalidante deve

essere trattata fiscalmente per quello che è: una pura e semplice reintegrazione patrimoniale delle lesioni invalidanti contratte in servizio e per causa di esso, lesioni che hanno dato luogo al trattamento risarcitorio, sia per il presupposto causale sia per il parametro della loro entità. Tali prestazioni economiche « non esplicano funzione integrativa e sostitutiva delle retribuzioni e quindi, non costano reddito, mancano del presupposto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973. Sono parole dell'Amministrazione finanziaria stessa tratte da: « Risoluzione del Ministero delle finanze n. 9/1972 del 20 ottobre 1975 e Circolari del medesimo Ministero n. 1/RT del 15 dicembre 1973 e n. 29 prot. 8/1206 del 31 maggio 1979.

(4-04703)

RISPOSTA. — *L'interrogante ha chiesto il riconoscimento da parte di questa amministrazione dell'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra: ciò in base al disposto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.*

Invero in base alla vigente legislazione la pensione privilegiata ordinaria costituisce un normale trattamento pensionistico che viene erogato al beneficiario in relazione agli anni di servizio prestato oltre che in relazione alle infermità riportate, e conseguentemente non può non essere assoggettato ad imposizione al pari di ogni altro reddito. Di fatto il citato articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 implicitamente esclude dal suo ambito di applicazione le pensioni privilegiate ordinarie in parola. Leggendo infatti tale articolo 34 vediamo che il medesimo, al primo comma, così stabilisce:

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

Detto articolo indica quindi tassativamente casi in cui si applica tale esenzione e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Sulla discriminazione esistente, ai fini fiscali, tra pensioni privilegiate e pensioni di guerra si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 151 del 15 luglio 1981, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del riportato primo comma dell'articolo 34, nella parte in cui non si accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra, sostenendo in motivazione che le pensioni privilegiate ordinarie militari e civili, a differenza delle pensioni di guerra, hanno per presupposto un rapporto di impiego e di servizio e sono, pertanto, integrative o sostitutive delle pensioni normali.

Nell'occasione la Corte ha giustificato la diversità di trattamento fiscale sussistente tra le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie sulla base del diverso fondamento da cui esse hanno origine, elemento questo che esclude quella identità ed omogeneità di situazioni necessarie perché ci si possa appellare al principio di uguaglianza. La Corte Costituzionale ha, poi, ribadito il suo pensiero con le successive ordinanze n. 307 del 19 novembre 1985 e n. 276 del 16 dicembre 1986.

L'orientamento della Corte Costituzionale è stato da ultimo accolto anche dalla Corte di Cassazione — sezione primo civile — con sentenza n. 2104 del 5 maggio 1989.

« Nella pensione ordinaria privilegiata — afferma, infatti, la Corte di Cassazione nella citata sentenza — il presupposto necessario sta nel rapporto di dipendenza, l'ammontare è determinato in relazione alla base pensionabile costituita dall'ultimo trattamento economico complessivo. Dalla normativa si evince che il trattamento di pensione privilegiata è integrativo, quando non sostitutivo di quello di pensione normale, ... Se questa è la natura della pensione privilegiata non è possibile enucleare dall'unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale. Deve, invero, ritenersi che la pensione privilegiata, in quanto ha la sua causa genetica

nel rapporto di dipendenza, non può non considerarsi nella sua interezza reddito da lavoro ai sensi del ricordato comma secondo dell'articolo 46 (decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e n. 816 del 1986) ».

Viceversa, per quanto poi concerne l'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate a seguito di menomazione riportata a causa del servizio militare di leva, alle pensioni di guerra, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 387 del 14 luglio 1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria e non reddituale delle medesime pensioni tabellari, dichiarando « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva ». « Emerge quindi, — è detto nella sentenza n. 387 — la natura non reddituale della pensione ordinaria militare tabellare. Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie "comuni", le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria ».

In conformità con la citata sentenza della Corte Costituzionale sono state emanate le opportune istruzioni ministeriali con circolare n. 16 — protocollo n. 11/1280 del 12 ottobre 1989.

Il Ministro delle finanze: Formica.

RONZANI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che

il comune di Mezzana Mortigliengo (Vercelli) ha presentato opposizione alla richiesta presentata dalla ditta « Minerali Industriali s.r.l. » allo scopo di ottenere una concessione mineraria;

tale opposizione è motivata dalla presenza di un vincolo idrogeologico, dalla presenza di numerose captazioni e sorgenti che alimentano la quasi totalità

degli acquedotti del comune nonché dal fatto che mancano nella domanda di concessione la relazione sul giacimento, uno studio idrogeologico, le indicazioni di come avverrà la coltivazione, di quali saranno le modifiche ambientali e gli inquinamenti provocati;

nella zona interessata alla concessione è già stato realizzato un intervento di forestazione ai sensi del regolamento CEE 1401, fatto dalla comunità montana Prealpi Biellesi;

nella prooista di istituzione del parco naturale delle Rive Rosse è stata inclusa tale area:

quali provvedimenti intende assumere onde impedire che l'autorizzazione della concessione determini danni irreparabili all'ambiente e all'assetto idrogeologico dell'area interessata. (4-12438)

RISPOSTA. — Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino in data 9 febbraio 1989, n. 114, e stata conferita alla Srl Minerali e Industriali, la concessione mineraria per feldspati e associati denominata Cascina Borino, sita nei comuni di Mezzana Mortigliengo e Soprana (Vicenza), per la durata di 15 anni su ettari 151.80.

In corso di istruttoria del titolo minerario, il corpo forestale dello Stato di Vercelli, con nota del 4 settembre 1984, comunicava l'esistenza nelle aree di interesse minerario, del vincolo idrogeologico. Il comune di Mezzana Mortigliengo si opponeva al conferimento della concessione con delibera della giunta municipale in data 10 agosto 1988 e successiva del consiglio comunale del 30 agosto 1988: in essa, tra i motivi adottati a supporto, veniva fatto generico riferimento alla presenza del suddetto vincolo idrogeologico, nonché alla salvaguardia del territorio ai sensi della legge n. 431 del 1985 ed alla possibilità di inquinamento delle falde acquifere conseguente ai lavori minerari. In entrambe le note sopra menzionate (corpo forestale dello Stato e giunta municipale di Mezzana di Mortigliengo), non si faceva nessuno specifico riferimento né alla realizzazione, in atto o avvenuta, di piani di

riforestazione, né alla presenza nella zona di sorgenti per alimentazione di acquedotti.

L'area oggetto della concessione non risulta compresa nella zona dell'istituendo parco naturale delle Rive Rosse d'iniziativa regionale.

Per quanto attiene al vincolo idrogeologico, nel decreto di conferimento della concessione, è stato subordinato l'inizio dei lavori all'intesa con il competente organo forestale per l'accordo sulle modalità di esecuzione degli stessi, ai fini della tutela di tale vincolo; inoltre le eventuali deroghe al vincolo idrogeologico e/o paesaggistico-ambientale ex legge n. 431 del 1985 potranno essere accordate dagli organi competenti nello specifico settore, a norma della legge regionale n. 27 del 1981, della legge n. 431 del 1985 e della legge regionale n. 20 del 1989. I predetti organi pubblici provvederanno ad emettere lo specifico disciplinare per una corretta gestione del territorio nell'ambito delle rispettive competenze.

Da ultimo si evidenzia che il dispositivo del titolo minerario prescrive che la società concessionaria ha l'obbligo di presentare annualmente il progetto delle opere minerarie di coltivazione e di recupero ambientale da sottoporre all'approvazione dell'ingegnere capo del distretto minerario, e che i programmi minerari attuali non interessano aree in territorio del comune di Mezzana Mortigliengo. L'amministrazione mineraria sollecitata vigilerà al fine della salvaguardia degli equilibri ambientali ed idrogeologici.

Il Ministro dell'ambiente: Ruffolo.

RONZANI, BRUZZANI, MIGLIASSO e SOAVE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

presso la Corte dei conti risultano giacenti 185 mila ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e una forte denuncia in tal senso è venuta anche dal recente congresso nazionale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi;

i tempi di definizione di tali ricorsi si allungano continuamente nonostante che abbiano superato da tempo ogni limite di decenza;

esponenti della Corte dei conti hanno dichiarato pubblicamente che con le procedure, le strutture e i ritmi attuali, lo smaltimento degli arretrati non potrà avvenire prima del 2030 e cioè 85 anni dopo la conclusione del conflitto mondiale;

più volte il Parlamento ha impegnato il Governo ad adottare quei provvedimenti i quali consentendo il rapidissimo esame dei ricorsi, possono rendere finalmente giustizia a quelle migliaia di cittadini che da anni attendono di conoscere l'esito di un ricorso o di una domanda di aggravamento;

i deliberati del Parlamento sono sinora rimasti lettera morta —:

se ha accertato le cause di tali incredibili e ingiustificati ritardi;

quali provvedimenti ha sinora adottato per ottemperare alle deliberazioni del Parlamento;

con quali iniziative intende risolvere definitivamente il contenzioso esistente in materia di pensioni di guerra, ponendo fine ad una situazione che provoca amarezza, sfiducia, disaffezione nei confronti delle istituzioni oltre a minarne la credibilità. (4-16559)

RISPOSTA. — Attualmente, sono all'esame della Camera dei deputati due proposte di legge (atti Camera n. 3520 e n. 3572) che prevedono uno snellimento delle procedure del contenzioso pensionistico di guerra. Rilevanti riflessi in materia sono stati, peraltro, prodotti dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, concernente modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra. In particolare, tale provvedimento ha eliminato l'alternatività tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, prevedendo in prima istanza la proposizione del ricorso gerarchico, cui può seguire il ricorso alla Corte dei conti, contro il provvedimento di decisione sul ricorso gerarchico.

È stato riformato, altresì, l'istituto della revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale,

introducendo profonde innovazioni, quali l'integralità del riesame, con riferimento, quindi, anche alle disposizioni di legge emanate successivamente, la possibilità di effettuare tutti gli accertamenti ritenuti utili, la facoltà degli interessati di produrre, a sostegno del proprio assunto, memorie e documenti, e, in mancanza o in caso di distruzione di questi, atti notori o testimonianze. Tali modifiche, nel loro complesso, da un lato sono dirette a contenere la presentazione dei ricorsi alla Corte dei conti, dall'altro consentirebbero di ridurre i tempi dell'iter dei ricorsi stessi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

RONZANI e SOAVE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel gennaio del 1986 il comune di Vallemosso (VC) inviava alla prefettura di Vercelli, al provveditorato alle opere pubbliche e al genio civile una relazione tecnica nella quale veniva evidenziato che il campanile di Crocemosso presenta una inclinazione che tende ad accentuarsi, che il passaggio dei mezzi pesanti lungo la strada adiacente contribuisce ad aggravare la situazione e che pertanto è necessario intervenire rapidamente, prima che lo strapiombo raggiunga valori gravemente pericolosi per la stabilità dell'opera;

nel frattempo è stato predisposto, da parte dell'amministrazione comunale, il progetto dei lavori per « il consolidamento della Torre campanaria » il quale prevede con le ultime revisioni un costo di un centinaio di milioni;

l'amministrazione comunale non essendo in grado di provvedere alle spese con le dotazioni del proprio bilancio, nel gennaio 1988 invitava la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali e il provveditorato alle opere pubbliche a finanziare l'opera;

al termine di un sopralluogo effettuato nel febbraio dello stesso anno i tec-

nici non mancavano di manifestare preoccupazioni e allarme circa la tenuta della struttura e nell'aprile del 1989 un geologo ha confermato che « lo strapiombo è in aumento » non mancando di sottolineare che « allo stato delle cose non esiste però una situazione di rischio immediato »;

si è proceduto all'installazione di strumenti di precisione per rilevare l'indicazione della struttura —:

se di fronte all'importanza e all'urgenza dell'intervento di consolidamento della Torre campanaria della chiesa parrocchiale di Crocemosso e ai pericoli che potrebbero derivare dal fenomeno di cedimento tuttora in atto, non ritenga di dover finanziare il progetto presentato dall'amministrazione comunale di Vallemosso. (4-16929)

RISPOSTA. — *Questo ministero ha predisposto un piano integrativo di ripartizione dei fondi di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 449 rifinanziata con legge 11 marzo 1988, n. 67, inserendo la somma di lire 150 milioni per il consolidamento ed il restauro del campanile di Croce Mosso, frazione del comune di Valle Mosso (Vercelli). Con decreto ministeriale 23 febbraio 1990 è stata già finanziata la perizia per l'importo predetto.*

Si precisa, altresì, che in seguito ad apposito sopralluogo la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino ha preso gli opportuni contatti con l'amministrazione comunale nella previsione di effettuare l'intervento nel corrente anno.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

RUSSO SPENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dell'ispezione presso l'Istituto centrale di statistica (ISTAT), effettuata dal dottor Cesare Muscolino — ispet-

tore generale della Ragioneria dello Stato — dal 13 marzo 1986 al 25 luglio 1986, è emerso, tra l'altro, che:

il presidente dell'ISTAT, professor Guido Rey, all'atto della nomina, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1980, pur non potendo cumulare l'attività di docente ordinario presso l'università di Roma con quella di presidente dello stesso ISTAT, ha continuato a svolgere attività didattica percependo, in tal modo, un doppio trattamento economico;

dal 1980 al 1986, l'ammontare delle somme erogate dall'ISTAT al professor Rey (indennità di carica, pari al compenso spettante al direttore generale maggiorate del 20 per cento, gettoni di presenza, compensi per missioni in Italia e all'estero) non è stato comunicato alla competente direzione provinciale del Tesoro, come stabilito dall'articolo 24, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, ai fini del conguaglio ritenute operate dall'ISTAT sulle somme medesime e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi sulla base dell'aliquota IRPEF applicabile, tenuto conto anche delle somme liquidate dall'università degli studi di Roma per stipendi, 13^a mensilità ed altro, quale docente ordinario;

al capitolo 11 del bilancio dell'ISTAT sono risultate imputate spese, relative a numerosi pranzi e consumazioni di ogni genere offerti dal professor Rey in diverse occasioni, prive di un'adeguata documentazione giustificativa;

nessun rilievo è mai stato mosso nei confronti del professor Rey dal collegio dei revisori dei conti, la cui composizione, secondo l'ispettore Muscolino, era da ritenersi illegale. Per effetto della legge 21 marzo 1958, n. 259, estesa all'ISTAT con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1961, infatti, gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono soggetti al controllo della Corte dei conti:

l'articolo 4 della legge suddetta stabilisce che il controllo della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati venga effettuato in forma autonoma ed esterna, mediante l'esame dei conti consuntivi, dei bilanci d'esercizio e delle relazioni degli organi di revisione;

l'articolo 15 della stessa legge stabilisce che dalla composizione dell'organo di controllo dei succitati enti siano esclusi i rappresentanti della Corte dei conti;

nonostante i rilievi mossi dall'ispettore della Ragioneria generale dello Stato, a tutt'oggi, il professor Roberto Coltelli, magistrato della Corte dei conti, continua a presiedere il collegio dei revisori dei conti dell'ISTAT e la Sezione controllo enti presso la Corte dei conti medesima. Alla predetta Sezione spetta il compito di controllare bilanci e relazioni dei revisori dei conti dell'ISTAT;

copia della relazione redatta dall'ispettore Muscolino è stata regolarmente notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla procura generale della Corte dei conti fin dal gennaio 1987;

dalla vicenda si è ampiamente occupato il settimanale *L'Espresso* del 17 settembre 1989 —:

i motivi per i quali, a tutt'oggi: 1) nessun provvedimento a carico del Presidente dell'ISTAT, professor Guido Rey, è stato adottato ai fini del recupero degli emolumenti indebitamente percepiti dall'università degli studi di Roma; 2) non sono state adottate nei confronti dello stesso le sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 1982 nei casi di inosservanza del regime d'incompatibilità fissati dall'articolo 13 dello stesso decreto; 3) non sono state addebitate al professor Rey le spese per pranzi e consumazioni varie risultate prive di adeguata documentazione giustificativa; 4) non si è provveduto alla esclusione del professor Roberto Coltelli dal collegio dei revisori dei conti. (4-16456)

RISPOSTA. — *Il presidente dell'ISTAT, dopo la sua nomina, segnalò il problema della continuazione nell'insegnamento universitario al rettore dell'università di Roma precisando, che la particolare natura dell'istituto, escluso dal novero degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 in quanto organo dello Stato con personalità giuridica, e il carattere eminentemente scientifico della sua attività costituivano validi elementi per distinguere l'istituto stesso dagli enti pubblici di cui all'articolo 13, punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (per i quali è prevista l'incompatibilità) e per includerlo fra quelli a carattere prevalentemente scientifico, le cui cariche direttive risultano compatibili con lo status di professore ordinario (seconda parte del punto 10, dell'articolo citato). I servizi ispettivi del Ministero del tesoro e la Presidenza del Consiglio dei ministri che affrontarono la questione, hanno riconosciuto all'ISTAT la natura di organo — ente dello Stato, con compiti prevalentemente scientifici.*

Per quanto attiene all'assoggettamento alle ritenute di legge, l'ISTAT ha fatto presente che fino al 1986 si è proceduto a trasmettere allo stesso Presidente una certificazione annuale, riguardante le somme erogate dall'amministrazione, che costituiva la base documentale per la compilazione del modello 740/IRPEF da parte del Presidente medesimo. Detta procedura sarebbe stata modificata a partire dal 1987 a seguito di una diversa interpretazione della normativa formulata dall'ispettore contabile.

Circa le spese sostenute per i « numerosi pranzi e consumazioni di ogni genere », l'ISTAT fa osservare che tali spese di rappresentanza, per gli anni dal 1980 al 1988, sono ammontate a lire 2.300.000 l'anno, sottolineando, in tal modo, la parsimonia con cui il Presidente dell'istituto fa ricorso a tale fonte, peraltro regolarmente prevista in un capitolo del bilancio ISTAT. Qualora fosse esistita questione in sede di verifica amministrativo-contabile, questa avrebbe riguardato, dalle notizie fornite dall'istituto, i criteri di individuazione dei casi in cui è necessario effettuare tali spese e il sistema di documentazione.

In proposito, l'istituto ha fatto osservare che, le volte in cui il legale rappresentante dell'ente ha ritenuto di intrattenere autorità nazionali o di altri paesi a colazioni di lavoro, questo è sempre avvenuto in base al criterio di una doverosa ospitalità ed a quello della reciprocità. Le relative spese risultano documentate da regolari ricevute fiscali rilasciate dai locali ove hanno avuto luogo le colazioni; su tali ricevute sono stati annotati i nominativi delle più importanti personalità ospitate, consentendo così ogni forma di controllo ritenuta necessaria.

Per quanto concerne il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale di statistica, si fa presente che, in sede di ricostituzione di detto organo, troverà applicazione l'articolo 19 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che prevede la partecipazione di un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Facchiano.

RUSSO SPENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

con deliberazione n. 71/A.C.G., data 9 giugno 1989, il presidente dell'ISTAT, professor Guido Mario Rey, ha costituito una commissione per l'inquadramento del personale dello stesso ISTAT, appartenente alla X qualifica funzionale, nel profilo di ricercatore e nella seconda fascia differenziata (primo ricercatore), secondo le modalità previste dall'articolo 15, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987;

detta commissione risultava composta dal professor Alberto Zuliani, ordinario di statistica presso la Facoltà di economia e commercio di Roma, nonché membro effettivo del comitato amministrativo dell'ISTAT, dal professor Vincenzo Siesto, direttore generale, dal dottor Gaetano Esposito, direttore centrale, e dai professori Alfredo Rizzi, ordinario di statistica presso la Facoltà di statistica di Roma e Raimondo Cagiano de Azevedo,

ordinario di demografia presso l'Università di Chieti;

a tutt'oggi, non risulta affissa all'albo dell'ISTAT alcuna delibera che contenga i nomi dei funzionari dichiarati primi ricercatori dalla commissione Zuliani;

nella giornata di venerdì, 2 febbraio scorso, il cavaliere Mario Leonetta — dipendente ISTAT, parente del direttore generale dottor Gaetano Esposito (membro della commissione Zuliani) — autorevole esponente del sindacato UIL-ISTAT, sarebbe stato in possesso della lista dei funzionari dichiarati « primi ricercatori »;

secondo tale lista, la commissione Zuliani avrebbe « promosso » i funzionari dottori Barbetti, Boselli, Busi, Caricchia, Claudia Cingolani, De Grandis, De Marchis, Del Santo, Fanelli, Fusco, Gallina, Gatto, Mario Greco, Innocenzi, Mauro Masselli, Moriani, Orasi, Riccardo Orazi, Pagano, Pascarella, Pasquali, Luisa Piccozzi, Mauro Politi, Laura Ricci, Russo, Taccini, Valerio Terra Abrami e Zanella;

a tale diffusione « ufficiosa » ancorché scorretta dei risultati sarebbero seguite numerose proteste e lamentele da parte dei funzionari risultati « bocciati »;

altre proteste si erano verificate in precedenza nei confronti del professor Rey, presidente dell'ISTAT, allorquando non si era provveduto a rendere pubblici i criteri di valutazione dei titoli scientifici nonché i criteri e le modalità di svolgimento del colloquio, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della funzione pubblica con nota n. 27003/6.2.16.134 del 4 febbraio 1989, regolarmente notificata all'ISTAT in data 25 febbraio 1989, protocollo n. 5840;

ai suddetti candidati, infatti, nel corso del colloquio, mirante ad accertare una elevata preparazione scientifica tale da giustificare l'attribuzione del profilo professionale di « primo ricercatore », durato mediamente circa dieci minuti, sarebbero state rivolte dal professor Zuliani

(la cui successione al professor Rey nella carica di presidente dell'ISTAT sarebbe data per scontata negli ambienti accademici) domande del tipo: « di che si occupa lei » oppure: « mi parli in breve del suo lavoro »;

ai suddetti candidati non sarebbe stata fatta apporre alcuna firma né prima né dopo il colloquio;

numerose altre proteste sarebbero, poi, mosse al presidente dell'ISTAT, in particolare dai sindacati autonomi USI e Lisistat, a causa della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1989, n. 93-bis, 4ª serie speciale, di un bando di copertura, mediante mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988, di n. 15 posti del profilo professionale di esperto analista di sistema;

il suddetto profilo, infatti, non figura tra quelli in vigore all'ISTAT e fissati con un'apposita delibera del comitato amministrativo dello stesso ISTAT datata 30 maggio 1989;

sconcerto, poi, sarebbe affiorato tra taluni funzionari del ruolo ad esaurimento che si sarebbero visti attribuita, su alcuni documenti affissi all'albo, la X qualifica funzionale prima che si fosse pronunciata l'apposita commissione che, a tutt'oggi, non risulta ancora costituita;

risulterebbe, infine, che l'Ente presieduto dal professor Guido Rey avrebbe alimentato speranze non giustificate per l'attribuzione del profilo professionale di « primo ricercatore », in quanto i funzionari interessati (che hanno sottratto un rilevante numero di ore alle rispettive famiglie per prepararsi al colloquio di cui al settimo capoverso) avrebbero dovuto maturare un'anzianità di nove anni effettivi nel profilo di « ricercatore », secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 9, lettera b), e ribadito dal Ministero della funzione pubblica con la suddetta

nota notificata all'ISTAT il 25 febbraio 1989 —:

se non si renda indispensabile ed urgente nominare una commissione d'inchiesta amministrativa che:

a) accerti se e a quale titolo il cavaliere Mario Leonetto, dirigente nazionale UIL-Ricerca, avrebbe diffuso « in anteprima esclusiva » i nominativi dei funzionari nominati primi ricercatori;

b) faccia chiarezza in merito al grave caos amministrativo che regnerebbe da alcuni mesi all'interno dell'ISTAT.

(4-18198)

RISPOSTA. — Il fatto che le conclusioni cui perviene una commissione giudicatrice trapelino in forma ufficiosa costituisce un evento non raro, di cui l'amministrazione è solo in minima parte responsabile e che comunque non riveste particolare gravità non potendo creare legittime aspettative negli interessati.

Per quanto concerne la mancata pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli, l'ISTAT comunica che nella nota n. 27003 del 4 febbraio 1989, citata nell'interrogazione, il Dipartimento per la funzione pubblica aveva asserito testualmente: « il giudizio di idoneità per titoli scientifici e colloquio si svolgerà con criteri e modalità che saranno resi pubblici ». Ciò è stato fatto dall'ISTAT con l'ordine del servizio n. 46 del 21 marzo 1989 nel quale sono indicati i titoli valutabili e le procedure per l'inquadramento nel profilo di ricercatore.

Altra cosa sono i criteri di valutazione dei titoli i quali, come previsto in tali casi, sono stati fissati dalla commissione prima di procedere alla valutazione dei titoli stessi, il che risulta dai relativi verbali. Va rilevato, in proposito, che, compito della commissione era solo quello di esprimere un giudizio sul tipo di attività svolta dal candidato e non quello di formulare graduatorie sulla base di punteggi numerici da attribuire a ciascun titolo presentato.

Per quanto riguarda il contenuto del colloquio la commissione aveva preventivamente stabilito che si svolgesse sui titoli presentati e sul lavoro svolto dall'ISTAT. Di

ciò i candidati erano stati preventivamente informati. Appare, pertanto, del tutto coerente con tale indirizzo che ai concorrenti sia stato chiesto, tra l'altro, di descrivere quali fossero le funzioni svolte nell'ambito della organizzazione dell'istituto. Circa la presenza dei candidati al colloquio, tutti identificati per conoscenza diretta, essa risulta attestata ufficialmente dai verbali della commissione. La firma di ciascuno dipendente sarebbe, quindi, stata del tutto superflua.

Per quanto riguarda l'anzianità necessaria per essere ammessi alla selezione per l'inquadramento nella fascia di primo ricercatore viene confermato dall'ISTAT che, dopo la chiusura dei lavori della commissione, il Dipartimento per la funzione pubblica aveva sollevato talune perplessità sulla possibilità di considerare utili a tal fine tutti gli anni di servizio prestati dai candidati nella carriera direttiva. La soluzione del problema condiziona, evidentemente, il suddetto inquadramento che non potrà essere effettuato se non nei termini concordati con lo stesso dipartimento, cui com'è noto, compete di fornire la corretta interpretazione delle norme contrattuali sul pubblico impiego.

Si fa, infine, presente che con nota n. 20173 del 3 novembre 1989, l'istituto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 3025 sulla mobilità del personale, ha avanzato richiesta al Dipartimento per la funzione pubblica per la copertura di 45 posti di X qualifica funzionale suddivisi nei profili di Ricercatore e Collaboratore professionale enti di ricerca. Nella specifica delle mansioni cui il personale suddetto sarebbe stato addetto veniva indicata, nella nota, anche l'attività di sviluppo di sistemi informatici.

Il Dipartimento per la funzione pubblica, probabilmente equivocando tra missione e denominazione del profilo, faceva pubblicare nella Gazzetta Ufficiale la notizia di posti vacanti nel profilo Esperto analista di sistema, che nell'organico ISTAT non esiste.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

SERRENTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

nella categoria delle pensioni privilegiate ordinarie si comprende il trattamento pensionistico a base previdenziale ordinaria maggiorato di un indennizzo di invalidità per causa di servizio e il trattamento pensionistico senza fondamento previdenziale originato da menomazioni per servizio;

l'istituto dell'indennizzo risarcitorio, non reddituale, e quello di previdenza, reddituale, vanno nettamente distinti ai fini fiscali e la stessa amministrazione finanziaria ha più volte affermato il principio generale che tutti i trattamenti economici corrisposti a titolo indennizzatorio sono, per loro natura, non imponibili;

le pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti invalidatisi per causa di servizio sono tassate come reddito e creano, pertanto, un profondo disagio tra quanti sono oggetto di tale ingiustizia —

quali iniziative si intendono adottare al fine di operare, sotto un profilo fiscale, la doverosa distinzione tra il trattamento pensionistico privilegiato a base previdenziale ordinaria e il trattamento pensionistico privilegiato risarcitorio, riconoscendo a quest'ultimo il diritto alla non imponibilità, così come è previsto per tutti gli emolumenti indennizzati.

(4-04274)

RISPOSTA. — *L'interrogante ha chiesto il riconoscimento da parte di questa amministrazione dell'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra: ciò in base al disposto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.*

Invero in base alla vigente legislazione la pensione privilegiata ordinaria costituisce un normale trattamento pensionistico che viene erogato al beneficiario in relazione agli anni di servizio prestato oltre che in relazione alle infermità riportate, e conseguentemente non può non essere assoggettato ad imposizione al pari di ogni altro

reddito. Di fatto il citato articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 implicitamente esclude dal suo ambito di applicazione le pensioni privilegiate ordinarie in parola. Leggendo infatti tale articolo 34 vediamo che il medesimo, al primo comma, così stabilisce:

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

Detto articolo indica quindi tassativamente casi in cui si applica tale esenzione e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Sulla discriminazione esistente, ai fini fiscali, tra pensioni privilegiate e pensioni di guerra si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 151 del 15 luglio 1981, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del riportato primo comma dell'articolo 34, nella parte in cui non si accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra, sostenendo in motivazione che le pensioni privilegiate ordinarie militari e civili, a differenza delle pensioni di guerra, hanno per presupposto un rapporto di impiego e di servizio e sono, pertanto, integrative o sostitutive delle pensioni normali.

Nell'occasione la Corte ha giustificato la diversità di trattamento fiscale sussistente tra le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie sulla base del diverso fondamento da cui esse hanno origine, elemento questo che esclude quella identità ed omogeneità di situazioni necessarie perché ci si possa appellare al principio di uguaglianza. La Corte Costituzionale ha, poi, ribadito il suo pensiero con le successive ordinanze n. 307 del 19 novembre 1985 e n. 276 del 16 dicembre 1986.

L'orientamento della Corte Costituzionale è stato da ultimo accolto anche dalla Corte di Cassazione — sezione primo civile — con sentenza n. 2104 del 5 maggio 1989.

« Nella pensione ordinaria privilegiata — afferma, infatti, la Corte di Cassazione nella citata sentenza — il presupposto necessario sta nel rapporto di dipendenza, l'ammontare è determinato in relazione alla base pensionabile costituita dall'ultimo trattamento economico complessivo. Dalla normativa si evince che il trattamento di pensione privilegiata è integrativo, quando non sostitutivo di quello di pensione normale, ... Se questa è la natura della pensione privilegiata non è possibile enucleare dall'unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale. Deve, invero, ritenersi che la pensione privilegiata, in quanto ha la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, non può non considerarsi nella sua interezza reddito da lavoro ai sensi del ricordato comma secondo dell'articolo 46 (decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e n. 816 del 1986) ».

Viceversa, per quanto poi concerne l'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate a seguito di menomazione riportata a causa del servizio militare di leva, alle pensioni di guerra, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 387 del 14 luglio 1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria e non reddituale delle medesime pensioni tabellari, dichiarando « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva ». « Emerge quindi, — è detto nella sentenza n. 387 — la natura non reddituale della pensione ordinaria militare tabellare. Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie « comuni », le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria ».

In conformità con la citata sentenza della Corte Costituzionale sono state emanate le opportune istruzioni ministeriali con circolare n. 16 — protocollo n. 11/1280 del 12 ottobre 1989.

Il Ministro delle finanze: Formica.

SERVELLO, MAZZONE e DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se lo stesso intenda o meno provvedere ad un immediato stanziamento finalizzato a rendere più idonei i fondi previsti per la formazione professionale degli insegnanti di sostegno, considerato che l'attuale stanziamento di 573 milioni annui risulta completamente inadeguato alla formazione professionale per insegnanti che dovrebbero occuparsi di 100.800 bambini portatori di handicap, nonché in considerazione della necessità di programmare tale formazione professionale per i diversi casi e tipi di handicap. (4-06871)

RISPOSTA. — I complessivi stanziamenti per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale della scuola, relativi all'anno in corso, sono stati notevolmente incrementati rispetto agli stanziamenti degli esercizi precedenti, come può rilevarsi dal Bilancio dello Stato per l'anno 1990 — tabella 7 — stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Si è, pertanto, dell'avviso che le specifiche iniziative, cui fa riferimento l'interrogante, potranno trovare più ampie possibilità di attuazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

SERVELLO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo. — Per sapere — anche in riferimento al sopralluogo effettuato dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati allo stadio milanese di San Siro, per controllarne lo stato di avanzamento lavori —:

se non si ritenga di disporre severi accertamenti circa la visibilità per gli spettatori del terzo anello, che appare molto problematica;

se non ritenga di verificare se le scale di accesso ai posti (sempre del terzo anello) siano state costruite in maniera inidonea, tanto da potersi rivelare pericolose a causa della loro ripidità e dell'esigua larghezza dei gradini, per cui du-

rante il deflusso potrebbero crearsi ingorghi e cadute molto rischiose, senza parlare di quanto potrebbe accadere in caso di malaugurati incidenti. (4-18636)

RISPOSTA. — *Per quanto concerne il problema visibilità dai posti del terzo anello, si precisa che la curva di visibilità è stata verificata sia a livello teorico che a livello pratico (con verifica sul posto). Peraltro, il problema è stato attentamente esaminato dal CONI-CIS (commissione impianti sportivi), che ha ritenuto valida e corretta la curva di visibilità stessa, nell'ambito dell'approvazione del progetto di ampliamento ed ammodernamento dello stadio G. Meazza di San Siro.*

Per quanto concerne le scale di distribuzione dei posti del terzo anello, si precisa che le stesse sono perfettamente corrispondenti alle norme vigenti in materia (articolo 10 del decreto ministeriale 25 agosto 1989 - Norme sulla sicurezza degli impianti sportivi). Infatti, il citato articolo 10 prevede un'alzata massima di 20 centimetri ed una pedata minima dei 23 centimetri. Tali misure sono state rispettate e ciò è risultato da verifiche effettuate sul posto. Il relativo progetto è stato approvato sia dalla CPV (commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli) sia dalla CIS (commissione impianti sportivi) del CONI.

Si precisa, infine, che per garantire la massima sicurezza negli spostamenti degli spettatori, sono stati previsti ed installati, sia lungo i gradoni che lungo le scalette di smistamento, idonei corrimani, anche se non prescritti da alcuna norma.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
Muratore.

SERVELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere:*

se e quali misure urgenti siano state adottate per l'emergenza Pavia a causa delle torri, Fraccaro e Maino, in serio pericolo di crollo;

premessi:

che dalle conclusioni di una riunione, tenuta il 19 marzo scorso in prefettura, non è emersa una situazione chiara; infatti, mentre sono state date ampie assicurazioni al personale degli uffici del policlinico, della Banca nazionale del lavoro, delle poste e agli studenti del collegio universitario Fraccaro, che non correvano alcun pericolo, a distanza di pochi giorni è stato adottato il provvedimento di far sgomberare detti uffici, adiacenti alle torri, trasferendoli in altra sede;

che è stato discusso ed approvato un progetto congiunto di rafforzamento delle due torri, che sarà pronto entro 15 giorni;

che per le altre tre torri ed il campanile della chiesa del Carmine nel centro storico della città, che corrono minor pericolo, i progetti, come assicurato dal sindaco, saranno pronti entro un mese;

che tutti i progetti dovranno poi essere inviati al provveditorato regionale delle opere pubbliche per ottenere, previo consenso del ministro dei lavori pubblici, i finanziamenti necessari per la realizzazione —:

se non si ritenga che l'emergenza richieda il superamento di ogni ostacolo burocratico e, quindi, eventuali ulteriori perizie tecniche, progettazioni e finanziamento siano realizzati in tempi assai brevi, perché si possa al più presto dare inizio ai lavori, onde evitare ulteriori, possibili tragedie, oltre al grave danno per il patrimonio artistico della città.

(4-19221)

RISPOSTA. — *A seguito del crollo della torre civica di Pavia il Ministero dei lavori pubblici, nel quadro di coordinamento di competenza del Ministero della protezione civile, ha offerto la propria disponibilità partecipando alle riunioni indette al riguardo e collaborando alla emanazione dell'ordinanza n. 1796 del 26 settembre 1989,*

in attuazione della quale ha accreditato la somma di 5.150 milioni a carico dei capitoli di bilancio n. 9004 e 1124 a favore del Fondo per la protezione civile per il ristoro dei danni causati dal crollo.

Anche il Ministero per i beni culturali e ambientali è intervenuto, tramite la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano, per opere provvisoriale per l'importo di 60 milioni.

Nel contempo il Ministro della protezione civile, in esito allo specifico incarico avuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare le iniziative coinvolgenti vari dicasteri, istituti, come è noto, con ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989 la commissione tecnico-scientifica per l'esame delle cause del crollo della torre stessa. Detta ordinanza prevedeva all'articolo 5 il periodo di due mesi per compiere studi, ricerche ed indagini necessarie ad accertare le cause del crollo.

Nel predetto periodo è stato elaborato un programma globale ed un programma stralcio, che sono stati approvati dal comitato tecnico-amministrativo alle opere pubbliche della Lombardia. La realizzazione del programma stralcio ha comportato una spesa di lire 1.575 milioni finanziata con il miliardo previsto dalla citata ordinanza e con i 600 milioni messi a disposizione dal provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia.

La commissione ha quindi potuto iniziare il 19 giugno 1989 le operazioni sperimentali di indagine sui monumenti pavesi affidati alla sua attenzione: duomo, campanile del Carmine, la torre di San Dalmazio, le torri Belcredi, la torre del Maino la torre dell'orologio e la torre Fraccaro (dell'università) mentre le esigenze della magistratura non hanno consentito indagini dirette sui resti della torre civica crollata. Nelle stessa data sono stati affidati ai responsabili dell'università ed all'istituto sperimentale modelli e strutture (ISMES) i lavori relativi alle indagini sulle torri, la cui realizzazione ha richiesto una proroga di sei mesi dall'affidamento degli incarichi.

Al fine di porre la predetta commissione in condizioni di pervenire alla conclusione del programma stralcio, il ministro della

protezione civile ha emesso, in data 7 ottobre 1989, un'ordinanza di proroga dei termini al 19 dicembre dello stesso anno, che poneva a disposizione ulteriori 2.600 milioni per il completamento delle indagini diagnostiche e di monitoraggio. Le indagini effettuate hanno indotto la commissione a prescrivere, già nel luglio scorso, interventi urgenti sulla torre San Dalmazio segnalando al comune la necessità di immediati interventi di consolidamento del blocco di fondazione e successivamente anche delle sue strutture in elevazione.

L'esame dei primi due mesi di monitoraggio dei pilastri principali sostenenti la cupola del duomo ha condotto, all'inizio del novembre 1989, alla urgente introduzione di sei catene di acciaio ad arrestare il rilevato progressivo allontanamento dei due pilastri della navata centrale. La riapertura al culto del duomo è stata effettuata il 9 dicembre 1989 condizionandola ad un severo continuo controllo del monitoraggio ed ad una successiva verifica statica globale dando inizio con essa ad un vero e proprio restauro.

Esaminando criticamente tutti i risultati delle indagini del primo stralcio, consegnati il 31 gennaio 1990 (termine di scadenza dei lavori), sono risultati dai calcoli sulle torri coefficienti di sicurezza soddisfacenti per il terreno di fondazione. Sono invece risultati molto elevati i valori delle tensioni sulle murature, se paragonati alla bassa resistenza misurata con le prove di rottura su blocchi recuperati dal crollo della torre civica. Tale situazione non poteva essere accettata, a meno che altre più approfondite prove non avessero riportato la valutazione della sicurezza a livelli sostanzialmente più elevati. Nel mese di febbraio 1990 si è dunque proceduto con urgenza ad un programma supplementare di indagini con altre attrezzature, in particolare la tecnica dei martinetti piatti.

Il risultato sfavorevole delle nuove prove ha mostrato un scenario preoccupante nella muratura della torre del Maino, tale da indurre la commissione all'unanime richiesta di consolidamento delle strutture in elevazione della torre medesima. Dopo tale allarmante conclusione che ha condotto ad

immediate misure precauzionali in piazza Leonardo da Vinci, si sono conseguiti ancora più sfavorevoli risultati nel corso delle analoghe prove sulla adiacente torre Fraccaro, ove si è osservato un cedimento anelastico sotto carico di una piccola parte di parete. Tali risultati, resi noti il 23 marzo 1990, hanno indotto alla sospensione delle prove, al completamento immediato dello sgombero dell'area soggetta al rischio derivante dal possibile crollo delle due torri e all'intensificazione del monitoraggio sulle altre torri.

La commissione ha quindi ritenuto di sottoporre tutti i monumenti ad interventi di consolidamento, sia pure con diversi gradi di urgenza e diverse entità degli interventi. Sono state, infatti, definite le procedure per l'esecuzione urgente di opere provvisorie, che prevedono l'ingabbiatura delle due torri sino ad una altezza di metri 13 per la Fraccaro e di metri 16 per quella del Maino. Tali opere, che saranno condotte dal provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia per la durata di circa un mese, sono il presupposto per consentire l'esecuzione dei successivi consolidamenti in condizioni di sicurezza per gli operatori.

Una valutazione dei tempi e della spesa per gli interventi di consolidamento è, per il momento, estremamente difficile, essendo per ora noto lo stato patologico dei monumenti solo per le parti che sono state oggetto di indagine. La commissione ha comunque fornito un orientamento della spesa, che si aggira intorno ai 10 miliardi per il consolidamento delle cinque torri (San Dalmazio esclusa), mentre per il restauro strutturale del duomo una spesa di non meno di 30 miliardi.

Nel contempo, ritenendo indispensabile l'apporto scientifico della commissione in argomento a seguito dei nuovi e preoccupanti episodi, è in corso di formalizzazione un'ordinanza del Ministro della protezione civile che protragga per ulteriori tre anni l'attività della predetta commissione. Sempre nell'ottica di potenziare gli interventi a tutela del patrimonio monumentale di Pavia il provveditorato alle opere pubbliche di Milano, oltre a seguire la situazione in qualità di componente della predetta com-

missione interministeriale istituita con l'ordinanza n. 1679, ha indicato nelle torri del Maino e San Dalmazio, di proprietà comunale, Fraccaro e dell'orologio, di proprietà dell'università, Belcredi, di proprietà privata e nel campanile del Carmine, di proprietà della curia vescovile, i monumenti soggetti a rischio, che potrebbero essere oggetto, secondo le procedure della legge 14 marzo 1968, n. 292 che detta disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per i lavori che interessano il patrimonio storico e artistico, di autonomi interventi di consolidamento da parte del Ministero dei lavori pubblici, che terrà conto, in sede di programmazione dei fondi di cui al relativo capitolo 8701, delle prospettate esigenze non appena verranno quantificate dallo stesso provveditorato, il quale per ora ha prospettato il fabbisogno presunto di un miliardo per gli studi preliminari.

Infine, per quanto riguarda la parte di stretta competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano ha avviato la procedura di rito per il combinato disposto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 14 marzo 1968, n. 292, finalizzata all'intervento del competente provveditorato ai lavori pubblici per la salvaguardia delle torri. Nel contempo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è stato disposto un sopralluogo per tutti i monumenti della città di Pavia da parte del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Facchiano.

SOSPURI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze. — Per sapere:

1) se siano a conoscenza dell'esito avuto dall'esposto depositato in data 3 ottobre 1988 presso la stazione San Paolo della Legione carabinieri di Roma ed indirizzato alla Procura della Repubblica di

Roma, da alcuni cittadini i quali hanno denunciato che:

a) trovandosi in piazza San Rufino dalle ore 9 alle ore 10,30 circa del giorno 3 ottobre 1988, all'entrata dei locali della Fiera di Roma dove si stava svolgendo un concorso INPS, per esami, a numero 45 posti di collaboratore, relativo al bando pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica — quarta serie speciale — numero 38 del 13 maggio 1988, notavano che diverse persone passavano indisturbate attraverso i cancelli di ingresso in un senso e nell'altro;

b) tale « movimento », inusuale e per ovvie ragioni non consentito durante le prove d'esame, veniva notificato alle ore 9,45 al piantone dei carabinieri del comando sito nella stessa piazza e al capitano Setragno, della Guardia di finanza;

c) veniva contestualmente chiamato il « 112 » dal quale si riceveva l'invito a rivolgersi al competente comando dei carabinieri di zona;

2) perché i denunciati non siano ancora stati mai convocati presso gli uffici della Procura della Repubblica di Roma o presso quelli della stazione dei carabinieri San Paolo, allo scopo di chiedere loro precisazioni circa i fatti descritti;

3) se non reputino che il libero ingresso e l'altrettanto libera uscita di persone dall'area della Fiera di Roma, riservata al concorso in oggetto, dopo che il testo della prova da sostenere era stato dettato, non rappresenti elemento di grave irregolarità nello svolgimento del concorso in riferimento, pertanto da annullare. (4-10564)

RISPOSTA. — *L'interrogazione si riferisce ad un episodio accaduto in data 3 ottobre 1988 durante l'espletamento della prova scritta di diritto amministrativo relativa al concorso pubblico a 45 posti di collaboratore per il comparto interregionale Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo.*

In quel giorno, alle ore 9,30 — circa mezz'ora dopo la chiusura dei cancelli d'ingresso alla sede d'esame e la dettatura del tema — si è presentato presso la segreteria del concorso un sottufficiale dei carabinieri della stazione San Paolo il quale ha fatto presente di essere stato chiamato da alcuni candidati (che si sono successivamente rivolti anche all'ufficiale della guardia di finanza, capitano Setragno) i quali, giunti alla sede d'esame dopo la chiusura dei cancelli, avevano contestato il diniego di ammissione all'espletamento della prova eccettuando, fra l'altro, di aver notato durante la loro permanenza all'esterno un andirivieni di persone.

A tale riguardo il segretario, sentiti il capo stabile ed i funzionari di coordinamento, ha accertato che i dipendenti addetti alle operazioni concorsuali ed i candidati ammessi alla prova risultavano tutti presenti. Di ciò il segretario stesso ha dato comunicazione al sottufficiale sopraindicato, precisando altresì che dopo la chiusura dei cancelli nessun candidato è stato ammesso nella sede d'esame.

In ordine ai fatti in questione i carabinieri della stazione San Paolo hanno inoltrato rapporto n. 11/39 in data 14 novembre 1988 per il reato di cui all'articolo 477 del codice penale contro persone da identificare.

Attualmente presso la pretura di Roma, III sezione penale, pende procedimento penale n. 27325/88 del registro generale in ordine ai fatti di cui al rapporto predetto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

SOSPITI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

lo stato del ricorso relativo alla pratica di pensione di guerra di reversibilità intestata a Teresa Santilli, residente in Castelvecchio Subequo (L'Aquila), vedova di Giovanni Giangregorio, classe 1899, deceduto in data 4 febbraio 1972;

quali iniziative ritenga di poter adottare al fine di sollecitarne l'esame. Il

ricorso in oggetto è pendente presso la Procura generale della Corte dei conti.

(4-14290)

RISPOSTA. — *Il ricorso giurisdizionale n. 769792, tuttora pendente presso la Corte dei conti, presentato dal signor Giangregorio Giovanni avverso il decreto ministeriale n. 2339867 del 10 ottobre 1968, è stato riassunto dagli eredi in data 13 maggio 1989.*

Da informazioni assunte nelle vie brevi presso la procura generale di detta magistratura, risulta che, per la definizione del citato ricorso, in data 16 febbraio 1988 è stato acquisito agli atti il parere del collegio medico-legale. Si soggiunge, infine, che, a tutt'oggi, non risulta pervenuta a questa amministrazione alcuna domanda di riveribilità da parte della signora Teresa Santilli.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il presidente della II sezione del tribunale civile di Roma, dottor Raffaele Argirò, già sottoposto a vari procedimenti penali nei quali non si è fino ad oggi ritenuto di ravvisare elementi di dolo, è stato infine rinviato a giudizio per gravi reati, tra i quali l'interesse privato in atti d'ufficio;

il dottor Raffaele Argirò, malgrado l'esistenza di detti procedimenti penali e l'attuale rinvio a giudizio, ha continuato e continua a tutt'oggi ad esercitare le proprie delicatissime funzioni di magistrato in modo assai discutibile, arrivando, ad esempio, a nominare custode giudiziario persone, quali un tale Falabella, già condannato per truffa aggravata;

per i motivi esposti è in atto anche da parte del competente ministero una

delicata inchiesta, affidata all'ispettore Villani:

se, per il doveroso rispetto per le alte funzioni svolte dalla magistratura, non ritengano opportuno che il ministro attivi un procedimento disciplinare, proponendo nelle sedi opportune, se necessario, anche la sospensione cautelare del dottor Raffaele Argirò dalle proprie funzioni. (4-12871)

RISPOSTA. — *A seguito degli accertamenti svolti dall'ispettorato generale di questo ministero, ho promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor Raffaele Argirò ed ho chiesto il trasferimento d'ufficio dello stesso, ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511. Il procedimento disciplinare si trova attualmente in fase di istruttoria sommaria.*

Il Ministro di grazia e giustizia: Vassalli.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per conoscere se corrisponda al vero che presso l'Istituto autonomo per la case popolari della provincia di Parma, il presidente geometra Enrico Rizzardi, anziché provvedere alle regolari assunzioni (per le quali sembra esistesse il consenso di massima della regione) del personale necessario al disbrigo del normale lavoro d'ufficio, abbia affidato a studi professionali determinati (rag. Sementa prima, e rag. Drommi poi) gran parte delle ordinarie attività dell'ente, con un contratto d'opera che si configurava in realtà ad un'operazione di tipo « caporalato », in quanto buona parte del personale così preso in appalto, personale di primo impiego o comunque senza specifiche qualificazioni, veniva assunto appositamente per essere distaccato presso l'Istituto. Tutto ciò, con costi superiori e conseguente danno economico per l'istituto e con risultati del tutto negativi, in quanto*

nel bilancio consuntivo dell'anno 1987 presentato al collegio sindacale sono state riscontrate gravi irregolarità, tanto che deve essere rifatto.

Si chiede altresì di conoscere se corrisponda al vero e se sia regolare che lo stesso istituto autonomo case popolari abbia poi affidato senza gara d'appalto il rifacimento del bilancio predetto alla società di revisione REVICONT SAS di Rimini, nella quale risulta tra i soci il medesimo rag. Giuseppe Drommi, che era stato in precedenza tra gli incaricati della compilazione della prima stesura del bilancio medesimo, risultata irregolare.

Per sapere se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali, richieste di informazioni o notizie da parte della Procura generale presso la Corte dei conti.

(4-11432)

RISPOSTA. — Sono stati esperiti procedimenti accertativi da parte del Ministero del lavoro, ispettorato provinciale del lavoro di Parma, e dagli organi giudiziari sulla condotta attuata dallo IACP di Parma. Tali accertamenti hanno avuto esito negativo.

Risulta, altresì, che l'assessorato competente per materia nella Regione Emilia-Romagna ha posto attenzione alla questione dell'affidamento dei lavori amministrativi a consulenti esterni ed ha avuto modo di censurare tale comportamento dell'ente in questione individuando in tale prassi un artificio diretto a superare il divieto di assunzione di personale per gli enti pubblici contenuto nella legge finanziaria del 1987.

Inoltre risulta rispondere a verità l'affidamento del rifacimento dei bilanci alla società REVICONT tra i cui soci figura il titolare dello studio professionale che attualmente fornisce mano d'opera allo IACP.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Maccanico.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle

finanze, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere:

cosa intenda fare il Governo per garantire la correttezza e la speditezza anche nei procedimenti che abbiano quali interessati i magistrati. È caso veramente tipico quello che ha per interessato il dottor Angelo Milana, trasferito con provvedimento disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura dal 19 settembre 1989. Contro tale provvedimento ricorse il Milana alla Cassazione, sezioni unite, nei termini di legge, ma il fascicolo dal 12 giugno 1989 giace al « massimario presso la Cassazione » assolutamente dimenticato, mentre quel magistrato ha meritato il trasferimento d'ufficio, per gravissime ragioni disciplinari, da oltre un anno;

se non sia il caso che il ministro di grazia e giustizia segnali la cosa al Consiglio superiore della Magistratura per i provvedimenti del caso. (4-15701)

RISPOSTA. — La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza del 17 novembre 1989, depositata in cancelleria il 12 dicembre 1989, ha rigettato il ricorso proposto dal dottor Angelo Milana, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Piacenza, avverso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura del 19 settembre 1988, con la quale è stata inflitta allo stesso magistrato la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per mesi due, con trasferimento di ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.

TRANTINO e RALLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere se non ritengano opportuno intervenire con urgenza affinché venga emesso il decreto in ottemperanza alla sentenza n. 1931 del 14 aprile 1988 della Corte dei conti che concede a tutti gli ex combattenti posti in pensione dopo il 7 marzo 1968, la maggiorazione di anni due sulla pensione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 336 del 24 maggio 1970 con effetto arretrato, per venire

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1990

così incontro, anche se tardivamente, alle giuste esigenze di circa due milioni di pensionati civili e militari. (4-16113)

RISPOSTA. — *La delibera n. 1931, in data 14 aprile 1988, della Corte dei conti riguarda il personale in servizio, per cui l'estensione del principio affermato dall'organo di controllo verrebbe effettuata, in concreto, con la riliquidazione dei trattamenti pensionistici degli interessati, previa rideterminazione degli stipendi attribuiti all'atto della cessazione dal servizio. In sostanza, dovrebbero modificarsi posizioni già definite, per cui occorre apposita disposizione legislativa che consenta alle amministrazioni di adottare, a domanda degli interessati, gli opportuni provvedimenti per l'applicazione del beneficio in parola.*

In proposito, si richiama il disegno di legge, attualmente all'esame della Camera (atto Camera n. 4464), recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, nel quale, all'articolo 6, è previsto che, in attesa di ulteriori disposizioni legislative sugli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, non si proceda — specialmente per ragioni di ordine finanziario — al computo delle stesse anzianità in sede di successiva ricostruzione economica disposta da norme di carattere generale.

Le maggiorazioni eventualmente attribuite per ricostruzione economica sono conservate ad personam e sono riassorbite con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti sul trattamento di quiescenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

TRANTINO e RALLO. — *Ai Ministri del tesoro e della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso:

che la legge finanziaria, approvata nella seduta del 21 dicembre 1988 ha previsto copertura finanziaria sino alla concorrenza di seimila miliardi a favore dei pensionati pubblici e privati per il triennio 1990-1992:

che con decreto governativo in data 16 dicembre 1989 — ampiamente divulgato dagli organi di stampa — tutti i pensionati INPS aventi misura inferiore a 781 contributi versati sono stati invitati ad inoltrare apposita domanda per ottenere giusta perequazione con decorrenza 1° gennaio 1990, essendo stati collocati a regime pensionistico dal 1974 al 1984;

che, quanto sopra premesso e nonostante la recente decisione della consulta n. 501 del 29 aprile 1988 sulla « giungla » pensionistica, non risulta ancora presentato il decreto di attuazione per la corresponsione ad oltre due milioni di pensionati statali civili e militari di quanto loro legittimamente spettante —:

se non si ritenga di dovere urgentemente intervenire per moralizzare il settore delle pensioni, in un paese ove coesistono le « pensioni d'annata » ... e « di fame », e così attuare i teorici principi dell'eguaglianza e della giustizia sociale per non « approfittare » oltre dell'attaccamento allo Stato, della fedeltà ed anche della « pazienza » di tanti galantuomini, molti dei quali con oltre 80 o 90 anni di età. (4-18143)

RISPOSTA. — *Nella seduta del Consiglio dei ministri del 20 aprile scorso, sono state esaminate le linee generali del disegno di legge relativo alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei settori pubblico e privato.*

Va, altresì, evidenziato che, per il settore pubblico, gli aumenti dovranno essere necessariamente correlati ai trattamenti stipendiali attribuiti nel corso del tempo alle singole categorie di personale in attività.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato del ricorso per pensione di guerra, avverso il decreto del Ministro in indirizzo n. 050480/Reg. posizione 9046942/D del 1° febbraio 1984, del signor Andrea Cavallari nato il 19 marzo 1918. (4-16898)

RISPOSTA. — *Con il decreto ministeriale n. 050480 RIGE del 1° febbraio 1984 era stato respinto il ricorso gerarchico n. 74958, prodotto dall'interessato contro la determinazione n. 2683538 del 27 agosto 1981.*

Per quanto concerne, in particolare, il ricorso segnalato, si fa presente che questa amministrazione ha provveduto a trasmettere, nel dicembre 1985, alla procura generale della Corte dei conti il fascicolo amministrativo relativo alla pratica di pensione di guerra del signor Cavallari.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

VALENSISE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga conforme a giustizia il fatto che le pensioni privilegiate per servizio a favore di mutilati ed invalidi civili e militari siano gravate di IRPEF e ciò in stridente contrasto con quanto opportunamente disposto a favore delle pensioni di guerra e delle pensioni INAIL esenti dall'IRPEF, attesa la natura risarcitoria di tali pensioni come le pensioni privilegiate per servizio che meritano di essere detassate secondo i principi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e se sono allo studio iniziative al riguardo. (4-06210)

RISPOSTA. — *L'interrogante ha chiesto il riconoscimento da parte di questa amministrazione dell'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie alle pensioni di guerra: ciò in base al disposto dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.*

Invero in base alla vigente legislazione la pensione privilegiata ordinaria costituisce un normale trattamento pensionistico che viene erogato al beneficiario in relazione agli anni di servizio prestato oltre che in relazione alle infermità riportate, e conseguentemente non può non essere assoggettato ad imposizione al pari di ogni altro reddito. Di fatto il citato articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 implicitamente esclude dal

suo ambito di applicazione le pensioni privilegiate ordinarie in parola. Leggendo infatti tale articolo 34 vediamo che il medesimo, al primo comma, così stabilisce:

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

Detto articolo indica quindi tassativamente casi in cui si applica tale esenzione e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Sulla discriminazione esistente, ai fini fiscali, tra pensioni privilegiate e pensioni di guerra si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 151 del 15 luglio 1981, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del riportato primo comma dell'articolo 34, nella parte in cui non si accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra, sostenendo in motivazione che le pensioni privilegiate ordinarie militari e civili, a differenza delle pensioni di guerra, hanno per presupposto un rapporto di impiego e di servizio e sono, pertanto, integrative o sostitutive delle pensioni normali.

Nell'occasione la Corte ha giustificato la diversità di trattamento fiscale sussistente tra le pensioni di guerra e le pensioni privilegiate ordinarie sulla base del diverso fondamento da cui esse hanno origine, elemento questo che esclude quella identità ed omogeneità di situazioni necessarie perché ci si possa appellare al principio di uguaglianza. La Corte Costituzionale ha, poi, ribadito il suo pensiero con le successive ordinanze n. 307 del 19 novembre 1985 e n. 276 del 16 dicembre 1986.

L'orientamento della Corte Costituzionale è stato da ultimo accolto anche dalla Corte di Cassazione — sezione primo civile — con sentenza n. 2104 del 5 maggio 1989.

« Nella pensione ordinaria privilegiata — afferma, infatti, la Corte di Cassazione nella citata sentenza — il presupposto neces-

sario sta nel rapporto di dipendenza, l'ammontare è determinato in relazione alla base pensionabile costituita dall'ultimo trattamento economico complessivo. Dalla normativa si evince che il trattamento di pensione privilegiata è integrativo, quando non sostitutivo di quello di pensione normale, ... Se questa è la natura della pensione privilegiata non è possibile enucleare dall'unica prestazione pensionistica una componente risarcitoria a carattere non reddituale. Deve, invero, ritenersi che la pensione privilegiata, in quanto ha la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, non può non considerarsi nella sua interezza reddito da lavoro ai sensi del ricordato comma secondo dell'articolo 46 (decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e n. 816 del 1986) ».

Viceversa, per quanto poi concerne l'equiparazione ai fini fiscali delle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, erogate a seguito di menomazione riportata a causa del servizio militare di leva, alle pensioni di guerra, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 387 del 14 luglio 1989, ha riconosciuto la natura risarcitoria e non reddituale delle medesime pensioni tabellari, dichiarando « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva ». « Emerge quindi, — è detto nella sentenza n. 387 — la natura non reddituale della pensione ordinaria militare tabellare. Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie « comuni », le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria ».

In conformità con la citata sentenza della Corte Costituzionale sono state emanate le opportune istruzioni ministeriali con circolare n. 16 — protocollo n. 11/1280 del 12 ottobre 1989.

Il Ministro delle finanze: Formica.

VESCE, AGLIETTA, MELLINI e FAC-
CIO. — Al Ministro di grazia e giustizia.
— Per sapere — premesso che:

durante un'ispezione parlamentare nelle carceri di Verona, Trento e Belluno si è avuto modo di verificare una insoddisfacente condizione sia da un punto di vista igienico e sanitario, sia per quanto riguarda la vetustà delle intere strutture carcerarie;

in particolare, a Verona, trenta detenuti, per motivi di incompatibilità con il resto della popolazione reclusa, sono costretti a vivere in quattro celle e possono usufruire solo di un'ora d'aria in contrasto con quanto prevede il normale regime di passeggio;

a Trento e a Belluno invece si è avuto modo di constatare come l'intera popolazione detenuta è costretta a vivere: nelle celle, sicuramente poco ospitali e con la poca luce che riesce a filtrare dalle alte finestre, si trovano sino a otto persone le quali debbono stare tutto il tempo con il cancello, la porta blindata e lo spioncino chiusi —:

1) come intenda intervenire per ristabilire al più presto le necessarie ed indispensabili condizioni igienico-sanitarie all'interno di queste strutture carcerarie, che già, per la loro stessa natura, rappresentano luoghi ad alto rischio;

2) cosa intenda fare per eliminare le evidenti discriminazioni a cui sono sottoposti i trenta detenuti rinchiusi nel carcere di Verona, affinché sia permesso loro di usufruire di condizioni più vivibili;

3) infine, per sapere se non ritenga che ciò che avviene nelle carceri di Trento e di Belluno sia in aperto contrasto con qualsiasi forma di necessaria socialità e, di conseguenza, se intenda ripristinare una situazione di normalità.

(4-16445)

RISPOSTA. — Le strutture edilizie degli istituti penitenziari di Verona, Trento e Belluno appaiono effettivamente vetuste, trattandosi di immobili di vecchia costruzione.

In particolare, la costruzione che ospita la casa circondariale di Verona risale al XIX secolo. Tuttavia, in attesa della ultimazione del nuovo istituto — allo stato in fase di costruzione — al fine di rendere l'attuale edificio il più possibile adeguato alle normali condizioni igienico-sanitarie, sono stati autorizzati interventi di ordinaria manutenzione per un importo totale di lire 116 milioni e sono stati eseguiti lavori di straordinaria manutenzione (impianto di riscaldamento e riparazione del tetto del fabbricato).

Per quanto attiene alle condizioni di vita detentiva si informa che l'istituto, la cui capienza complessiva è pari a 352 posti, ospitava alla data del 31 gennaio scorso 230 detenuti; inoltre, a seguito di un esposto inoltrato da alcuni detenuti, è stata effettuata nel novembre scorso, contestualmente alla ispezione parlamentare, una visita ispettiva da cui si desumono notizie utili al riguardo.

Il reparto, cosiddetto di isolamento, ospita sia detenuti lavoranti sia coloro che chiedono di essere volontariamente e temporaneamente allontanati dalla sezione ordinaria per motivi di incolumità personale. Al momento della visita nel reparto suddetto erano ospitati 15 detenuti.

La volontaria scelta di separazione dagli altri detenuti condiziona la loro mobilità all'interno della struttura, che non offre, a causa della esiguità dei locali, sufficienti spazi per la socialità. I detenuti hanno, infatti, segnalato le seguenti problematiche: la ridotta permanenza quotidiana all'aria aperta, le difficoltà ad usufruire con maggiore frequenza delle docce, l'impossibilità di frequentare la biblioteca, la difficoltà di assistere alla messa domenicale, l'impossibilità di partecipare alle attività culturali, ricreative e sportive.

Occorre ad ogni modo segnalare che, ad eccezione di questa ultima richiesta inerente la partecipazione alle attività organizzate per la restante popolazione detenuta, si è cercato di esaudire tutte le altre richieste trovando adeguate soluzioni. Sono state, quindi, le seguenti disposizioni: l'am-

pliamento del tempo di permanenza all'aria aperta per i detenuti del reparto in questione, la possibilità di usufruire di un maggior numero di docce settimanali, la consultazione dei testi della biblioteca in un giorno prestabilito e la celebrazione di un secondo rito religioso ogni domenica.

Analogamente la struttura edilizia della casa circondariale di Trento appare alquanto vetusta, risalendo la costruzione al 1882. Tuttavia, al fine di migliorarne le condizioni, l'ufficio competente della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena programma annualmente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, che per il corrente esercizio finanziario comporranno, tra le altre cose, migliorie delle sezioni. L'istituto, che ha una capienza complessiva di 108 posti, sempre in data 31 gennaio scorso ospitava 119 detenuti in camere singole o in camerotti da 4 - 6 - 7 posti-letto. Per quanto concerne l'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta, la direzione dell'istituto ha rappresentato che in base al regolamento interno i detenuti non possono muoversi liberamente all'interno delle sezioni e possono uscire dalle loro camere unicamente per recarsi nei luoghi appositamente adibiti alle attività in comune.

Le condizioni della casa circondariale di Belluno risultano, invece, discrete; l'edificio, costruito nel 1933, nonostante la vetustà, appare in buono stato d'uso e di manutenzione. Sono stati, infatti, eseguiti vari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la ristrutturazione e la buona conservazione del fabbricato. Le condizioni di vivibilità nell'ambito della struttura penitenziaria sono, inoltre, suscettibili di migliorie a seguito della realizzazione della sezione di semilibertà per la quale è stata predisposta una progettazione di massima. A fronte di una capienza complessiva pari a 85 posti, l'istituto ospitava, il 31 gennaio 1990, 76 detenuti in camere singole da due o al massimo quattro posti-letto.

Per quanto concerne poi le condizioni igienico-sanitarie e le condizioni di vita della popolazione detenuta, si rappresenta che nell'ottobre dello scorso anno il responsabile del settore igiene pubblica della lo-

cale unità sanitaria se recato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni, in visita all'istituto. A conclusione del sopralluogo suindicato è stato quindi accertato: un buono stato igienico-sanitario degli ambienti destinati ai detenuti, un sufficiente controllo dello stato di salute di questi ultimi da parte dei sanitari incaricati e a convenzione, la idoneità delle misure di

profilassi adottate contro le malattie infettive ed, infine, buone condizioni igieniche della popolazione detenuta.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Vassalli.